



Deliberazione n. FVG/ 32 /2021/RQ

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE f.f.: dott.ssa Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: dott. Francesco Tomasone (relatore)
CONSIGLIERE: dott. Daniele Bertuzzi

Deliberazione del 13 luglio 2021

avente come oggetto la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, c. 2, lett. a) n. 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 1 aprile 2020, n. 138 , recante "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 89 del 3 aprile 2020, come integrato dal decreto n. 139 del 3 aprile 2020 recante "Disposizioni di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020";

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. FVG/1/2021/INPR dell'11 febbraio 2021, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

vista l'ordinanza presidenziale n. 4 del 2021 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

vista la relazione del magistrato istruttore afferente gli esiti del controllo;

considerato che la stessa è stata inviata, con nota prot. n. 2621 del 28 giugno 2021, al Presidente del Consiglio regionale, al Segretariato Generale del Consiglio regionale e alla Direzione Centrale Finanze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere un contraddittorio sulle risultanze istruttorie contenute nella relazione medesima;

tenuto conto delle osservazioni anticipate, ai fini del citato contraddittorio, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Segretario generale del Consiglio regionale e dal ragioniere generale della Regione nel corso di una riunione di lavoro svoltasi in videoconferenza in data 7 luglio 2021;

vista la nota prot. n. 8890 di data 7 luglio 2021 con cui la Direzione Centrale Finanze, ha presentato le proprie deduzioni su alcune delle problematiche evidenziate dalla Sezione;

vista la nota prot. n. 3334 di data 8 luglio 2021 con cui il Segretariato generale del Consiglio regionale ha svolto una serie di osservazioni e argomentazioni sia di carattere generale che puntuali su singoli argomenti della relazione;

vista l'ordinanza presidenziale n. 13 del 2021 con la quale è stato convocato in teleconferenza con l'utilizzo dell'applicativo "Teams" il II Collegio per l'approvazione degli esiti del controllo;

sentito il magistrato istruttore e relatore cons. Francesco Tomasone,

DELIBERA

di approvare la relazione, allegata alla presente deliberazione al fine di costituirne parte

integrate, intitolata “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”;

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell’unita relazione siano trasmesse al Consiglio regionale e, per opportuna informazione, alla Presidenza della Regione, alla Direzione Centrale Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze;

INCARICA

la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e di curare gli adempimenti necessari sull’apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021.

il relatore

Francesco Tomasone



FRANCESCO
TOMASONE
CORTE DEI
CONTI
15.07.2021
11:10:48 CEST

il Presidente f.f.

Emanuela Pesel



EMANUELA PESEL
CORTE DEI
CONTI/80218670588
15.07.2021
09:40:14
GMT+00:00

Depositata in Segreteria in data 15 luglio 2021

Il preposto al servizio di supporto

Leddi Pasian



LEDDI PASIAN
CORTE DEI
CONTI/80218670588
15.07.2021 11:49:33
CEST



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2020
DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI.**

DELIBERAZIONE DEL 13 LUGLIO 2021



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
NEL 2020 DALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA E SULLE
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI.**

1. LA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2020: QUADRO DI SINTESI.

1.1 Premessa.

Con la presente parte introduttiva della relazione si intende fornire un quadro di sintesi che consenta di cogliere con immediatezza le principali caratteristiche e gli aspetti salienti della produzione legislativa regionale del 2020 nella prospettiva propria dell'attività di controllo espletata da questa Sezione in conformità alle "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", approvate con deliberazione della Sezione delle autonomie n. 08 del 2021.

Occorre subito evidenziare che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha sollecitato l'adozione, da parte del legislatore regionale, di misure di carattere generale o settoriale per far fronte ai gravi effetti da essa prodotti sul tessuto economico e sociale della Regione.

La gravità della situazione e la conseguente necessità di adeguati interventi in tale direzione si riscontra nella mozione n. 203, approvata con modifiche dal Consiglio regionale all'unanimità nella seduta n. 190 del 10 dicembre 2020¹, là dove si afferma, difatti, che *"la pandemia ha gravemente colpito anche settori non in declino, che erano in una fase di espansione significativa, come la filiera dell'economia della cultura e del turismo ed ha assestato anche un colpo gravissimo al comparto manifatturiero, su cui si è basata molto della capacità di ripresa dell'economia regionale, nelle fasi di crisi che hanno segnato l'economia internazionale e nazionale dal 2008 ad oggi"*².

¹ La mozione n. 203 è disponibile al seguente link:

http://www.consiglio.regione.fvg.it/iterdocs/MOZ_Docs/CX1F1XDOZB_Mozione%20203_APPROV%20con%20MODIF.pdf

² Anche la Banca d'Italia, nell'aggiornamento congiunturale del 10 novembre 2020 sulla situazione dell'economia del Friuli Venezia Giulia, ha ribadito che: *"Nella prima parte del 2020 i principali settori produttivi della regione hanno sofferto le conseguenze della crisi economica legata all'emergenza sanitaria in atto. Per l'industria manifatturiera, al netto della cantieristica, le vendite sul mercato interno e soprattutto estero si sono ampiamente ridotte. Al forte calo delle esportazioni hanno contribuito in particolare i comparti meccanico e metallurgico. La cantieristica, nonostante la temporanea interruzione della produzione, ha mantenuto un ampio portafoglio di ordini. I risultati dell'indagine autunnale della Banca d'Italia confermano una diffusa contrazione dell'attività anche nei servizi. Il settore turistico ha sofferto il crollo delle presenze, sia nazionali sia internazionali. Nel primo semestre sono calati i traffici portuali. L'attività è sensibilmente diminuita anche nel settore delle costruzioni, frenata dall'andamento negativo del*

Ne consegue che la produzione legislativa regionale nell'anno di riferimento risulta fortemente determinata e caratterizzata dalla necessità di interventi per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria, come risulta dal fatto che ben dodici delle leggi promulgate dalla Regione contemplano misure in tale direzione.

Il notevole impegno del legislatore regionale su questo fronte è del resto ulteriormente attestato dal rilievo finanziario complessivo degli interventi assunti. Difatti, il consistente aumento dell'importo delle spese previste attraverso le leggi approvate nel corso dell'esercizio 2020, è conseguente anche ai predetti interventi. Il totale dei nuovi oneri complessivamente previsti è infatti passato da oltre 31 milioni di euro del 2019 a oltre 109 milioni di euro previsti con le leggi adottate nel corso del 2020, con uno scostamento del 249% (nel 2018 erano state autorizzate spese per complessivi € 42.114.941,47).

La Sezione ha ritenuto peraltro opportuno dare atto in questa relazione delle prime iniziative intraprese dall'amministrazione regionale per superare la fase emergenziale affrontata con le ricordate misure di carattere congiunturale, al fine di consentire la cosiddetta "terza ripartenza" del sistema economico produttivo e sociale della Regione.

In questa parte introduttiva non può mancare un riferimento ai profili problematici riscontrati dalla Sezione nella legislazione esaminata.

Si tratta di profili non diversi da quelli già rilevati in riferimento alla produzione legislativa degli anni antecedenti al 2020 ma che possono essere valutati nella prospettiva emergenziale in cui sono stati adottati gli interventi e, dunque, nella considerazione della peculiare situazione di urgenza e necessità in cui si è trovato il legislatore regionale nell'assumere

mercato immobiliare in cui le transazioni si sono ridotte di quasi un terzo. La crisi sanitaria ha avuto effetti rilevanti sul mercato del lavoro, mitigati dal ricorso agli strumenti di integrazione salariale e dalle misure di tutela dell'occupazione. Le ore autorizzate di integrazione salariale hanno raggiunto valori storicamente massimi in aprile e maggio, riducendosi progressivamente nei mesi successivi e le ore lavorate pro capite si sono fortemente ridotte. Nonostante il lieve recupero durante i mesi estivi, il saldo tra avviamenti e cessazioni dei lavoratori dipendenti privati a metà settembre era inferiore di circa 12.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2019. In presenza del blocco dei licenziamenti, sul saldo hanno pesato soprattutto le minori assunzioni. Il calo dell'occupazione dipendente si è esteso a tutti i comparti di attività ed è stato più marcato negli alberghi e ristoranti, tra le donne e i giovani. Alla fine del primo semestre del 2020 i prestiti bancari alla clientela residente in regione sono cresciuti, soprattutto per le imprese, sostenuti anche dai provvedimenti governativi di moratoria e finanza agevolata introdotti per contrastare gli effetti della pandemia. I prestiti alle famiglie hanno rallentato, in connessione al calo dei consumi e alla dinamica negativa del mercato immobiliare, che ha determinato una forte contrazione del flusso semestrale di nuovi mutui (al netto delle surroghe e delle sostituzioni). Nonostante la crisi economica in atto, la qualità del credito è lievemente migliorata sia per le imprese sia per le famiglie, beneficiando delle misure governative di sostegno. In un contesto economico ancora incerto, i depositi bancari di famiglie e imprese hanno continuato a crescere." <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0028/index.html>

iniziative volte a far fronte con tempestività alle negative conseguenze determinate dalla pandemia.

In tale contesto, per le ragioni che saranno illustrate nell'esaminare gli esiti specifici del controllo, vengono in particolare evidenza due profili: innanzitutto quello concernente previsioni che dispongono l'ampliamento attraverso modifiche della legislazione previgente della platea dei potenziali beneficiari di interventi, senza che a ciò corrisponda una ridotazione delle risorse stanziata al bilancio nell'assunto della loro neutralità finanziaria; in secondo luogo l'ampio ricorso allo storno ovvero rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa come strumento di copertura degli oneri recati da nuove disposizioni, modalità peraltro già ampiamente sperimentata dal legislatore regionale in passato.

Da ultimo, un dato significativo da segnalare con immediatezza è la significativa riduzione dei debiti fuori bilancio che la Sezione ha rilevato in riferimento alla legislazione esaminata. Poiché la dimensione di tale voce e le sue componenti costituiscono un significativo indice per valutare la correttezza della programmazione degli impegni e la corretta gestione, la Sezione non può che registrare in termini positivi una tale riduzione.

1.2 Gli interventi legislativi adottati nel 2020 recanti misure per far fronte all'emergenza sanitaria e la prospettiva di "ripartenza" economica e sociale della Regione.

Le principali misure introdotte per far fronte alla suddetta emergenza fanno capo, in prima battuta, a cinque leggi regionali approvate nei primi mesi del 2020:

- la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante le prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19; tale provvedimento, all'articolo 1, comma 1, nella sua formulazione originaria, disponeva specificatamente che "nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, la Regione

Friuli Venezia Giulia adotta ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale”³;

- la legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, recante ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica di Covid-19;
- la legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 recante, tra l'altro, misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la legge regionale 18 maggio 2020, n. 8, recante misure urgenti specifiche per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di demanio marittimo e idrico;
- la legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'articolo 5 della già citata legge regionale n. 3/2020 in materia di misure a sostegno delle attività produttive.

In continuità con tali interventi si pongono poi le leggi regionali, approvate successivamente, che hanno introdotto misure specifiche ovvero settoriali (spesso connotate da urgenza) concernenti: la cultura e lo sport (l.r. 18 maggio 2020, n. 10); le attività produttive (l.r. 23 giugno 2020, n. 11); il comparto degli eventi dal vivo e del cinema (l.r. 23 giugno 2020, n. 12); la sanità (l.r. 29 giugno 2020 n. 13); e il lavoro (l.r. 15 ottobre 2020, n. 17). Da ultimo, la legge regionale n. 22 e la legge regionale n. 23 del 2020 sono intervenute, rispettivamente con misure finanziarie intersettoriali e misure finanziarie urgenti, con l'obiettivo di ottimizzare l'allocatione delle risorse stanziata nell'esercizio 2020 per *“dare massimo sostegno alle iniziative di contrasto all'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19”*⁴.

Nel presupposto che, oltre alle misure emergenziali intraprese per far fronte alle difficoltà congiunturali, è necessario porre le basi programmatiche e progettuali per la ripartenza, puntando su interventi strutturali che incentivino il futuro sviluppo, l'Amministrazione regionale, viste le misure e le risorse messe a disposizione, a tal fine, dall'Unione europea

³ Successivamente detta norma, al fine di adeguare la normativa regionale alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” di cui alla comunicazione n. C/2020/1863, è stata sostituita dall'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 11/2020 a decorrere dal 26 giugno 2020. Il nuovo articolo 1 della l.r. n. 3/2020 “Applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, in vigore dal 26 giugno 2020, dispone quanto segue: “1. Alle misure adottate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per fronteggiare la crisi economica del settore produttivo regionale correlata all'emergenza epidemiologica COVID-19, si applica la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020”.

⁴ Disegno di legge n. 119 “Misure finanziarie urgenti” presentato dalla Giunta regionale il 24 novembre 2020.

(*Recovery Plan for Europe*), si è attivata per definire una prima proposta di documento regionale che individui progetti di investimento di ampia portata, condivisi con il partenariato, che presentino le caratteristiche di adeguata maturità progettuale e avanzato livello di progettazione atti a garantire il rispetto delle regole fissate dalla Commissione europea per ottenere il finanziamento dei progetti.

Con la ricordata mozione 203 adottata il 10 dicembre 2020 dal Consiglio regionale, al Presidente del Consiglio regionale è stato infatti assegnato il compito di costituire un tavolo di lavoro del Consiglio regionale, composto dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari integrato dalla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, al fine di: a) prendere visione degli indirizzi strategici individuati dalla Giunta regionale a seguito della consultazione con il partenariato; b) esaminare, anche attraverso l'attività delle Commissioni consiliari secondo le indicazioni del tavolo di lavoro, le azioni proposte per arricchire la progettualità attraverso le proposte del Consiglio regionale; c) evidenziare le priorità tra gli obiettivi individuati; d) supportare la Giunta regionale avanti gli organi decisionali nazionali ed europei.

Il 25 marzo 2021 si è insediato il citato Tavolo - denominato "Tavolo per la terza ripartenza" per evidenziare la necessità di far ripartire il sistema economico, produttivo e sociale regionale per la terza volta (rispettivamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, dopo il terremoto del 1976 e ora dopo la pandemia) - con la partecipazione del Presidente della Regione, dell'Assessore alle finanze e dell'Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio regionale, che ha provveduto a definire un programma di massima al fine di stabilire le priorità nelle politiche da perseguire, anche in relazione agli adempimenti necessari per l'utilizzo delle risorse messe in campo dall'Unione europea con il *Recovery Plan for Europe*.

Con deliberazione n. 86 , approvata all'unanimità nella seduta del 27 aprile 2021, avente per oggetto la "risoluzione per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia, con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" il Consiglio regionale ha formalmente individuato i seguenti obiettivi generali per la ripartenza economica e sociale del Friuli Venezia Giulia dopo la pandemia:


- “1. contrastare il calo demografico [...], favorendo politiche di incentivo alla natalità e adottando misure per attrarre talenti;
2. perseguire il benessere dei cittadini adottando politiche che considerino come prioritari non solo l’aumento del PIL, ma anche fattori sociali, quali il fattore demografico e il benessere equo e sostenibile dei cittadini;
3. promuovere la tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile, il contrasto al cambiamento climatico e la neutralità carbonica;
4. riattivare la mobilità sociale ascendente (c.d. ascensore sociale), dando ai giovani l’opportunità di migliorare la propria posizione sociale rispetto a quella dei genitori e quindi facendo in modo che le chances di giungere in una data posizione occupazionale dipendano più dalle capacità e dalle competenze delle persone che dal fatto di essere nati in una particolare classe sociale [...]”.

Inoltre, in relazione ai suddetti obiettivi generali, il Consiglio regionale ha indicato sei macro aree di intervento (sistema territoriale, filiere produttive e catene del valore, accelerazione tecnologica, transizione verde, filiera turistica e salute), a loro volta declinate in 22 proposte di indirizzo, impegnando altresì il Presidente della Regione e la Giunta regionale a tener conto degli obiettivi e delle priorità di intervento sopra esposti nella definizione delle politiche e dei progetti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché a valutare la possibilità di realizzare un sistema di governance regionale delle politiche e dei progetti per la ripartenza attuando un costante dialogo tra il Consiglio e la Giunta regionale.

1.3 Il rilievo finanziario degli interventi legislativi.

Si è già avuto modo di anticipare che la legislazione del 2020 ha comportato un rilevante incremento dell’importo delle spese previste. Le seguenti tabelle indicano i nuovi oneri previsti nelle leggi approvate nel triennio 2018-2020 (Tab. 1) e il trend degli oneri e relative coperture contemplati nelle predette leggi (Tab. 2), con il dettaglio degli oneri autorizzati (e per i quali è stata prevista la relativa copertura finanziaria) nonché gli scostamenti percentuali che emergono dal confronto degli oneri previsti nell’esercizio 2020 con quelli previsti nei due esercizi precedenti.

Tabella 1 - Nuovi oneri previsti nelle leggi approvate nel triennio 2018-2020



Origine dei dati: elaborazione della Sezione di controllo

Tabella 2 - Trend oneri (e relative coperture) previsti nelle leggi approvate nel triennio 2018-2020

	Totale coperture oneri leggi approvate nel 2018 (triennio 2018-2020)	Totale coperture oneri leggi approvate nel 2019 (triennio 2019-2021)	Totale coperture oneri leggi approvate nel 2020 (triennio 2020-2022)	Scostamento 2018-2020	Scostamento 2019-2020
FONDI SPECIALI	1.086.000,00	3.316.458,32	2.056.000,00	89,31%	-38%
STORNI DI SPESA	33.828.941,47	26.555.906,68	102.228.459,91	202,19%	284,96%
MAGGIORI ENTRATE	7.200.000,00	1.375.000,00	4.845.000,00	-32,71%	252,36%
TOTALE	42.114.941,47	31.247.365	109.129.459,91	159,12%	249,24%


Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali e dati tratti da relazioni pregresse.

1.4 La riduzione dei debiti fuori bilancio.

Nel capitolo 4 della relazione sono illustrati specificamente gli aspetti relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti con leggi del 2020 che trovano copertura nel bilancio 2020-2022.

In questa sede, come anticipato, si vuole evidenziare che il totale dei debiti fuori bilancio riconosciuti è passato da € 5.368.760,82 del 2019 a € 1.420.144,88 con una significativa riduzione del 73,55% che segna una positiva inversione di tendenza rispetto a quanto registrato nel triennio precedente come risulta dall'allegata tabella.

Tabella 3 - Sintesi grafica evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni 2017-2020.



Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

2. ESITI SPECIFICI DEL CONTROLLO.

2.1 Le problematiche riscontrate.

Si è anticipato nel quadro di sintesi che il controllo posto in essere sulla legislazione regionale del 2020 ha evidenziato profili problematici, alcuni dei quali già riscontrati in passato (pur con diversi gradi di intensità) dalla Sezione e che spesso si presentano connessi. Si tratta di aspetti riconducibili a sei aree tematiche e che non di rado si riscontrano congiuntamente costituendo profili diversi di una problematica comune.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio per ciascuna area tematica le fattispecie riscontrate. In ordine agli esiti dettagliati del controllo, per ogni singola legge regionale esaminata, si rinvia alla prima parte dell'Appendice di questa relazione "Esiti del controllo. Osservazioni sulle specifiche risultanze", nella quale, in forma schematica e dettagliata, vengono espone le criticità e/o le problematiche emerse a seguito del controllo, nonché le osservazioni sulle specifiche risultanze, svolte sulla base dei principi di riferimento ivi evidenziati.

Sulle tematiche e problematiche già rilevate nei precedenti referti della Sezione, quali ad esempio l'insufficiente rappresentazione contabile della copertura a mezzo di storno o il generico richiamo a risorse già stanziato in bilancio senza l'indicazione delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità originarie si rimanda a quanto evidenziato dalla Sezione nelle precedenti relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 e nel 2018 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri⁵.

2.1.1 Ampliamento, attraverso modifiche alla legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari di interventi, ovvero degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate, senza una corrispondente ridotazione delle risorse stanziato a bilancio e problematicità del ricorso alla formula di stile della neutralità finanziaria di tali interventi normativi.

Già si è evidenziato in premessa il rilievo che tale problematica riveste nella legislazione 2020 e le sue possibili ragioni. Si tratta di un profilo riscontrato nei confronti delle leggi regionali n. 3/2020, n. 5/2020, n. 10/2020, n. 13/2020, n. 17/2020 e n. 24/2020.

⁵ Delibere della Sezione n. FVG/18/2019/RQ e n. FVG/32/2018/RQ.

La legge regionale n. 3/2020 dispone in particolare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle garanzie concesse attraverso le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'art. 2, comma 81, della l.r. n. 14/2016 e dell'art. 1, comma 15, della l.r. n. 14/2018 (trattasi di risorse da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte nella crisi di Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a.), comprendendo anche le già citate imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza Covid-19. Queste ultime imprese vengono altresì ricomprese tra i destinatari delle garanzie concesse attraverso i fondi rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli per le finalità di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (risorse stanziata per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile nonché per sostenere le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia). La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge specifica che le norme in argomento sono soggette a clausole di neutralità finanziaria in quanto si avvalgono di risorse già stanziata in bilancio e disponibili per le finalità di cui trattasi.

L'articolo 10, comma 1, della legge n. 5/2020 ricomprende, tra le misure urgenti già introdotte dalla l.r. n. 3/2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico e commercio, anche i contributi destinati alle imprese del settore artigianato. L'onere conseguente trova copertura a valere sulle risorse già stanziata, in parte corrente, con la citata l.r. n. 3/2020.

La stessa l.r. n. 5/2020 prevede altresì la delega, anche parziale, al CATA e al CATT FVG delle funzioni amministrative concernenti la concessione dei suddetti contributi (previsti dall'art. 5, c. 1, della l.r. n. 3/2020), anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, ad invarianza di risorse già stanziata per il rimborso spettante ai citati CATA e CATT FVG per le funzioni delegate.

Il caso di cui alla legge regionale n. 10/2020 concerne di fatto l'estensione, anche ai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (originariamente esclusi) della possibilità di presentare la domanda per gli incentivi finalizzati agli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale,

di messa in sicurezza, nonché all'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali. Anche in tal caso gli incentivi trovano copertura a valere sugli stanziamenti già previsti in bilancio per le finalità originarie.

La legge regionale n. 13/2020, a seguito della modifica operata dall'articolo 58 della medesima legge all'articolo 5 della l.r. n. 25/2016 (legge di stabilità 2017), prevede che i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'art. 25 della l.r. 16/2012 (accreditamento dell'offerta abitativa) vengono ricompresi, unitamente agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti, nel novero dei beneficiari di contributi in conto capitale a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici. La spesa conseguente, ai sensi dell'art. 115, c. 15, della legge in esame, trova copertura a valere sugli stanziamenti già previsti a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 4244). Si osserva peraltro, nel caso ivi evidenziato, che la spesa conseguente alla concessione di contributi in conto capitale viene imputata a valere su risorse di parte corrente.

Inoltre, per effetto della modifica introdotta dall'articolo 72 della legge n. 13/2020 di cui trattasi, la Regione, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico, l'acquisto di libri di testo e per l'abbattimento delle spese di alloggio in strutture accreditate in favore di nuclei familiari residenti in regione che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado anche non comprese nel sistema scolastico regionale. All'onere conseguente l'ampliamento dei potenziali beneficiari degli assegni citati viene fatto fronte, anche in questo caso, con le risorse già stanziare in bilancio per gli interventi originari.

La fattispecie di cui alla legge regionale n. 17/2020 riguarda l'estensione dei benefici legati agli interventi regionali di politica attiva del lavoro oltre che alle cooperative iscritte al registro regionale anche a quelle iscritte al relativo albo nazionale. Anche la norma interessata invoca, sotto il profilo della copertura finanziaria, una clausola di neutralità finanziaria.

La legge regionale n. 24/2020 prevede, infine, in primo luogo l'ampliamento delle tipologie di spese ammesse a contributo per concorrere al servizio di educazione scolastica, a beneficio dei soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, ricomprendendo tra le spese ammissibili, oltre a quelle destinate a interventi di manutenzione, quelle relative alla messa in sicurezza delle suddette scuole (art. 16, comma 1). In secondo luogo, la medesima legge regionale prevede (art. 45), attraverso l'introduzione di una modifica all'articolo 26 della l.r. n. 21/2014 (norme in materia di diritto allo studio universitario), l'estensione, anche a favore degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dei contributi straordinari previsti al fine di ridurre l'abbandono degli studi universitari, senza che siano previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale. Con riferimento alla prima delle due casistiche evidenziate con riferimento alla citata legge n. 24/2020, va sottolineato che nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula (14 bis.1) che ha introdotto la disposizione in argomento (art. 16, comma 1), risulta specificato quanto segue: *“L'emendamento non comporta oneri finanziari. Qualora l'emendamento risulti approvato si provvederà con futura legge d'assestamento di bilancio o altra legge finanziaria, procedendo all'istituzione di un capitolo dedicato o all'assegnazione di nuove risorse in capitoli già esistenti”*. Si osserva, in proposito, che la presunta assenza di oneri a fronte dell'ampliamento delle fattispecie previgenti ammesse a contributo, imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura – peraltro, nel caso di specie, gli interventi impattano su potenziali oneri di parte capitale – vieppiù laddove la suddetta dichiarata assenza di oneri si pone in contrasto con il successivo rimando a future leggi finanziarie regionali ai fini dello stanziamento di ulteriori risorse, peraltro non quantificate, da destinare alle finalità di cui trattasi.

Per la puntuale individuazione delle norme interessate dalle casistiche anzidette si rimanda alla specifica tabella inserita nell'Appendice allegata alla presente relazione.

La quasi totalità delle norme interessate dal fenomeno sopradescritto è corredata da relazioni tecnico finanziarie che puntualizzano, nei confronti delle disposizioni di cui trattasi, che le medesime sono soggette a una “clausola di neutralità finanziaria” in quanto si avvalgono, ai fini della copertura, di risorse già stanziare in bilancio o già assegnate ovvero non prevedono nuovi o maggiori oneri a seguito dell'applicazione della

disposizione (restano esclusi l'articolo 72, c. 1 della l.r. n. 13/2020 e gli articoli 16, c. 1 e 45, comma 1, della l.r. n. 24/2020 le cui relazioni tecnico finanziarie specificano l'assenza di oneri). Va tuttavia evidenziato che, nelle predette relazioni tecnico finanziarie, solo in rari casi - quali quelli di cui all'articolo 4, commi 1 e 5 della l.r. n. 3/2020 e di cui all'articolo 10, commi 3 e 4 della l.r. n. 5/2020 - viene esposta la disponibilità delle risorse residue utilizzabili per le finalità indicate dalla legge.

La predetta modalità di copertura con risorse già stanziata in bilancio pone inoltre l'interrogativo sulla reale coerenza della originaria costruzione della previsione del bilancio su cui viene ora ad insistere la nuova disposizione. In via generale, infatti, le disponibilità di bilancio dovrebbero essere quantificate in modo da non presentare margini per la copertura di incrementi di spesa conseguenti all'introduzione di nuovi provvedimenti.

L'introduzione nei provvedimenti delle suddette clausole di neutralità finanziaria, altrimenti dette di non onerosità o di invarianza, dovrebbe inoltre essere finalizzata a specificare che dall'attuazione di una disposizione (nel caso delle leggi regionali esaminate trattasi di uno o più articoli di una legge ovvero di uno o più commi) non debbano derivare conseguenze finanziarie.

Invero, non pare sufficiente una siffatta dichiarazione a preservare dal rischio che tali norme, nel corso della loro applicazione, possano determinare oneri non coperti. A titolo meramente esemplificativo, si cita quanto previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4, della l.r. n. 5/2020: a fronte dell'introduzione delle imprese del settore artigianato tra i destinatari dei contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, della l.r. n. 3/2020, la cui concessione ed erogazione risulta delegata al CATA e al CATT FVG, nella relazione tecnico finanziaria non viene operata nessuna valutazione in merito all'eventuale necessità di impinguare lo stanziamento relativo al rimborso, ai suddetti enti delegati, degli oneri da sostenere per lo svolgimento degli adempimenti correlati alle funzioni da svolgere.

Quanto al ricorso da parte del legislatore regionale a formule di copertura quali *"Per le finalità di cui al comma ... dell'articolo ... della legge regionale ..., si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. ... - Programma n. 1 ... - Titolo n. ... dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni ..."* - come nel caso dell'art. 10, comma 4, della l.r. n. 5/2020 - si osserva che ciò lascia intendere che vi sia una spesa che soggiace all'introduzione della nuova norma, ma che sia finanziata da risorse già allocate in bilancio. Le citate relazioni

tecnico finanziarie esaminate, tuttavia, non contemplano la quantificazione di oneri nel caso in cui vengano invocate le predette clausole di neutralità finanziaria né danno conto, se non nei casi di cui alla l.r. n. 3/2020 e della l.r. n. 5/2020, dei “margin” di bilancio disponibili⁶. In un altro caso, tra quelli sopra citati, a una dichiarata assenza di oneri, riferita a un emendamento d’Aula introduttivo di una nuova disposizione in un progetto di legge (emendamento n. 14 bis.1 che ha introdotto la disposizione di cui all’art. 16 comma 1 della l.r. n. 24/2020), consegue contraddittoriamente la affermazione della necessità di stanziare nuove risorse con la futura legge d’assestamento di bilancio o con altra legge finanziaria per le necessità emergenti dall’introduzione della norma⁷.

Va evidenziato che il comma 6-bis dell’articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016, interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria specificando che le medesime relazioni devono riportare *“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”*.

In merito va considerato che la laconicità osservata nelle relazioni tecnico finanziarie correlate alle suddette disposizioni dotate da clausole di neutralità finanziaria, non consente di verificare con certezza se l’asserita invarianza delle risorse sia in concreto praticabile ovvero se invece risulti una *“mera clausola di stile, priva di sostanza”* (sentenza Corte Cost. n. 5/2018).

In riferimento alle disposizioni che prevedono che contributi o finanziamenti siano concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili (quali ad esempio i contributi in conto capitale concessi agli istituti scolastici e ai soggetti accreditati di cui al comma 35 dell’art. 5 della l.r. n. 25/2016 - come modificato dalla l.r. n. 13/2020 - o gli assegni di studio di cui all’art. 9

⁶ Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato con riferimento agli effetti complessivi della norma e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, sempre che tale aggravio sia “neutralizzato” con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (*ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 132 del 2014).

⁷ Nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell’emendamento d’Aula (14 bis.1) che ha introdotto la disposizione in argomento, risulta infatti specificato quanto segue: *“L’emendamento non comporta oneri finanziari. Qualora l’emendamento risulti approvato si provvederà con futura legge d’assestamento di bilancio o altra legge finanziaria, procedendo all’istituzione di un capitolo dedicato o all’assegnazione di nuove risorse in capitoli già esistenti”*.

della l.r. n. 13/2018 - come modificato dalla l.r. n. 13/2020 - ovvero gli interventi di cui all'art. 32 della l.r. n. 18/2005 - come modificato dalla l.r. n. 17/2020), la Sezione rileva che il mancato aumento dello stanziamento a fronte dell'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari della provvidenza economica, pur senza costituire una criticità ai fini della copertura finanziaria dell'onere, potrebbe risultare pregiudizievole per gli aventi diritto che, a causa dell'esaurimento delle risorse, pur avendo i requisiti per accedere all'intervento, non vedrebbero soddisfatta nell'immediato la propria richiesta (quantomeno fino all'eventuale impinguamento delle risorse allocate per le finalità previste, salvo l'intervento di diversa opzione politica) in quanto le relative norme perdono efficacia, o comunque incontrano difficoltà attuative, nel caso di accertato superamento delle risorse "autorizzate".

Si determina dunque inevitabilmente una aspettativa di un intervento legislativo che renda disponibili le risorse finanziarie necessarie per corrispondere alle richieste rimaste inevase. Va peraltro ribadito che porre quale tetto massimo per la spesa legata a un intervento regionale la dotazione di un capitolo di bilancio potrebbe non essere sufficiente a preservare dal rischio che si concretizzino ulteriori oneri, anche indiretti, come evidenziato nel riportato caso determinato dalla previsione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della l.r. 5/2020.

Al contempo, la possibile sottostima di tali oneri, in assenza di una esaustiva relazione tecnico finanziaria, può addirittura porre le premesse per il verificarsi di fenomeni "distorsivi" quali i debiti fuori bilancio.

Il caso si può verificare ad esempio ove siano previsti oneri parametrati al numero di istruttorie relative a istanze per conseguire benefici e provvidenze disposti da leggi regionali la cui lavorazione sia affidata a soggetti esterni. Tale onere difatti è evidentemente destinato a un incremento ove intervenga una disposizione che ampli il novero dei beneficiari originariamente contemplati⁸.

⁸ Si veda in proposito quanto esposto nella Dichiarazione di affidabilità del rendiconto regionale dell'esercizio 2020 in merito al riconoscimento di un debito fuori bilancio, avvenuto con la l.r. n. 15/2020, relativo al rimborso forfettario a un istituto bancario convenzionato con Mediocredito per gli adempimenti e le funzioni affidate in relazione all'attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata nel corso del 2019. A seguito dell'ampliamento, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 6/2019, delle fattispecie di interventi finanziabili con i contributi regionali per l'edilizia agevolata, si è originato un incremento del numero delle domande di contribuzione che ha provocato un correlato aumento (non previsto) della spesa per il suddetto rimborso alle banche convenzionate, con il necessario ricorso al riconoscimento del debito fuori bilancio. Si evidenzia sul punto che nella deliberazione della Sezione n. 25 del 30.6.2020 di approvazione della relazione sulla tipologia

Sempre con riferimento alle norme la cui copertura si avvale della tecnica del limite di spesa, la Sezione rileva che, non avendo gli oneri relativi ai finanziamenti e alle contribuzioni regionali in argomento natura obbligatoria, dovrebbe essere la quantificazione dell'onere a determinare l'importo delle risorse necessarie per la sua copertura e non viceversa.

Per completezza va aggiunto che diverso è il caso in cui l'accesso a determinate agevolazioni (finanziamenti, garanzie ecc.) implichi, per i beneficiari, un diritto soggettivo, per sua natura difficilmente comprimibile (è il caso tipico, ad esempio, della legislazione "sociale" quale quella in campo sanitario, assistenziale o educativo). Le previsioni normative che prevedono tali fattispecie mal si conciliano con limitazioni finanziarie che circoscrivano l'accesso ai benefici nei limiti di risorse finanziarie disponibili: queste ultime, in caso di incapienza, dovranno infatti essere necessariamente aumentate al fine di non pregiudicare l'effettività dei diritti dei beneficiari⁹.

2.1.2 Ricorso allo storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa come strumento di copertura, con conseguente ricaduta sull'idoneità delle risorse residue a realizzare le iniziative originariamente finanziate, ovvero sulla reale adeguatezza della correlata programmazione effettuata a suo tempo.

Anche in questo caso nella premessa si è anticipata la rilevanza che nella legislazione regionale del 2020 assume il ricorso allo storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa. Si tratta di una modalità ampiamente utilizzata in passato e che in relazione alla

delle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali nell'anno 2019 si legge, a pag. 39 e 40 dell'appendice, con riferimento alla modifica dell'art. 18 della l.r. introdotta dalla l.r. n. 6/2019: *"Dalla relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame si evince che la copertura dei maggiori oneri viene effettuata con le risorse stanziare in legge di stabilità 2019 (l.r. 29/2018) sul capitolo 3300. Tale specificazione, esposta nella parte di relazione riservata alle clausole di neutralità finanziaria, non risulta sufficiente a suffragare tout court l'ipotesi di invarianza degli effetti finanziari prodotti dalla norma, a causa della mancanza di esplicite valutazioni sui medesimi effetti. Detta interpretazione di invarianza parrebbe infatti non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso la modifica introdotta alla linea contributiva previgente, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare la richiesta di finanziamento. Si osserva che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati ad accedere al finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura (il tetto di spesa potrebbe infatti non essere più coerente con l'ampiezza dell'intervento). (...)".* L'istruttoria svolta in sede di controllo DAS sul rend. 2020 pare quindi confermare le problematiche rilevate nella suddetta relazione e conferma la carente rappresentazione degli elementi alla base della stima degli oneri in sede legislativa che ha portato a una sottostima dei medesimi sfociata nel riconoscimento di un debito fuori bilancio.

⁹ Si veda in merito la sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 che precisa che l'effettività di un diritto fondamentale non può essere finanziariamente condizionata.

produzione normativa dell'anno in esame costituisce, ancora una volta, quella più utilizzata per la copertura dei nuovi oneri indotti dalla legislazione.

Pur tenendo presente l'eccezionalità della contingenza emergenziale determinata dalla pandemia, la Sezione torna tuttavia a rappresentare che tale modalità di copertura sconta una insufficiente rappresentazione delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse stornate per le finalità originariamente previste, con conseguente ricaduta sull'idoneità delle risorse residue a realizzare le iniziative previste e finanziate *ab origine*, ovvero sulla reale adeguatezza della correlata programmazione. Lo storno di risorse deve sempre essere accompagnato da un'eshaustiva dimostrazione a sostegno di un'adeguata quantificazione degli oneri inizialmente previsti recati dall'intervento, nonché del margine disponibile, anche per evitare che si ingenerino perplessità sull'eventuale sovrastima di oneri in sede di costruzione degli stanziamenti di bilancio.

La tematica, già affrontata nei precedenti referti, è stata rilevata nei confronti delle leggi regionali n. 7/2020, n. 12/2020, n. 13/2020 e n. 17/2020.

2.1.3 Finanziamento di nuovi interventi previsti dalla legge a carico di gestioni fuori bilancio.

Il controllo ha evidenziato che in alcuni casi, riferiti alle leggi regionali n. 3/2020, n. 5/2020 e n. 12/2020, le relazioni tecnico finanziarie a corredo delle relative disposizioni introduttive di nuovi interventi evidenziano che le stesse norme non prevedono oneri diretti a carico del bilancio regionale in quanto i medesimi interventi gravano sulle dotazioni delle gestioni fuori bilancio (nello specifico le Sezioni anticrisi del Fondo di rotazione per il credito, il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo e il Fondo per lo sviluppo).

La copertura di interventi aggiuntivi a carico delle gestioni fuori bilancio, senza che venga prevista la quantificazione del nuovo onere e senza che vengano specificate altre linee di spesa da ridurre o vengano incrementate le risorse già assegnate alla medesima gestione fuori bilancio, assimilano di fatto tali gestioni a un fondo generico le cui dimensioni, peraltro, risultano non correlate alle esigenze da soddisfare.

Anche se maturata nella ricordata situazione emergenziale - e pertanto in presenza di esigenze di immediatezza delle erogazioni monetarie e di speditezza dei procedimenti

conseguenti - la scelta di avvalersi delle gestioni fuori bilancio per attivare specifiche tipologie di finanziamenti non può tuttavia esimere il legislatore dall'operare una quantificazione e una puntuale valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge, in termini di impatto sulle poste complessive del bilancio, ivi compresa l'adeguatezza delle disponibilità delle contabilità speciali per le finalità cui sono preordinate.

A questo proposito si ribadisce quanto già rilevato nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10 luglio 2019 ovvero *“Con riferimento alle casistiche che prevedono nuovi oneri a carico delle gestioni fuori bilancio e alla luce del principio della trasparenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (SSRRCO 4/2019) hanno rilevato che spesso non c'è contezza dell'ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte lasciata invariata. Ne consegue che di frequente la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta ad adjuvandum il fatto che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle disponibilità”*.

Si evidenzia infine che la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo - nella sintesi della relazione sul rendiconto generale dello Stato 2017 ha ribadito che *“il continuo ricorso alle diverse forme di gestioni fuori bilancio, ormai da lungo tempo esclusivo per determinati tipi di intervento (come per le calamità naturali, ad esempio, ovvero per la gestione di alcune forme d'incentivo all'attività economica), è indirettamente indicativo di un'inadeguatezza delle ordinarie procedure di bilancio rispetto alle esigenze di flessibilità nella gestione di determinati comparti. [...] Se è vero, infatti, che tali forme di gestione assicurano una maggiore celerità e snellezza procedimentale, innegabili risultano gli aspetti di non congruenza con i principi di unità, universalità ed integrità di bilancio dettati dall'articolo 81 della Costituzione e dalla legge cd. “rinforzata” n. 243 del 2012”*.

2.1.4 Effettiva natura meramente programmatica di taluni interventi e possibili effetti sul bilancio.

L'esame condotto sulle singole leggi regionali approvate nel 2020 ha evidenziato due fattispecie riconducibili alla natura meramente programmatica degli interventi i cui profili finanziari si presentano non del tutto rispondenti alle prescrizioni della legge di contabilità n. 196/2009 in materia di copertura finanziaria degli oneri.

La prima fattispecie è costituita dall'articolo 17 della legge regionale n. 13/2020. Tale norma prevede, tra l'altro, che la Regione attui un concorso finanziario, la cui definizione viene rimandata a una futura legge regionale, volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità agli amministratori locali. Trattasi di una norma di carattere programmatico i cui contorni finanziari non risultano tuttavia dettagliati, sicché parrebbe porsi in dissonanza rispetto ai precetti della legge di contabilità che prevedono la quantificazione *ex ante* degli oneri di cui agli interventi previsti dai provvedimenti unitamente alla specificazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria. Va altresì rilevata l'incertezza che detta norma determina sui bilanci comunali ponendo gli enti di riferimento in attesa di conoscere l'entità delle correlate risorse previste nel bilancio regionale.

La seconda fattispecie concerne l'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21/2020.

Tale disposizione prevede che, nei casi di scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, o di decadenza o di revoca o di rinuncia alla concessione, la Regione può acquisire in proprietà i beni di cui all'articolo 25 del regio decreto n. 1775/1933, ritenuti funzionali rispetto alle opere, corrispondendo agli aventi diritto un compenso. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 26 della legge in argomento, che reca le norme finanziarie, *“l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, avente natura programmatica, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale”*. L'attuazione della disposizione di cui al citato articolo 2, comma 4, come confermato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge che lo identifica come dotato di clausola di neutralità finanziaria, è pertanto finanziariamente subordinata allo stanziamento (eventuale) di adeguate risorse finanziarie, peraltro non quantificate *ex ante*, da parte di future leggi regionali.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie non è chiaro se il rimando alle successive leggi regionali, ai fini dell'allocazione delle risorse finanziarie a fronte dell'attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge, si configuri quale evidenza di oneri già decisi, pur non quantificati, per i quali il reperimento delle risorse viene "scaricato" sulle successive leggi regionali (in questo caso si porrebbe un problema di invalidità della copertura), ovvero se costituisca invece meramente il presupposto giuridico per il realizzarsi dei medesimi oneri. Anche qualora fosse confermata quest'ultima ipotesi, va sottolineato che una virtuosa tecnica legislativa, in presenza di condizioni che determinino l'impossibilità di circoscrivere *ex ante* a un importo delimitato l'ambito finanziario di un provvedimento o di una disposizione, esigerebbe quantomeno la previsione di una relazione periodica in merito agli aspetti attuativi della norma.

2.1.5 Laconicità-tecnicismo delle relazioni tecnico-finanziarie e della rappresentazione contabile di rango legislativo con effetti negativi sulla comprensibilità del bilancio.

Ai fini delle valutazioni e osservazioni inerenti alla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, la relazione tecnico finanziaria, come prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale¹⁰, assume un valore centrale in quanto è chiamata a garantire la massima trasparenza possibile nelle scelte contabili e la loro effettiva conoscibilità da parte degli stakeholders e, in generale, della comunità amministrata¹¹. Ciò a maggior ragione dopo l'entrata in vigore degli schemi di bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011 che non forniscono elementi di dettaglio al livello di capitoli di bilancio.

¹⁰ I vigenti modelli di relazione tecnico finanziaria da presentarsi a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti, unitamente alle linee guida per la predisposizione delle medesime relazioni, sono stati adottati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta n. 130 del 30.6.2017. Su tali modelli e linee guida la Giunta regionale, con generalità n. 143 del 25.1.2018 ha espresso l'intesa. Sempre in merito a tali modelli, la Sezione si è espressa evidenziandone la completezza e la buona qualità (si veda la relazione sulle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvante nel 2017 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/32/2018/RQ).

¹¹ Anche il legislatore regionale è infatti chiamato al rispetto dell'obbligo di redigere, per ogni disegno di legge che comporti conseguenze finanziarie, una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, secondo i dettami dell'art. 17 della legge 196/2009, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale nonché dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi prefissati.

Come ribadito, da ultimo, dalle Sezioni Autonomie della Corte dei conti nella già citata delibera n. 08/SEZAUT/2021/INPR del 27.5.2021, il principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte e *“da ciò discende l'estensione alle Regioni dell'intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella legge n. 196/2009, quali le diverse tipologie delle leggi onerose, nonché la disciplina della Relazione tecnica stabilite dall'art. 21, comma 5 (Corte cost., sentenze n. 26 del 2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012).*

Le Regioni, dunque, sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in tema di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 Cost.”

I vigenti modelli di relazione tecnico finanziaria da presentarsi a corredo dei progetti di legge regionale e degli emendamenti, unitamente alle linee guida per la predisposizione delle medesime relazioni, sono stati adottati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nella seduta n. 130 del 30 giugno 2017. Su tali modelli e linee guida la Giunta regionale, con generalità n. 143 del 25.1.2018, ha espresso l'intesa. Anche questa Sezione si è espressa in passato evidenziando la completezza e la buona qualità dello schema di relazione tecnico finanziaria¹² adottato dal citato Ufficio di Presidenza.

Tuttavia, l'odierno referto registra che non sempre è stata data puntuale attuazione dei principi che presidiano la chiara comprensione e l'intellegibilità della reale portata finanziaria del singolo provvedimento regionale rispetto all'ordinamento in vigore¹³. Risulterebbe opportuno, specie in taluni casi di obiettiva complessità interpretativa delle norme finanziarie, che la relazione tecnico finanziaria venga corredata da ulteriori e più accurati elementi informativi che consentano, oltre alla ricostruzione dettagliata degli oneri riportati dal provvedimento, fino alla completa attuazione delle norme, anche la valutazione sia degli effetti previsti dalle norme medesime sia della relativa compatibilità con le risorse a disposizione. Ciò andrebbe a vantaggio, oltre che di una migliore tecnica di

¹² Si veda la relazione sulle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/32/2018/RQ.

¹³ Ciò, verosimilmente, è anche conseguenza della breve tempistica in cui, a volte, matura la decisione legislativa - specialmente con riferimento all'approvazione degli emendamenti - che non facilita una ponderata valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni.

rappresentazione degli impatti della nuova legislazione introdotta, anche di una più agevole e strutturata capacità previsionale¹⁴.

I temi precedentemente affrontati in ordine alla formulazione delle clausole di neutralità finanziaria e delle coperture operate “a valere” su risorse già stanziare in bilancio hanno già evidenziato quanto sia rilevante l’accuratezza e la completezza delle relazioni tecnico-finanziarie¹⁵.

Tali elementi vengono talvolta disattesi, come nel caso di una relazione tecnico finanziaria riferita alla l.r. n. 2/2020 che, a fronte di nuovi oneri che trovano copertura a mezzo di prelievo da un fondo speciale, presenta elementi discordanti in merito allo sviluppo temporale dei medesimi oneri e alla relativa modalità di copertura e non fornisce alcuna attestazione in merito alla disponibilità delle risorse accantonate sul capitolo di fondo speciale “utilizzato” e alla somma che residua sullo stesso fondo a seguito del prelievo di cui trattasi. Ovvero, nel caso della l.r. n. 4/2020, ove la relazione tecnico finanziaria difetta di un’accurata e ponderata quantificazione degli oneri indotti dal provvedimento. O ancora, la mancata esaustività delle relazioni inerenti la l.r. n. 11/2020 (art. 4, comma 1) e la l.r. n. 24/2020 (art. 49, comma 21), che recano quali conseguenze rispettivamente l’impossibilità di valutare con certezza la validità della dichiarata assenza di oneri a fronte della costituzione del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale e la corretta imputazione del nuovo onere previsto a fronte di interventi a sostegno della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche.

A ciò si aggiunge che in taluni casi (riferiti alle leggi regionali n. 6/2020 e n. 9/2020) le relazioni tecnico finanziarie si limitano a fornire elementi di sintesi, in merito al rifinanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste e alla riprogrammazione di

¹⁴ Anche la Sezione delle Autonomie, nella propria deliberazione n. 10/2013/INPR, ha precisato che “la relazione tecnica di accompagnamento all’iniziativa legislativa [...] dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio”.

¹⁵ Requisito indefettibile della “copertura finanziaria” è che essa deve essere sempre valutata ex ante e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013). Inoltre, ogni disposizione normativa che comporti conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo, deve essere corredata da un’apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione (Corte cost, sentenza n. 224 del 2014).

fondi già previsti per finalità diverse da quelle originarie, ritenuti insufficienti ai fini della piena comprensione del rapporto tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati¹⁶. Gli storni/rimodulazioni e le riprogrammazioni di fondi operati per il raggiungimento dei nuovi obiettivi fissati dalle leggi citate, trovano la loro rappresentazione in tabelle (allegate alla legge) preordinate a riassumere - a livello di Missione, Programma e Titolo di bilancio (per la parte spesa) - gli esiti del procedimento contabile che, a mezzo di variazioni di molteplici capitoli di bilancio di diversa natura, ha condotto agli stanziamenti di spesa definitivi.

Tali rappresentazioni di sintesi - espressioni di un'elevata tecnicità contabile - pur risultanti coerenti con le citate disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, non sembrano pienamente idonee a consentire una conoscenza e una lettura trasparente e diffusa delle variazioni di fondi/obiettivi operate (ad esempio, le variazioni adottate ai fini dell'impinguamento del fondo di riserva per le spese impreviste in ottemperanza all'articolo 1 della l.r. n. 6/2020, hanno comportato numerose diminuzioni (storni) di stanziamenti previsti sia al titolo 1 che al titolo 2 della spesa, in alcuni casi anche riguardanti spese obbligatorie e spese ripartite a carattere pluriennale, di cui non è fornito alcun dettaglio nella relazione tecnico finanziaria)¹⁷.

In merito si osserva che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito¹⁸ la necessità che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più complessa interpretazione e attuazione, dovendosi prevenire il rischio di un abuso della "tecnicità contabile". La necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi - anche attraverso le relazioni tecnico finanziarie - deve infatti sempre accompagnare la tecnicità degli enunciati, per rappresentare in modo comprensibile le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro dettagliato, completo e trasparente della

¹⁶ La Corte Costituzionale ha ribadito, da ultimo con la sentenza n. 25 del 2021, che "gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria".

¹⁷ Nella sentenza n. 224/2014 la Corte costituzionale ha specificato che "Il fatto che l'unità di voto sia riferita all'unità previsionale di base non comporta che - quando il suo oggetto sia collegabile a più funzioni - l'approvazione del contenuto dell'unità stessa sia una clausola in bianco, suscettibile di successivo riempimento a piena discrezione degli organi deputati alla sua attuazione. Al contrario, già la relazione al disegno di legge deve informare in modo analitico l'assemblea deliberante sugli obiettivi e sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa, ancorché incorporata in unità previsionale a contenuto promiscuo".

¹⁸ Si vedano le sentenze n. 247/2017 e n. 184/2016.

complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate (Corte cost., sentenza n. 184/2016). Inoltre, *“ogni disposizione normativa che comporti conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo, deve essere corredata da un’apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione”* (Corte cost., sentenza n. 224 del 2014).

Anche le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2021 - di cui alla deliberazione n. SSRRCO/10/2021/RQ, hanno di recente ribadito che *“secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 25/2021), gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l’effettività e la congruità di quest’ultima e, quindi, il rispetto dell’art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell’adeguatezza della copertura finanziaria (v., anche, sentenza n. 25 del 2021). [...] La Corte costituzionale ha altresì precisato la portata della relazione di cui all’art. 17 della legge n. 196 del 2009, affermando che essa costituisce «puntualizzazione tecnica» del principio di analitica copertura degli oneri finanziari; sicché ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un’apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili (v., anche, sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013)”*.

Tale necessità risulta di primaria importanza soprattutto nei confronti delle leggi di grande rilevanza quantitativa, sia dal punto di vista normativo che finanziario (leggi multisettoriali quali la l.r. 13/2020 – recante ben 116 articoli - o leggi di grande impatto finanziario quale la l.r. n. 9/2020 – che ha introdotto nuovi oneri per oltre 39 milioni di euro complessivi nel triennio 2020-2022), che presentano generalmente maggiori difficoltà di valutazione visti i numerosi settori interessati dalle modifiche normative.

È dunque auspicabile che la legislazione regionale sia sempre più orientata all’approvazione di interventi settoriali, anziché di leggi *omnibus*, anche in funzione dell’eliminazione o quantomeno riduzione degli elementi di incertezza in ordine alle implicazioni esegetiche e ai riflessi finanziari. A tale ultimo riguardo ciò potrebbe assicurare un migliore sinallagma tra singolo onere e singola copertura) della decisione legislativa; il tutto a beneficio, oltre che della semplificazione normativa, della trasparenza e dell’*accountability*.

2.1.6 Aspetti incidenti sulla qualità della programmazione finanziaria (già evidenziati nei precedenti referti in materia di copertura finanziaria delle spese).

Pur preso atto della situazione contingente che ha determinato, nel corso del 2020, l'introduzione di numerose norme urgenti a carattere oneroso volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, persistono i dubbi, già espressi in passato dalla Sezione, legati all'attendibilità della quantificazione e delle valutazioni iniziali, nonché alla qualità della programmazione, per alcuni nuovi interventi previsti dalle leggi regionali n. 2, 4, 7, 11, 12 e 13 del 2020. Trattasi di interventi i cui oneri, inizialmente previsti a carico dell'esercizio 2020, in corso d'anno sono stati interessati dallo storno, operato da parte di altri provvedimenti, tanto che al 31.12.2020 gli stanziamenti previsti nell'esercizio 2020 sui capitoli di riferimento risultano pari a zero.

Ulteriori elementi che incidono sulla valutazione della qualità della programmazione iniziale si riscontrano con riferimento alle leggi regionali n. 9/2020, n. 11/2020, n. 12/2020 e n. 13/2020.

Trattasi in particolare della copertura di oneri di parte capitale, indotti da alcune disposizioni delle citate leggi regionali, realizzata a mezzo storno da partite iscritte nella parte corrente del bilancio. Pur non rappresentando una irregolarità, tale fenomeno, che riguarda spese per complessivi euro 1.390.000, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio che, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 2/2017), *“a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa”*.

Va peraltro considerato, per completezza, che il controllo ha rilevato anche casistiche, a carico delle leggi regionali n. 6/2020 e n. 9/2020, in cui, a fronte dell'impinguamento di partite di parte corrente (nel caso specifico trattasi del fondo di riserva per spese impreviste e di ulteriori due capitoli relativi rispettivamente a un fondo di ristoro per i Comuni a seguito riduzione del gettito Tari, Tosap o Cosap e a un fondo per il finanziamento straordinario di misure previste in relazione all'emergenza Covid-19), sono stati stornati/rimodulati e/o riprogrammati fondi previsti per spese di parte capitale. Il fenomeno non è irrilevante perché riguarda rimodulazioni/storni per euro 6.872.540 con riferimento alla l.r. n. 6/2020 e riprogrammazioni/storni per euro 28.542.701,59 con riferimento alla l.r. n. 9/2020. Nei confronti di queste ultime fattispecie, che di fatto

potrebbero configurare una dequalificazione della spesa con un peggioramento della qualità del bilancio, si evidenzia l'esigenza di dar conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse (di parte capitale) per le finalità cui erano destinate *ab origine* (investimenti).

2.2 Le deduzioni della Regione sulle problematiche riscontrate e gli esiti del contraddittorio.

Sulle valutazioni istruttorie concernenti le suesposte problematiche e criticità, con nota prot. n. 2621 del 28 giugno 2021 è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale, al Segretariato generale del Consiglio regionale e alla Direzione centrale finanze della Regione, ai fini del contraddittorio, di presentare eventuali deduzioni e osservazioni.

L'Amministrazione regionale ha anticipato le proprie conclusioni nel corso di una riunione di lavoro tenutasi in videoconferenza in data 7 luglio 2021, provvedendo successivamente a formalizzarle e specificarle nel dettaglio con le note del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 3334 dell'8 luglio 2021 e della Direzione centrale finanze prot. n. 8890 del 7 luglio 2021.

Si sottolinea innanzitutto che, nel corso della citata riunione, sia il Presidente sia il Segretario generale del Consiglio regionale, aderendo alle sollecitazioni fornite dalla Sezione, hanno ribadito l'impegno del Consiglio medesimo orientato al miglioramento della qualità della legislazione nella convinzione che una *"better regulation"* corrisponde a una legislazione efficace ed efficiente capace di rispondere ai bisogni della comunità di riferimento. In tale ambito, il contributo conoscitivo e di analisi della legislazione regionale di spesa fornito, attraverso la dedicata relazione annuale, dalla Sezione regionale di controllo si conferma uno strumento qualificato per conseguire l'obiettivo strategico di miglioramento della qualità della legislazione regionale, in particolare sotto il profilo delle tecniche di copertura e quantificazione degli oneri finanziari indotti dalle leggi regionali.

Ciò premesso, la Direzione centrale finanze ha svolto alcune osservazioni in particolare sulle due problematiche concernenti l'ampliamento, attraverso modifiche alla legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari di interventi senza una corrispondente ridotazione delle risorse stanziare a bilancio e il frequente ricorso allo storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa con ricaduta sull'idoneità delle risorse residue a realizzare iniziative originariamente finanziate.

L'Amministrazione ha in primis sottolineato come l'ampliamento della flessibilità in fase gestionale del bilancio dello Stato, in attuazione del percorso di riforma degli strumenti di contabilità e finanza pubblica intrapreso negli ultimi anni, possa ritenersi applicabile anche al bilancio della Regione. L'operato del legislatore regionale, attraverso l'utilizzo delle

tecniche legate al ricorso alle clausole di neutralità finanziaria e agli storni di pregresse autorizzazioni di spesa come strumenti di copertura dei nuovi oneri indotti dalla legislazione regionale, risulta in linea con tale orientamento ed è stato determinato da un lato dalla volontà di ottimizzare le risorse nell'ambito delle spese "rimodulabili" o "facoltative" e, dall'altro lato, dalle sopravvenute riprogrammazioni nell'ambito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia che ha caratterizzato l'esercizio 2020. La Direzione centrale finanze ha altresì evidenziato che l'adozione delle suddette modalità di copertura non sembrano prospettare i rischi di fenomeni distorsivi legati a una non adeguata programmazione, quali l'insorgenza dei debiti fuori bilancio (debiti, questi ultimi, il cui riconoscimento nel 2020 risulta peraltro essersi sensibilmente ridotto rispetto all'esercizio precedente). Parimenti, ad avviso della stessa Direzione, non sembrano sussistere criticità legate alla compressione dei diritti soggettivi dei beneficiari per la mancata copertura di tutti gli interventi nel tempo programmati e rimodulati dal legislatore, per effetto di minori risorse allocate, in quanto non è stato operato nell'ambito di spese obbligatorie/oneri inderogabili.

Quanto alle valutazioni espresse dalla Sezione in merito all'elevato tecnicismo di alcune rappresentazioni contabili di rango legislativo con effetti negativi sulla comprensibilità del bilancio, la Direzione, nel fare presente di aver operato in linea con quanto disposto dal d.lgs. n. 118/2011 in materia di schemi contabili, ha confermato che la relazione tecnico finanziaria è uno strumento che deve rispondere alle esigenze di trasparenza e conoscibilità delle scelte contabili e ha assicurato il proprio impegno per una efficace collaborazione con il Consiglio regionale tale da garantire che le relazioni di cui trattasi riportino un adeguato contenuto informativo.

Infine, la Direzione centrale finanze ha precisato, con riferimento alle situazioni problematiche rilevate in tema di prelevamenti da fondi speciali di parte capitale a favore di iniziative di parte corrente, che i movimenti oggetto di rilievo, se valutati in relazione alla legislazione vigente al momento in cui l'emendamento è stato proposto, presentano una copertura conforme a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge n. 196/2009.

Anche il Segretariato generale del Consiglio regionale, come anticipato in apertura, ha formulato le proprie deduzioni in merito agli esiti del controllo in argomento convenendo

sull'opportunità di arricchire e migliorare le informazioni contenute nelle relazioni tecnico finanziarie ai fini di garantire la trasparenza divulgativa delle scelte finanziarie.

Le argomentazioni esposte nella nota pervenuta in data 8 luglio 2021, oltre che sulla chiarezza e intellegibilità delle norme finanziarie e sulla qualità informativa delle relazioni tecnico finanziarie, ribadiscono sostanzialmente quanto già esposto dalla Direzione centrale finanze in merito alle problematiche inerenti l'ampliamento della platea dei beneficiari senza un correlato aumento degli stanziamenti a legislazione vigente e l'ampio ricorso alla modalità di copertura a mezzo storno/rimodulazione.

L'Amministrazione ha inoltre fatto presente, con riferimento alle osservazioni svolte dalla Sezione in merito all'effettiva natura programmatica di taluni interventi, che le norme interessate rivestono effettivamente tale natura e pertanto non generano oneri finanziari immediati.

Il Segretariato ha infine svolto una serie di osservazioni puntuali sulle problematiche rilevate a carico di specifiche leggi regionali: queste ultime vengono riepilogate in forma sintetica, secondo la legge di riferimento, nel paragrafo "Esiti del controllo. Osservazioni sulle specifiche risultanze" dell'Appendice di questa relazione, cui si fa rinvio.

Con riferimento alle puntualizzazioni fornite dalle citate strutture regionali, la Sezione, nel prendere atto del positivo impegno per una maggiore trasparenza divulgativa delle scelte contabili e per il miglioramento dei contenuti informativi e dell'accuratezza delle relazioni tecnico finanziarie, richiama ancora una volta l'attenzione dell'Amministrazione sull'importanza che ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, venga corredata da un'apposita e puntuale istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale. Secondo la consolidata giurisprudenza della stessa Corte, infatti, gli allegati, le note e la relazione tecnica *"costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria"* (Sentenza n. 25 del 2021).

Ad avviso della Sezione una maggiore accuratezza ed esaustività delle relazioni tecnico finanziarie, e dei relativi allegati esplicativi, a corredo dei progetti di legge e dei relativi emendamenti, anche sotto il profilo della corretta quantificazione degli oneri indotti e

dell'adeguatezza della disponibilità delle risorse utilizzabili per la copertura di interventi aggiuntivi, contribuirebbe a risolvere *ab initio* situazioni di dubbia compatibilità della legislazione regionale di spesa con il dettato costituzionale limitando, nel contempo, la possibilità che si concretizzino oneri non previsti.

Tali puntuali informazioni, esposte nelle relazioni e nei documenti esplicativi, devono altresì accompagnare anche le disposizioni legislative che invocano o implicano, ai fini della relativa copertura finanziaria, clausole di invarianza della spesa.

La Sezione ribadisce infine quanto espresso dalla Corte costituzionale in merito all'importanza che i moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci - di per sé poco idonei a illustrare la peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti e della rendicontazione di quanto realizzato - vengano integrati *"da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità"* al fine di evitare il rischio di un abuso della *"tecnicità contabile"* e di rappresentare in modo comprensibile *"le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate"* (Sent. Corte cost. n. 247/2017).

Tali necessità di conoscibilità, chiarezza, significatività e specificazione devono essere tenute in considerazione anche nei casi di copertura a mezzo di utilizzo di accantonamenti iscritti nei fondi speciali, fermo restando che, come sottolineato anche dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella già più volte ricordata deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR, resta precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità.

3. CONTENUTI ED ESITI GENERALI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI PROMULGATE NEL 2020.

3.1 Le leggi di spesa prese in considerazione.

In coerenza con quanto rappresentato nel paragrafo introduttivo, di seguito si espongono in primo luogo l'elenco delle leggi regionali promulgate nel 2020 e, a seguire, un prospetto che riassume le modalità di copertura relative all'esercizio 2020 delle ventisette leggi regionali promulgate¹⁹, alcune delle quali prive di espressi riflessi finanziari²⁰. A seguire, si espone un quadro riassuntivo, riferito al triennio 2020-2022, di tutti i mezzi di copertura indicati nelle stesse leggi.

Le leggi regionali promulgate nel 2020 sono le seguenti:

- Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1.
Semplifica FVG 2020.
- Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2.
Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.
- Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3.
Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4.
Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.
- Legge regionale 1° aprile 2020, n. 5.
Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6.

¹⁹ Rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 (l.r. n. 15/2020), la legge recante misure finanziarie intersettoriali (l.r. n. 22/2020), la legge recante misure finanziarie urgenti (l.r. n. 23/2020) e le tre leggi afferenti la programmazione 2020 (l.r. n. 25, n. 26 e n. 27 del 2020).

²⁰ Le leggi regionali n. 1, n. 8, n. 16 (approvazione rendiconto esercizio 2019), n. 19 e n. 20 del 2020, non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale.

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

- Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7.
Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.
- Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8.
Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.
- Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9.
Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.
- Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10.
Misure urgenti in materia di cultura e sport.
- Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11.
Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.
- Legge regionale 23 giugno 2020, n. 12.
Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema.
- Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13.
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisetoriale).
- Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14.
Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.
- Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15.

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

- Legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16.
Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019.
- Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17.
Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).
- Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.
- Legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19.
Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.
- Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20.
Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.
- Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21.
Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.
- Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22.

Misure finanziarie intersettoriali.

- Legge regionale 30 novembre 2020, n. 23.

Misure finanziarie urgenti.

- Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24.

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

- Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023

- Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26.

Legge di stabilità 2021.

- Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27.

Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023.

3.2 Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2020 e nel triennio 2020-2022.

La tabella che segue evidenzia in maniera sinottica i metodi di copertura delle leggi regionali approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel corso del 2020.

Tabella 4 – Oneri finanziari e copertura delle leggi regionali adottate nel 2020²¹

L.R.	ESER. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
N. 1 (Semplifica FVG 2020)	2020				0,00	La legge non comporta oneri finanziari.
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. 2 (Realizzaz. nuovi locali Questura di Trieste)	2020	1.500.000,00			1.500.000,00	Fondo speciale di parte capitale.
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
N. 3 (Prime misure urgenti emergenza Covid-19)	2020		11.500.000,00*		11.500.000,00	*trattasi nello specifico di prelievo dal fondo oneri per spese impreviste di parte corrente
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	
N. 4 (Interventi diffusione conoscenza dramma foibe e norme in materia di cultura)	2020	50.000,00			50.000,00	Fondo speciale di parte corrente.
	2021	50.000,00			50.000,00	
	2022	50.000,00			50.000,00	
	Totale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
N. 5	2020				0,00	

²¹ Rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 (l.r. n. 15/2020), la legge recante misure finanziarie intersettoriali (l.r. n. 22/2020), la legge recante misure finanziarie urgenti (l.r. n. 23/2020) e le tre leggi afferenti la programmazione 2021 (l.r. n. 25, n. 26 e n. 27 del 2020). Infine, si segnala che le leggi regionali n. 1, n. 8, n. 16 (approvazione rendiconto esercizio 2019), n. 19 e n. 20 del 2020, non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale.

L.R.	ESER. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
(Ulteriori misure urgenti emergenza Covid-19)	2021				0,00	La legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale (riprogrammazione e di fondi).
	2022				0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. 6 (Misure urgenti emergenza Covid-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie e riconosc. debiti fuori bilancio)	2020		20.330.000,00*		20.330.000,00	* di cui € 7.200.000 riguardano capitoli di fondi speciali, tuttavia, visto che vengono utilizzati per impinguare lo stanziamento del fondo di riserva per spese impreviste, anziché per le finalità cui erano preordinati, vengono considerati "storni".
	2021		100.000,00		100.000,00	
	2022		100.000,00		100.000,00	
	Totale	0,00	20.530.000,00	0,00	20.530.000,00	
N. 7 (Contributi interventi manutenz. reti stradali comunali)	2020		250.000,00*		250.000,00	* Trattasi di rimodulazioni di fondi.
	2021		200.000,00*		200.000,00	
	2022		1.000.000,00*		1.000.000,00	
	Totale	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	
N. 8 (Misure urgenti emergenza Covid-19 in materia di demanio marittimo e idrico)	2020				0,00	La legge non comporta oneri finanziari.
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. 9 (Disposiz. urgenti in materia di aut. locali, finanza locale, funz. pubblica,	2020		39.455.000,00*		39.455.000,00	* di cui 39 milioni sono riprogrammaz. di fondi. Si evidenzia che parte della copertura è
	2021		100.000,00		100.000,00	
	2022		435.000,00		435.000,00	

L.R.	ESER. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
formazione, lavoro, cooperaz., ricerca e innovaz., salute e disabilità e rifinanziam. L.R. 3/2020 a sostegno attiv. produttive)	Totale	0,00	39.990.000,00	0,00	39.990.000,00	realizzata attraverso storni e parte attraverso rimodulaz. di fondi.
N. 10 (Misure urgenti cultura e sport)	2020	108.000,00	1.098.000,00*		1.206.000,00	Fondo speciale di parte corrente. * di cui € 990.000,00 sono rimodulazioni di fondi.
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	108.000,00	1.098.000,00	0,00	1.206.000,00	
N. 11 (Ulteriori interventi a sostegno att. produttive)	2020		400.000,00*		400.000,00	* di cui € 260.000,00 sono rimodulazioni di fondi.
	2021				0,00	
	2022		1.005.352,80		1.005.352,80	
	Totale	0,00	1.405.352,80	0,00	1.405.352,80	
N. 12 (Disposiz. sostegno comparto eventi dal vivo e cinema)	2020		750.000,00*		750.000,00	* di cui € 150.000 sono rimodulazioni di fondi.
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
N. 13 (Legge regionale multisettor.)	2020	298.000,00	5.878.683,66*	4.845.000,00	11.021.683,66	Fondi speciali: per € 200.000 di parte corrente e per € 98.000 di parte capitale. * di cui € 396.683,66 sono rimodulazioni. ** di cui € 177.423,45 sono rimodulazioni. *** di cui € 171.000 sono rimodulazioni.
	2021		5.136.423,45**		5.136.423,45	
	2022		5.130.000,00***		5.130.000,00	
	Totale	298.000,00	16.145.107,11	4.845.000,00	21.288.107,11	

L.R.	ESER. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
N. 14 (Disposiz. in materia di paesaggio, urbanistica e di edilizia)	2020				0,00	La legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale (riprogrammazione e di fondi).
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. 16 (Rendiconto generale della Regione FVG es. 2019)	2020				0,00	La legge non comporta oneri finanziari.
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. 17 (Disposiz. regionali in materia di lavoro)	2020		5.000,00		5.000,00	* di cui € 200.000,00 sono rimodulazione di fondi.
	2021		300.000,00*		300.000,00	
	2022		300.000,00*		300.000,00	
	Totale	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	
N. 18 (Modif. alla l.r. n. 22/2014 e alla l.r. n. 15/2014 - interv. contrasto alla solitud.)	2020				0,00	La legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale (riprogrammazione e di fondi).
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. 19 (Norme urgenti per costituzione Comunità di montagna)	2020				0,00	La legge non comporta oneri finanziari.
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. 20 (Modif. disposiz. coordinam. finanza locale FVG e norme su concertaz. politiche di sviluppo)	2020				0,00	La legge non comporta oneri finanziari.
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.R.	ESER. ONERE	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		FONDO SPECIALE	STORNI DI SPESA	MAGGIORI ENTRATE		
N. 21 (Disciplina assegnaz. concessioni grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettr.)	2020				0,00	L'art. 2, c. 4, della legge ha natura programmatica e la sua attuazione è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.
	2021				0,00	
	2022				0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. 24 (Disposiz. in materia di istruzione e diritto allo studio)	2020				0,00	* di cui € 4.160.000,00 sono rimodulazioni
	2021		4.370.000,00*		4.370.000,00	
	2022		4.385.000,00*		4.385.000,00	
	Totale	0,00	8.755.000,00	0,00	8.755.000,00	
TOT. GEN.	TOT. 2020	1.956.000,00	79.666.683,66	4.845.000,00	86.467.683,66	
	TOT. 2021	50.000,00	10.206.423,45	0,00	10.256.423,45	
	TOT. 2022	50.000,00	12.355.352,80	0,00	12.405.352,8	
	Totale gen.	2.056.000,00	102.228.459,91	4.845.000,00	109.129.459,91	


Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 5 - Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2020 - quadro riassuntivo riferito al triennio 2020-2022 e raffronto negli anni

	2020	2021	2022	Totale	% 2020 - 2022	% 2019 - 2021	% 2018 - 2020	% 2017 - 2019	% 2016 - 2018
FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE	358.000,00	50.000,00	50.000,00	2.056.000,00	1,88	10,61	2,58	0,69	28,37
FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE	1.598.000,00	0,00	0,00						
STORNI DI SPESA	79.666.683,66	10.206.423,45	12.355.352,80	102.228.459,91	93,68	84,99	80,32	28,55	63,31
MAGGIORI ENTRATE	4.845.000,00	0,00	0,00	4.845.000,00	4,44	4,40	17,10	70,76	8,32
TOTALE	86.467.683,66	10.256.423,45	12.405.352,80	109.129.459,91	100	100	100	100	100


Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 6 - Totale coperture oneri previsti nel triennio 2020-2022



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 7 – Serie storica dei mezzi di copertura delle leggi regionali di settore adottate dal 2015 al 2020



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Dalle tabelle anzi esposte appare evidente come i maggiori oneri indotti a carico del bilancio 2020-2022 dalle leggi prese in considerazione, ammontanti a complessivi euro 109.129.459,91 nel triennio, sono stati coperti per la maggior parte attraverso lo storno di fondi da precedenti autorizzazioni di spesa (euro 102.228.459,91 nel triennio 2020-2022 pari al 93,68% del totale delle coperture), ivi comprese le rimodulazioni tra capitoli iscritti alle medesime Missioni, Programmi e Titoli. Preme evidenziare che nel computo dei citati storni sono stati ricompresi anche euro 7.200.000 formalmente afferenti prelievi da fondi speciali disposti con la l.r. n. 6/2020 che tuttavia, essendo stati utilizzati per impinguare lo stanziamento del fondo di riserva per spese impreviste anziché per le finalità cui erano preordinati (ovvero nuovi provvedimenti legislativi, provvedimenti legislativi in corso in materia di cooperazione e interventi di riordino di partecipazioni azionarie), sono stati considerati dal punto di vista sostanziale, ai fini della presente disamina, alla stessa stregua degli storni. Le restanti coperture delle leggi prese in considerazione, per il triennio 2020-2022, sono state operate in parte attraverso il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali

(complessivi euro 2.056.000,00 pari all'1,88% del totale delle coperture), in maggior misura afferenti alla parte capitale del bilancio (euro 1.598.000 nel triennio) e con limitato ricorso a quelli iscritti nella parte corrente del bilancio medesimo (euro 458.000,00)²² e in parte attraverso maggiori entrate previste, peraltro, nel solo esercizio 2020 (euro 4.845.000 pari al 4,44% del totale delle coperture).

Si rileva in proposito che si sono verificati casi in cui la copertura di oneri di parte capitale (l.r. n. 9/2020, l.r. n. 11/2020, l.r. n. 12/2020 e l.r. n. 13/2020) risulta realizzata a mezzo di storno di fondi da partite di parte corrente. Ciò non rappresenta una irregolarità, ma si ribadisce che costituisce un elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno (nella fattispecie l'entità delle riduzioni di stanziamenti di parte corrente per la copertura di oneri di parte capitale ammonta complessivamente a euro 1.390.000,00 per il 2020), alla sua ripetitività (di fatto la casistica riguarda quattro leggi regionali) e alla natura della spesa coperta.

Pare doveroso richiamare nuovamente quanto già espresso dalla Sezione nei precedenti referti sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali in merito alla qualità dell'azione programmatoria e alla gestione contabile della Regione²³.

Si osserva che l'ampio ricorso agli storni di risorse da precedenti autorizzazioni di spesa, che si conferma negli anni, anche con riferimento al finanziamento di nuove leggi e senza evidenziare le ragioni del mancato utilizzo di dette risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, lascia intuire che una siffatta metodologia di copertura corrisponda a una scelta sistematica. Tale modalità di copertura, peraltro del tutto legittima, presuppone però una "elasticità" nell'allocazione delle risorse in bilancio che non risulta affatto agevole valutare nei suoi aspetti tecnici e che, in carenza di informazioni dettagliate, genera incertezze in merito ai criteri con i quali viene operata la programmazione

²² A tale proposito va evidenziato che parte delle risorse prelevate nel 2020 da fondi speciali iscritti nella parte corrente del bilancio sono state destinate a coprire oneri di parte capitale, così come parte delle risorse prelevate da fondi speciali iscritti nella parte capitale del bilancio sono state destinate a coprire oneri di parte corrente. Si rimanda, per gli approfondimenti, alla successiva disamina relativa al riepilogo dei fondi autorizzati con il bilancio 2020-2022, nonché stanziati con leggi regionali promulgate nel 2020 (e relative variazioni di bilancio), contenente l'evidenza dei prelievi disposti nel corso del 2020 con le leggi regionali approvate in tale esercizio.

²³ In particolare, vedasi il capitolo 5 "Considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa regionale" - pag. 52 e seguenti - della Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, approvata con deliberazione n. FVG/32/2018/RQ di data 20 giugno 2018.

finanziaria. Pare inoltre opportuno ribadire che la copertura finanziaria a mezzo di storno di risorse provenienti dallo stanziamento di altro capitolo del bilancio, se per un verso può essere intesa come la modalità di copertura di più immediata attuazione gestionale e finanziaria, per altro verso, sotto il profilo operativo, a causa della sua interferenza con la pregressa programmazione finanziaria, richiederebbe un più ampio e oneroso dettaglio di verifica e di informazione nella corrispondente relazione tecnico-finanziaria.

Dalla disamina delle singole leggi prese in considerazione emerge inoltre un'elevata frequenza del rinvio alle risorse già stanziata in bilancio: nella maggior parte dei casi trattasi di norme per le quali viene attestata, nelle relazioni tecnico finanziarie, l'assenza di nuovi oneri ovvero invocata una clausola di neutralità finanziaria (l.r. n. 3, 5, 10, 13, 17 e 24 del 2020)²⁴.

Si torna ancora una volta a evidenziare che la mancata (o supposta mancata) previsione di oneri aggiuntivi, senza darne adeguata dimostrazione, non esclude che possano derivare, dalle norme introdotte, future o maggiori esigenze a legislazione vigente.

In altri casi di rimando agli stanziamenti già previsti, connessi alla riprogrammazione di fondi, le relazioni tecnico finanziarie correlate alle relative disposizioni di legge spesso non riportano adeguati elementi informativi circostanziati²⁵ che consentano di valutare gli effetti da essi derivanti e l'attendibilità di siffatta modalità di copertura (l.r. n. 11 e n. 14 del 2020).

Ulteriori casi peculiari in cui l'onere derivante dalle disposizioni della legge risulta finanziato nei limiti delle disponibilità delle dotazioni di alcune gestioni fuori bilancio (nello

²⁴ Si evidenzia che l'articolo 17 della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) al comma 6-bis prevede quanto segue: "6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria".

²⁵ Ad esempio, nel caso della l.r. n. 11/2020, l'art. 7, comma 1, lettera b) ha disposto che sono ammissibili a contributo per le attività di promozione turistica anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge risulta specificato che trattasi di norme soggette a clausola di neutralità finanziaria in quanto gli interventi individuati gravano sulle risorse già stanziata, concesse ed impegnate nell'esercizio 2019 (cap. nn. 9224, 9225 e 9243), o da concedersi nell'anno 2020 a valere sulle risorse stanziata per l'anno 2020 sul canale contributivo ex articolo 62 della l.r. n. 21/2016 (cap. 9224). La medesima relazione, tuttavia, non fornisce alcuna evidenza in merito alla quantificazione delle disponibilità esistenti nel bilancio per le finalità di cui trattasi. Altro esempio è costituito dalla l.r. n. 14 nell'ambito della quale è presente una disposizione, relativa all'istituzione del portale regionale denominato "SUE in rete", per la quale la correlata relazione tecnico finanziaria si limita a evidenziare il capitolo di bilancio sul quale sarebbero già esistenti le risorse utilizzabili (cap. 315) per far fronte all'onere, senza fornire ulteriori elementi di valutazione degli effetti derivanti dalla riprogrammazione di fondi.


specifico trattasi delle Sezioni anticrisi del Fondo di rotazione per il credito, del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo e del Fondo per lo sviluppo), senza che venga prevista una quantificazione del nuovo onere e senza che sia rinvenibile, ai fini della copertura finanziaria, un'adeguata dimostrazione dell'adeguatezza delle risorse assegnate alla medesima gestione fuori bilancio, si rinvencono nelle leggi regionali n. 3/2020, n. 5/2020 e n. 12/2020.

Si è già rilevato al punto 4. del precedente capitolo che la Sezione ha riscontrato nella legislazione regionale due interventi di natura meramente programmatica rispetto alle quali possono palesarsi profili di non piena rispondenza alle prescrizioni della legge di contabilità n. 196/2009 in materia di copertura finanziaria degli oneri:

- la legge regionale n. 13/2020 (disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore) la cui disciplina finanziaria relativa alla definizione del concorso finanziario della Regione volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità agli amministratori locali viene rimandata a una futura legge regionale;
- la legge regionale n. 21/2020 che prevede, nei casi di scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, o di decadenza o di revoca o di rinuncia alla concessione, che la Regione possa acquisire in proprietà i beni di cui all'art. 25 del R.D. n. 1775/1933 ritenuti funzionali rispetto alle opere, corrispondendo agli aventi diritto un compenso; anche tale disposizione ha natura programmatica e la sua attuazione viene finanziariamente subordinata all'allocazione di adeguate risorse finanziarie da disporre con una successive leggi regionali.


Le specifiche modalità di copertura previste nelle leggi adottate nel 2020, afferenti al bilancio del triennio 2020-2022, vengono espone nei grafici che seguono.

Tabella 8 - Percentuale mezzi di copertura leggi 2020 - triennio 2020-2022.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 9 - Mezzi di copertura oneri leggi 2020: distribuz. per singolo esercizio finanziario.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

3.2.1 L'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali nel triennio 2020-2022.

Nell'esercizio 2020, con riferimento al bilancio pluriennale 2020-2022, sono stati autorizzati complessivamente venti fondi speciali di cui tredici iscritti nella parte corrente e sette nella parte capitale. Nove dei suddetti venti fondi risultano autorizzati in sede di approvazione del bilancio, tuttavia non si rinvengono, nella nota integrativa allo stesso bilancio di previsione 2020-2021, informazioni specifiche in merito.

Lo stanziamento di un ulteriore fondo speciale è stato iscritto con una delibera della giunta regionale²⁶ a seguito dell'approvazione della delibera di preconsuntivo 2019. I restanti dieci fondi speciali sono stati autorizzati come segue: nove a seguito dell'approvazione di leggi aventi carattere finanziario (l.r. n. 22 e 23 del 2020) o di assestamento del bilancio (l.r. n. 15/2020) e un fondo a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 10/2020 recante misure urgenti in materia di cultura e sport.

Va evidenziato in via generale che i fondi speciali svolgono un ruolo strumentale "a servizio" (e in conseguenza dell'attività) della programmazione. Essi andrebbero pertanto determinati nei documenti di programmazione finanziaria e adeguatamente dettagliati nella nota integrativa al bilancio (e conseguenti aggiornamenti), anche ai fini della trasparenza e in aderenza ai principi che definiscono il medesimo bilancio quale "bene pubblico".

Con riferimento alla modalità di copertura attraverso il prelievo disposto dai fondi speciali²⁷, di seguito si espone il riepilogo dei fondi autorizzati con il bilancio 2020-2022 (come risultanti dal bilancio finanziario gestionale 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27.12.2019), nonché stanziati con leggi regionali promulgate nel 2020 (e relative variazioni di bilancio), unitamente all'evidenza dei prelievi disposti nel corso del 2020 con le leggi prese in considerazione.

Si rimanda, per gli elementi di dettaglio inerenti i fondi autorizzati, i prelievi, le variazioni in aumento e la disponibilità residua dei singoli fondi speciali, all'apposito paragrafo dell'Appendice allegata alla relazione.

²⁶ Variazione n. 2 al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2020. Con tale variazione è stata iscritta la quota accantonata, pari a € 1.500.000, del risultato di amministrazione sul fondo speciale in argomento a seguito approvazione della DGR di preconsuntivo 2019.

²⁷ La denominazione di cui all'articolo 17 della l.r. n. 21/2007 fa riferimento a "fondi globali" mentre l'articolo 49 del d.lgs. 118/2011 li qualifica "fondi speciali".

Tabella 10 – Riepilogo fondi speciali bilancio 2020-2022

	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	TOTALE TRIENNIO
Tot. fondi speciali autorizz. con il bil. prev. 2020-2022 (come da BFG) ²⁸	12.111.947,14	72.916.060,28	81.080.000	166.108.007,42
Nuovi fondi autorizz. con leggi del 2020 e variazi. aumentative 2020 sui fondi già autorizzati con il bil. prev.	230.094.908,50	134.687.126	350.000	365.132.034,5
Totale prelievi 2020	-82.476.488,57	-2.258.439,82	-258.439,82	-84.993.368,21
Totale fondi disponibili al 31.12.2020	159.730.367,07	205.344.746,46	81.171.560,18	446.246.673,71

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base del bilancio finanziario gestionale approvato con deliberazione G.R. n. 2283 del 27.12.2019 e delle variazioni al bilancio 2020-2022.

La tabella che segue ha lo scopo di evidenziare la percentuale di utilizzo dei fondi speciali complessivamente autorizzati nel bilancio 2020-2022 e la corrispondente percentuale relativa alla disponibilità residua al 31.12.2020 dei predetti fondi.

Tabella 11 – Utilizzo fondi speciali bilancio 2020-2022

	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	TOTALE TRIENNIO
Totale fondi speciali autorizzati nel bilancio 2020-2022	242.206.855,64	207.603.186,28	81.430.000,00	531.240.041,92
Totale prelievi disposti nel 2020	82.476.488,57	2.258.439,82	258.439,82	84.993.368,21
% PRELIEVI su fondi autorizzati	34,05%	1,09%	0,32%	16%
% disponibilità residua al 31.12.2020 dei fondi autorizzati	65,95%	98,91%	99,68%	84,00%

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo

Si osserva in proposito che le quote dei fondi speciali non utilizzate, entro il termine del relativo esercizio, attraverso i prelievi, costituiscono economie di spesa ai sensi dell'articolo 49, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011.

²⁸ Ivi compresi i fondi autorizzati con la variazione n. 2 al bil. di previsione di cui alla DGR n. 142/2020, con la quale è stato istituito il capitolo relativo al fondo speciale di parte capitale n. 970998 (Interventi a favore di amministrazioni statali per la realizzazione e riqualificazione di edifici - fondi regionali) a seguito dell'iscrizione della quota accantonata del risultato di amministrazione sul fondo speciale in conseguenza dell'approvazione della DGR di preconsuntivo 2019.

La situazione che emerge dai dati delle tabelle precedentemente esposte evidenzia, a fronte di stanziamenti iniziali nel bilancio di previsione di oltre 12 milioni di euro per l'esercizio 2020, un considerevole incremento – pari a oltre 230 milioni di euro - degli stanziamenti autorizzati nel corso dell'esercizio 2020. Tale aumento, se da un lato risulta verosimilmente correlato alla necessità di assicurare adeguati mezzi di copertura ai provvedimenti legislativi a carattere oneroso in corso di formazione, o che si presumeva fosse necessario approvare anche in conseguenza dalla pressante necessità di far fronte, attraverso misure finanziarie urgenti, alla grave emergenza epidemiologica che ha caratterizzato il 2020, dall'altro lato si pone in distonia con la limitata percentuale di utilizzo dei fondi medesimi nel corso del 2020 (appena il 34,05% con una disponibilità residua di fondi al 31.12.2020, sempre per l'esercizio 2020, pari a 159,7 milioni di euro).

Pur riconoscendo che i fondi speciali sono un elemento di flessibilità del bilancio, tanto più utili nel contesto emergenziale determinatosi per effetto della pandemia, la Sezione si interroga sulla piena rispondenza a principi di sana gestione finanziaria di un'eccessiva immobilizzazione di risorse in quanto comporta una sottrazione delle stesse ad altri impieghi, anche in una prospettiva triennale (la percentuale di utilizzo dei fondi complessivamente autorizzati nel triennio 2020-2022 scende al 16% se si considerano i prelievi previsti a valere sull'intero triennio di riferimento).

Va vieppiù evidenziato che, nel corso del 2020, alcuni prelievi effettuati dai fondi in argomento sono stati disposti (in parte) per impinguare stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale (si precisa che nei casi in cui i prelievi sono stati disposti con le leggi regionali n. 15/2020 e n. 22/2020 le medesime leggi hanno tuttavia provveduto contestualmente a effettuare variazioni in aumento degli stanziamenti dei medesimi fondi speciali). L'utilizzo non coerente con la destinazione originaria del fondo riguarda i prelievi a valere sui seguenti fondi speciali:

1. Fondo di parte corrente n. 970090 (nuovi provvedimenti legislativi) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale euro 753.065,52 (con le l.r. n. 22 e 23 del 2020);
2. Fondo di parte corrente n. 970091 (nuovi provvedimenti legislativi) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale complessivi euro 1.856.901,78 nel triennio (con le l.r. n. 15, 22 e 23 del 2020);

3. Fondo di parte corrente n. 970092 (provvedimenti legislativi in corso in materia di cooperazione) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale euro 5.500.000 (con la l.r. n. 23/2020);
4. Fondo di parte corrente n. 970019 (accantonamento per nuovi provvedimenti) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati (con la l.r. n. 15/2020) euro 21.643.401,00 per esigenze di parte capitale (tit. 2) ed euro 130.000,00 per finanziare spese per incremento di attività finanziarie (tit. 3);
5. Fondo di parte corrente n. 970025 (futuri interventi legislativi in materia di agricoltura) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale euro 127.036,23 (con la l.r. n. 22/2020);
6. Fondo di parte corrente n. 970088 (futuri interventi legislativi in materia di attività produttive) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale euro 50.000 (con la l.r. n. 15/2020);
7. Fondo di parte capitale n. 970093 (Nuovi provvedimenti legislativi - parte investimenti) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte corrente euro 1.740.605,91 a favore dei fondi speciali di parte corrente n. 970089 e 970020 (con le l.r. n. 22 e 23 del 2020);
8. Fondo di parte capitale n. 970087 (futuri interventi legislativi in materia di attività produttive - parte investimento) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte corrente euro 5.300.000,00 (con la l.r. n. 22/2020);
9. Fondo di parte capitale n. 970192 (interventi di riordino di partecipazioni azionarie) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte corrente euro 900.000,00 (con la l.r. n. 6/2020).

Il fenomeno anzidetto è stato riscontrato anche sul fronte delle variazioni aumentative apportate con leggi del 2020 ai fondi speciali in argomento; dall'esame delle variazioni per atto trasmesse dalla Regione risulta infatti che alcuni impinguamenti disposti nei confronti dei fondi in argomento sono stati attuati (in parte) attraverso lo storno di fondi da capitoli non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale. Trattasi delle variazioni a favore dei seguenti fondi speciali disposti con le leggi regionali evidenziate:

1. Fondo di parte corrente n. 970019 (accantonamento per nuovi provvedimenti) a favore del quale risultano, tra l'altro, stornati da partite di parte capitale (tit. 2) euro 13.928.882,60 con la l.r. n. 15/2020;
2. Fondo di parte corrente n. 970091 (nuovi provvedimenti legislativi) a favore del quale risultano, tra l'altro, stornati da partite di parte capitale (tit. 2) euro 336.188,96 con la l.r. n. 22/2020;
3. Fondo di parte corrente n. 970089 (interventi emergenza Covid) a favore del quale risultano, tra l'altro, stornati da partite di parte capitale (tit. 4) euro 1.015.400,00 con la l.r. 22/2020;
4. Fondo di parte corrente n. 970020 (ristoro soggetti conseguente a emergenza Covid) a favore del quale risultano, tra l'altro, stornati da partite di parte capitale (tit. 2 e tit. 4) euro 2.930.051,92 con la l.r. 23/2020.

Il dettaglio dei capitoli interessati dalle suddette movimentazioni non coerenti con la destinazione dei fondi a spesa corrente o in conto capitale è esposto nell'Appendice allegata alla relazione.

Sulla tematica in argomento si richiama l'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 che dispone che i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, vanno *“tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale”*.

Il prelievo dal fondo speciale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, tuttavia anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno evidenziato, nella relazione quadrimestrale sett.-dic. 2016 (delib. n. 2/2017), con riferimento all'utilizzo di stanziamenti di fondo speciale corrente per la copertura di oneri permanenti, che *“ferma rimanendo la valenza positiva dell'istituto del fondo speciale, va rilevato che un suo utilizzo per la copertura di oneri permanenti, pur non incontrando un divieto formale ad opera della legge di contabilità, comporta la conseguenza di un irrigidimento delle poste di bilancio, il che – a parità di condizioni – pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa”*. In merito a tale problematica, già peraltro riscontrata in sede di verifica delle coperture delle leggi di spesa approvate nel corso del 2018 e successivamente emersa anche in sede di verifica delle

coperture delle leggi di spesa approvate nel 2019, la Direzione centrale finanze, con nota prot. n. 15271 del 9 luglio 2019, aveva rappresentato che *“sussiste l’oggettiva difficoltà in fase di programmazione di attività legislativa a individuare, in una fase così prematura, la specifica tipologia di spesa che la legge intenderà finanziare”*. Pur nella costante consapevolezza dell’impatto che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha avuto sull’attività legislativa regionale del 2020, si ribadisce che quanto sopra rappresentato, unitamente al ripetersi della criticità negli anni che depono per una sistematicità dell’utilizzo dei fondi speciali slegato dalla loro destinazione alla parte corrente o alla parte capitale, costituisce un ulteriore sintomo di debolezza a carico della fase di programmazione finanziaria afferente la copertura delle nuove leggi di spesa, che viene a rilevare in maniera più pregnante laddove il fondo speciale risulta iscritto, non in sede di approvazione del bilancio di previsione bensì attraverso leggi regionali approvate in corso d’anno nel corso dello stesso esercizio nel quale viene disposto il prelievo per la copertura di spese “non coerenti” con la destinazione del medesimo fondo a oneri correnti ovvero di parte capitale (è il caso ad esempio del summenzionato fondo di parte corrente n. 970025 iscritto con la l.r. n. 15/2020 dal quale sono stati prelevati fondi con la l.r. n. 22 dello stesso anno destinati a coprire spese di parte capitale).

Più problematiche risultano le situazioni in cui sono stati interessati da prelevamenti fondi speciali costituiti per la spesa di parte capitale successivamente, in parte, stornati a favore di capitoli afferenti oneri di parte corrente. Tale fenomeno è stato rilevato a carico dei fondi speciali n. 970093 (nuovi provvedimenti legislativi), n. 970087 (futuri interventi legislativi in materia di attività produttive) e 970192 interventi di riordino di partecipazioni azionarie). Si evidenzia che il principio cardine comune concernente le modalità di copertura degli oneri consiste nel divieto di utilizzare accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente (art. 17, c. 1, lett. a), l. 196/2009).

4. I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON LEGGI DEL 2020 CHE TROVANO COPERTURA NEL BILANCIO 2020-2022.

4.1 Premessa metodologica sulla verifica della copertura finanziaria della spesa.

Il riconoscimento, attraverso la legge regionale, dei debiti fuori bilancio risponde alla necessità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio (e dei suoi equilibri) un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato (in via eccezionale) al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese e pertanto in difformità dalle norme giuscontabili che regolano il procedimento di spesa. Nell'ottica del presente referto, anche la spesa derivante dal recepimento in bilancio dei debiti sorti al di fuori di esso pone quindi il problema della verifica della sua copertura al fine delle valutazioni afferenti alla sua incidenza sugli equilibri di bilancio nonché delle valutazioni in merito alla presenza in bilancio di congrui accantonamenti. Per tale motivo e per la correlata esigenza di verificare le modalità attraverso le quali la copertura finanziaria viene assicurata, la relazione sulla copertura delle leggi di spesa adottate dalla Regione costituisce la sede per siffatte disamine. Va precisato che resta estraneo alle suddette valutazioni solamente il tema della quantificazione della spesa da coprire, il cui ammontare corrisponde all'entità del debito da riconoscere.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, nella propria deliberazione n. 27/2019 ha in proposito sottolineato, con specifico riferimento alla regolazione contabile dei debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, c. 1, del Tuel, che la finalità legata alla valutazione dell'incidenza degli oneri che si vanno ad assumere sugli equilibri di bilancio "*potrebbe essere frustrata*" laddove il riconoscimento del debito intervenga dopo il pagamento. La medesima Sezione ha altresì evidenziato che, in ogni caso, l'accantonamento

di somme in bilancio non esime “dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività”²⁹.

Con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, pare doveroso evidenziare che la nuova contabilità armonizzata ha introdotto degli istituti (obbligatori) funzionali a procedere tempestivamente al riconoscimento e finanziamento di detti debiti: trattasi in particolare del fondo rischi spese legali (fondo contenzioso) nonché del correlato monitoraggio dell’evoluzione delle passività da contenzioso cui l’ente è tenuto ai fini dell’eventuale adeguamento dell’accantonamento al fondo medesimo, la cui congruità va costantemente verificata.

Il punto 5.2 lettera h) dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede infatti quanto segue: *“h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una*

²⁹ Si ribadisce che la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell’art. 81, quarto comma, Cost., deve essere “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale”. Inoltre, “la forza espansiva dell’art. 81, quarto comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile” (Corte Cost. Sent. n. 192/2012).

quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinvii agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza”.

Il punto 9.2 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 stabilisce inoltre che gli accantonamenti per passività potenziali (fondi spese e rischi) confluiscono nella “quota accantonata” del risultato di amministrazione. Tali quote sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati; nel caso in cui venga accertato che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione viene liberata dal vincolo.

Sul fronte dell'impegno della spesa conseguente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dispone che *“l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”*³⁰. Sotto tale punto di vista i debiti fuori bilancio sono pertanto definibili quali *“obbligazioni perfezionate e scadute, ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell'art. 183 TUEL”*³¹.

Il citato articolo 73 del d.lgs. 118/2011 ha poi introdotto una specifica disciplina per i debiti fuori bilancio delle Regioni³². Detta norma ha, di fatto, riproposto il contenuto dell'articolo

³⁰ La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nella propria deliberazione n. 27/2019, ha ribadito l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione in bilancio prima dell'avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

³¹ Si veda la Sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti n. 11/2018/EL.

³² Il vigente art. 73 del d.lgs. 118/2011 prevede quanto segue:

“1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;

194 del Tuel³³ circa la tipologia di debiti fuori bilancio da riconoscere con legge e ha ribadito in modo puntuale la necessità del previo riconoscimento degli stessi prima di procedere al pagamento, senza introdurre deroghe o eccezioni³⁴. In merito al regime dei debiti fuori bilancio nella contabilità regionale si richiama il paragrafo 2.2 del Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla delibera di questa Sezione n. 46/2016.

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Si sottolinea che la facoltà di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) è stata estesa anche alla Giunta regionale per effetto dell'art. 38-ter, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 (con decorrenza 30 giugno 2019).

³³ Il vigente art. 194 del Tuel (d.lgs. n. 267/2000) prevede quanto segue:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse".

³⁴ Si veda in proposito la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 27/2019 che ha fornito specifica interpretazione riguardo alla regolamentazione contabile dei debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel.

In questa sede preme evidenziare che la sussistenza di debiti fuori bilancio può anche comportare, nel tempo, un'alterazione degli equilibri di bilancio³⁵.

L'importanza e la portata dell'impatto della tematica in argomento sulle risultanze contabili regionali hanno motivato la scelta di questa Sezione in merito all'inserimento della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio tra le procedure oggetto di controllo ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione (DAS) e di legittimità e regolarità delle relative operazioni per l'esercizio 2020³⁶.

I grafici che seguono evidenziano l'evoluzione della legislazione regionale di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio nel quadriennio 2017-2020.

Tabella 12 –Evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti nel quadriennio 2017-2020.

	Art. 73, c. 1, lett. a) d.lgs. 118/2011 (sent. esecutive)	% sul totale DFB art. 73, c. 1, lett. a) riconosciuti nell'anno	Art. 73, c. 1, lett. d) d.lgs. 118/2011 (proced. espropriative)	% sul totale DFB art. 73, c. 1, lett. d) riconosciuti nell'anno	Art. 73, c. 1, lett. e) d.lgs. 118/2011 (acq. beni e servizi in assenza del prevent. imp. di sp.)	% sul totale DFB art. 73, c. 1, lett. e) riconosciuti nell'anno	TOTALE COMPLESSIVO DFB RICONOSCIUTI
Anno 2017	€ 29.061,46	1,25%	€ 17.615,00	0,76%	€ 2.281.129,30	97,99%	€ 2.327.805,76
Anno 2018	€ 3.232.430,60	89,91%	€ 0,00	0,00%	€ 362.864,43	10,09%	€ 3.595.295,03
Anno 2019	€ 1.212.674,54	22,59%	€ 0,00	0,00%	€ 4.156.086,28	77,41%	€ 5.368.760,82
Anno 2020	€ 1.118.973,12	78,79%	€ 0,00	0,00%	€ 301.171,76	21,21%	€ 1.420.144,88

Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione di controllo sulla base della precedente relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nel 2019 dalla Regione FVG nonché delle singole leggi regionali emanate nel 2020.

³⁵ Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella relazione "Andamenti della gestione finanziaria degli Enti locali nel primo anno di applicazione della contabilità armonizzata" approvata con deliberazione n. 4/SEZAUT/2018/FRG)

³⁶ In aderenza al piano di lavoro, approvato con deliberazione n. 3 del 10 febbraio 2021, ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2020 (che prevede tra l'altro la verifica della regolarità di alcune preindividuate sequenze procedurali di natura contabile che attengono a istituti che incidono in modo significativo sulle risultanze del rendiconto), la Sezione ha inteso approfondire, con riferimento al rendiconto 2020, procedure contabili non oggetto di precedenti controlli e segnatamente quelle relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118/2011 (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa). Sono state a tal fine selezionate due operazioni inerenti rispettivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 6.542,00 (avvenuto con la l.r. n. 15/2020) relativo alla Convenzione n. 9784 dd. 23.02.2017 - attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata - e al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 14.591,20 (avvenuto con la l.r. n. 26/2020) relativo a un compenso professionale per la difesa in giudizio della Regione da parte di un professionista esterno. Per gli approfondimenti si rimanda alla Dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia e di legittimità delle relative operazioni per l'esercizio 2020 approvata da questa Sezione con delibera in data 16 giugno 2021.

Nel 2020, come già si è anticipato al punto 1.4, l'ammontare dei debiti fuori bilancio ha subito una positiva inversione di tendenza, registrando una riduzione percentuale del 73,55% rispetto al totale dei debiti riconosciuti nel 2019.

Quanto alle fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciuti va evidenziato che, se nel 2019 il fenomeno relativo al riconoscimento di tipologie di debiti fuori bilancio imputabili ad acquisti di beni e servizi senza la previsione del preventivo impegno di spesa ha oltrepassato i 4 milioni di euro (su complessivi € 5.368.760,82 riconosciuti nel 2019), nell'esercizio 2020 si assiste a una positiva inversione di tendenza con debiti fuori bilancio afferenti la tipologia di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011 riconosciuti in misura "appena" superiore a 300 mila euro (su complessivi € 1.420.144,88 riconosciuti nel 2020).

Anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 118/2011) riconosciuti nel 2020 si osserva una diminuzione, seppur lieve, dell'importo complessivamente riconosciuto per tale fattispecie rispetto all'esercizio precedente (€ 1.118.973,12 riconosciuti nel 2020 rispetto a € 1.212.674,54 riconosciuti nel 2019).


4.2 L'oggetto, la consistenza e la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio nel periodo 2020-2022.

Nel 2020 è stata riconosciuta, attraverso le leggi regionali n. 6/2020, 13/2020, 15/2020, 22/2020 e n. 26/2020 la legittimità di debiti fuori bilancio per complessivi € 1.420.144,88 di cui € 1.319.017,45 imputati all'esercizio 2020 ed € 101.127,43 imputati all'esercizio 2021.

Il riconoscimento di detti debiti concerne per € 1.118.973,12 (di cui € 1.097.693,67 riferiti al 2020 ed € 21.279,45 riferiti al 2021) la fattispecie di cui alla lettera a) dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (sentenze esecutive) e per € 301.171,76 (di cui € 221.323,78 relativi al 2020 ed € 79.847,98 relativi al 2021) la fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa).


Le tabelle che seguono espongono le diverse fattispecie di debiti fuori bilancio la cui legittimità è stata riconosciuta con legge regionale nel 2020 rispettivamente in termini complessivi e per singola legge regionale di riconoscimento.

Tabella 13 - Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2020.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 14 - Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2020 per legge regionale.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

La seguente tabella evidenzia tra l'altro, oltre agli importi e alle tipologie dei singoli debiti riconosciuti, l'esercizio di imputazione della spesa, la Missione, il Programma e il Titolo cui afferiscono le singole autorizzazioni di spesa, nonché le modalità di copertura utilizzate a fronte della spesa riconosciuta.

Tabella 15 - Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2020.

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118 del 2011)	Oggetto della spesa	Importo 2020	Importo 2021	Imp. 2022	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
1	6/2020	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	DGR n. 1897/2012 di conferimento incarico di difesa della Regione Aut. FVG nel giudizio avanti al Tar Lazio per annullamento D.M. 20.07.2012	5.174,04	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 665)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 664)
2	6/2020	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	DGR n. 502/2012 e DGR n. 368/2013	2.768,08	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 665)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 664)
3	6/2020	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza del Tribunale di Trieste n. 131/2018 pubblicata il 21.02.2018 nel giudizio R.G. 418/2018	1.961,19	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Applicazione quota accantonata avanzo
4	6/2020	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 804/2019	13.132,08	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Applicazione quota accantonata avanzo
5	6/2020	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza del Tribunale di Trieste n. 131/2018 pubblicata il 21.02.2018 nel giudizio R.G. 418/2018	11.994,18	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Applicazione quota accantonata avanzo

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2020

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118 del 2011)	Oggetto della spesa	Importo 2020	Importo 2021	Imp. 2022	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
6	6/2020	D.C. infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza n. 804/2019, pubblicata il 5.12.2019 Corte d'Appello - Tribunale di Trieste n. 131/2018	109.504,60	0,00	0,00	8-1-1 (cap. 8638)	Applicazione quota accantonata avanzo
7	6/2020	D.C. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza n. 645/2019 della Corte d'Appello di Trieste pubblicata il 23.12.2019	117,75	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 8592)	Applicazione quota accantonata avanzo
8	6/2020	D.C. Salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione civile - Controversie del lavoro n. 251/2019	206.268,97	0,00	0,00	13-1-1 (cap. 7586)	Applicazione quota accantonata avanzo
9	13/2020	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	rimborso spese attività gestione Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari	1.400	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 8456)	Rimodulaz. Da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 4406)
10	13/2020	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73 comma 1, lettera e)	servizio di recupero e soccorso fauna	19.520	0,00	0,00	16-2-1 (cap. 8457)	Rimodulaz. Da Miss. 16 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 6134)
11	13/2020	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73 comma 1, lettera e)	servizio di recupero e soccorso fauna	23.790	0,00	0,00	16-2-1 (cap. 8457)	Rimodulaz. Da Miss. 16 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 6134)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2020

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118 del 2011)	Oggetto della spesa	Importo 2020	Importo 2021	Imp. 2022	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
12	13/2020	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73 comma 1, lettera e)	servizio di recupero e soccorso fauna	16.000	0,00	0,00	16-2-1 (cap. 8457)	Rimodulaz. Da Miss. 16 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 6134)
13	13/2020	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73 comma 1, lettera e)	servizio di recupero e soccorso fauna	7.466,40	0,00	0,00	16-2-1 (cap. 8457)	Rimodulaz. Da Miss. 16 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 6134)
14	13/2020	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73 comma 1, lettera e)	servizio di recupero e soccorso fauna	32.330	0,00	0,00	16-2-1 (cap. 8457)	Rimodulaz. Da Miss. 16 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 6134)
15	13/2020	Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione	art. 73, comma 1, lettera e)	contratto di collaborazione coordinata e continuativa	6.177,26	6.423,45	0,00	12-3-1 (cap. 987 e 988)	Rimodulaz. Da Miss. 12 Prog. 3 Tit. 1 (cap. 235 e 236)
16	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9784 dd. 23.02.2017 - attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	7.506,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
17	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9784 dd. 23.02.2017 - Prima Cassa di Credito Cooperativo del FVG -attività di acquisizione delle domande	6.222,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2020

N.	L.R. di riconosc.	Struttura regole competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118 del 2011)	Oggetto della spesa	Importo 2020	Importo 2021	Imp. 2022	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
				di edilizia agevolata					
18	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9784 dd. 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	10.431,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
19	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9784 dd. 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	5.430,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
20	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9784 dd. 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	6.222,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
21	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9784 dd. 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	6.542,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
22	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9784 dd. 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	7.076,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2020

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118 del 2011)	Oggetto della spesa	Importo 2020	Importo 2021	Imp. 2022	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
23	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9784 dd. 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	5.795,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
24	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9784 DD. 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	6.222,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
25	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9792 dd 10.05.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	859,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
26	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9782 dd 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	21.411,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
27	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9783 dd.23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	20.140,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)
28	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9832 dd 18.05.2018-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	2.684,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulaz. Da Miss. 8 Prog. 2 Tit. 1 (cap. 3306)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2020

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118 del 2011)	Oggetto della spesa	Importo 2020	Importo 2021	Imp. 2022	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
29	15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 128/2019 dd. 8/3/2019 (importo complessivo 215.716,60 €) Risarcimento e rivalutazione monetaria	1.694,85	0,00	0,00	10-5-1 (cap. 8672)	Applicazione quota accantonata avanzo
				Interessi legali	77,47	0,00	0,00	10-5-1 (cap. 8677)	
				Interessi di mora	70.952,88	0,00	0,00	10-5-1 (cap. 8698)	
				Opere pubbliche	142.991,40	0,00	0,00	10-5-2 (cap. 8687)	
30	15/2020	D.C. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza n. 695 dd. 18/11/2019 del Giudice di Pace di Udine - interessi legali	63,63	0,00	0,00	16-1-1 (cap. 9234)	Rimodulaz. da Miss.16 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 6957)
31	15/2020	D.C. Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione	art. 73, comma 1, lettera e)	Commissione concorso	158,00	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 787)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 582)
32	15/2020	D.C. Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 234/2020, depositata in data 7.7.2020.	258.336,10	0,00	0,00	1-10-1 (cap. 790)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 10 Tit. 1 (cap. 3557)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2020

N.	L.R. di riconosc.	Struttura regole competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118 del 2011)	Oggetto della spesa	Importo 2020	Importo 2021	Imp. 2022	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
				Interessi di mora	17,34	0,00	0,00	1-10-1 (cap. 40)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 10 Tit. 1 (cap. 3557)
33	22/2020	D.C. salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza del Tribunale di Gorizia - sezione civile- Controversia del lavoro 73/2020	222.122,79	0,00	0,00	13-1-1 (cap. 7586)	Prelievo da Miss. 20 Prog. 3 Tit. 1 (fondo contenzioso - cap. 1002)
34	22/2020	D.C. attività produttive	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza TAR FVG 114/2014 Consiglio di Stato	58.458,44	0,00	0,00	7-1-1 (cap. 9379)	Prelievo da Miss. 20 Prog. 3 Tit. 1 (fondo contenzioso - cap. 1002)
35	26/2020	D.C. Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi	art. 73, comma 1, lettera e)	Spese Condominiali e gestione impianti dell'Ufficio tavolare di Pontebba.	0,00	16.152,99	0,00	1-3-1 (cap. 1142)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 3 Tit. 1
36	26/2020	D.C. risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettoni di presenza e rimb. spese- Organo collegiale	0,00	841,70	0,00	16-1-1 (cap. 10030)	Rimodulaz. da Miss. 16 Prog. 1 Tit. 1
37	26/2020	D.C. difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	art. 73, comma 1, lettera e)	Incentivi ex art. 11 LR 14/02 per Attività affidamento e realizzazione lavori pubblici	0,00	34.172,49	0,00	9-1-1 (cap. 10031)	Rimodulaz. da Miss. 9 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 2147)
38	26/2020	D.C. difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	art. 73, comma 1, lettera e)	Incentivi ex art. 11 LR 14/02 per Attività affidamento e realizzazione lavori pubblici	0,00	7.666,15	0,00	9-1-2 (cap. 10032)	Storno da Miss. 9 Prog. 1 Tit. 1 (cap. 2147)
39	26/2020	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza Corte di Appello di Trieste n. 193/2019	0,00	9.484,28	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 635)

N.	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118 del 2011)	Oggetto della spesa	Importo 2020	Importo 2021	Imp. 2022	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
40	26/2020	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza TAR FVG n. 11/2017	0,00	650,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 635)
41	26/2020	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	Compenso professionale	0,00	14.591,20	0,00	1-11-1 (cap. 665)	Rimodulaz. da Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 (cap. 635)
42	26/2020	D.C. salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza TAR Lazio (Sezione Terza Stralcio) n. 9170/2020	0,00	11.145,17	0,00	1-11-1 (cap. 20202)	Prelievo da Miss. 20 Prog. 3 Tit. 1 (fondo contenzioso - cap. 1002)
TOTALE					1.319.017,45	101.127,43	0,00		

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali e sulle delibere di variazione al bilancio 2020-2022.


La tabella che segue evidenzia la suddivisione dei debiti fuori bilancio per legge regionale che ne ha disposto il riconoscimento (e il finanziamento).

Tabella 16 - Debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2020 per esercizio di imputazione della spesa.

L.R. di riconoscimento debiti fuori bilancio	Importo 2020	Importo 2021	Importo 2022	TOTALE RICONOSCIUTO
L.R. N. 6/2020	350.920,89	0,00	0,00	350.920,89
L.R. N. 13/2020	106.683,66	6.423,45	0,00	113.107,11
L.R. N. 15/2020	580.831,67	0,00	0,00	580.831,67
L.R. N. 22/2020	280.581,23	0,00	0,00	280.581,23
L.R. N. 26/2020	0,00	94.703,98	0,00	94.703,98
TOTALE	1.319.017,45	101.127,43	0,0	1.420.144,88

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 17 - Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2020 per legge di riferimento e anno di imputazione spesa.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

Nello specifico si osserva che le leggi che hanno riconosciuto la legittimità della maggior parte dei debiti fuori bilancio ricondotti al “sistema bilancio” nel 2020 (ovvero oltre 1,2 milioni di euro) sono la legge n. 15 di assestamento del bilancio per gli anni 2020-2021, la legge n. 6 recante misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la legge n. 22 che ha introdotto misure finanziarie intersettoriali (cosiddetto “assestamento bis”) approvata il 6 novembre 2020. Le restanti due leggi regionali n. 13 (Legge regionale multisettoriale) e n. 26 (legge di stabilità regionale 2021) hanno provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio di importo decisamente più “modesto” (rispettivamente € 113.107,11 la l.r. n. 13/2020 ed € 94.703,98 la l.r. n. 26/2020).

Dal punto di vista delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciuti, dalle tabelle sopra riportate emerge che i debiti la cui legittimità è stata riconosciuta nel 2020 sono prevalentemente riconducibili a sentenze esecutive (complessivi € 1.118.973,12).

Con riferimento ai debiti fuori bilancio afferenti acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (complessivi € 301.171,76) i medesimi si riferiscono, per i maggiori importi, a: attività di gestione delle domande di edilizia agevolata da parte di

banche convenzionate (€ 106.540 imputati al 2020 riconosciuti con la l.r. 15/2020), servizio di recupero e soccorso fauna (€ 99.106,40 imputati al 2020 riconosciuti con la l.r. n. 13/2020), incentivi ex art. 11 l.r. n.14/2002 per attività affidamento e realizzazione lavori pubblici (€ 41.838,64 imputati al 2021 riconosciuti con la l.r. n. 26/2020), spese condominiali e di gestione degli impianti dell'Ufficio tavolare di Pontebba (€ 16.152,99 imputati al 2021 riconosciuti con la l.r. n. 26/2020), compenso professionale per pratiche dell'Avvocatura della Regione (€ 14.591,20 imputati al 2021 e riconosciuti con la l.r. n. 26/2020) e contratto di collaborazione coordinata e continuativa (e 12.600,71 di cui € 6.177,26 imputati al 2020 ed € 6.423,45 imputati al 2021, riconosciuti con la l.r. n. 13/2020). Ulteriori casistiche con importi (per singolo debito) meno significativi afferiscono, tra l'altro, a gettoni di presenza, rimborsi a commissioni di concorso, rimborso spese attività di gestione Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari e conferimenti incarichi da parte dell'Avvocatura della Regione (complessivi € 10.341,82 riconosciuti nel 2020)³⁷.

Quanto ai mezzi di copertura dei suddetti oneri ricondotti a bilancio attraverso la procedura di riconoscimento, per la maggior parte delle leggi che nell'anno 2020 hanno provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio si riscontra la fattispecie di clausole di copertura che genericamente imputano gli oneri a diminuzioni di spese o incrementi di entrate, contestualmente recate dal provvedimento, espone in tabelle riportanti le variazioni aumentative e diminutive a livello di Missione, Programma e Titolo, che non consentono la puntuale correlazione tra il singolo onere riconosciuto e lo storno/rimodulazione (è il caso delle leggi regionali n. 6, 15, 22 e 26 del 2020). Tale fenomeno, oltre a difettare sotto il profilo della trasparenza delle scelte relative al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla

³⁷ Nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2018 di cui alla delibera n. FVG/19/2019/PARI, la Sezione aveva riscontrato, in proposito, quanto segue: "La Direzione Centrale finanze e patrimonio, a seguito del Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, in esito all'istruttoria sui debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi nell'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 73 del D.lgs. 118/2011, ha di nuovo raccomandando alle Direzioni e alle strutture regionali, con nota prot. n. 17291 del 8.8.2018, il rispetto delle indicazioni fornite in tema di riconoscimento dei debiti fuori bilancio con le circolari n. 18 del 31.10.2016 e n. 3 del 25.7.2017. Relativamente alla fattispecie di cui alla lett. e) dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, al fine di evitare la violazione delle norme che presidiano il procedimento contabile di spesa, erano state impartite, anche in anni precedenti, precise istruzioni in merito alle tempistiche di assunzione dell'impegno. Tali raccomandazioni hanno senz'altro contribuito alla lodevole attività dell'Amministrazione Regionale volta alla diminuzione di acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, pur dovendosi ancora rilevare il ricorrente ricorso alla richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio per "gettoni di presenza" per la partecipazione a commissioni".

Con la Circolare n. 3/2019 la stessa Direzione centrale finanze ha fornito alle strutture regionali ulteriori chiarimenti relativi alla procedura di riconoscimento dei citati debiti fuori bilancio nonché alla documentazione da presentare a supporto della richiesta di riconoscimento.

decisione dell'organo legislativo, non consente di esprimere compiute valutazioni in merito alla bontà della copertura operata. Ciò anche considerata la carenza di specifiche informazioni in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide attraverso lo storno/rimodulazione, nonché in merito alle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, ovvero circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.

Quanto alle relazioni tecnico finanziarie a corredo delle norme di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio presenti nelle leggi approvate nel 2020, si evidenzia che, se si escludono i due debiti riconosciuti con la l.r. n. 22/2020 e uno dei debiti riconosciuti con la l.r. n. 26/2020 – per i quali le relazioni tecnico finanziarie risultano sufficientemente dettagliate sotto il punto di vista della quantificazione e della copertura dell'onere - non risultano, tra gli atti pubblicati nel sito web della Regione a corredo delle leggi di cui trattasi, relazioni esplicative degli oneri legati ai debiti fuori bilancio riconosciuti³⁸.

Si evidenzia che le procedure amministrative adottate dalla Regione ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, prevedono la presentazione alla Direzione centrale finanze, da parte delle strutture regionali interessate, di un modulo contenente le informazioni necessarie alla stesura della proposta di legge di riconoscimento (fattispecie del debito, generalità del creditore, fonte del debito, importo, estremi di imputazione del debito, fonti di copertura attivabili, dati contabili del capitolo di spesa sul quale adottare gli impegni relativi al debito da riconoscere); tale modello deve essere corredato da *“un'esauriente relazione contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione del debito e dei presupposti per il suo riconoscimento”*³⁹. Posto che le informazioni di cui trattasi rivestono un'importanza rilevante ai fini delle valutazioni sui debiti fuori bilancio da effettuarsi in sede consiliare, si ribadisce nuovamente l'opportunità della loro pubblicazione tra gli atti dell'iter legislativo riferito alla legge di riconoscimento

³⁸ Si ricorda che l'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia prevede che *“1. Tutti i progetti di legge sono corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture. Per gli strumenti della manovra di bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio la relazione è redatta con riferimento alla manovra complessiva. 2. Gli emendamenti sono corredati dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 1, redatta in forma semplificata”*.

³⁹ Circolare della Direzione centrale finanze e patrimonio n. 3 del 5 giugno 2019.

ovvero, quantomeno con riferimento ai dati contabilmente rilevanti ai fini della copertura, la necessità di darne adeguata e analitica evidenza nell'apposita relazione tecnico finanziaria (o nelle note agli emendamenti introduttivi dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti).


L'esame dei prospetti delle variazioni apportate al bilancio 2020-2022 ("movimenti per atto") trasmessi dalla Direzione centrale finanze della Regione con note prot. n. 4677 e 4678 del 1° aprile 2021 in ottemperanza alla richiesta della Sezione prot. n. 764 del 22.2.2021, unitamente all'esame del bilancio finanziario gestionale 2021 (per i debiti fuori bilancio imputati a tale esercizio) e alle relazioni tecnico finanziarie, laddove presenti, hanno consentito di "estrapolare" con sufficiente certezza le modalità di copertura degli oneri relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2020 con le già citate leggi regionali (il dettaglio della copertura per singola voce di debito risulta evidenziato nella Tabella "Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2020" esposta in precedenza).

Nello specifico si osserva che i debiti fuori bilancio afferenti la fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, ovvero le sentenze esecutive, pari a complessivi € 1.118.973,12 (€ 1.097.693,67 riferiti al 2020 ed € 21.279,45 riferiti al 2021), trovano copertura per € 291.726,40 (pari al 26,07%) attraverso il prelievo dal Fondo contenziosi iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 1002 relativo a spese per oneri di contenzioso non programmati di cui all'art. 46, comma 3 del d.lgs. 118/2011), per € 558.695,37 (pari al 49,93%) attraverso l'applicazione della quota accantonata dell'avanzo e per € 268.551,35 (pari al 24%) attraverso la rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione, Programma e Titolo. In particolare i capitoli interessati dalle citate rimodulazioni sono il n. 6957 relativo a spese per l'istituzione e la gestione del sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.Agri. FVG, il cap. n. 3557 relativo a spese per stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato (spesa obbligatoria), il cap. n. 635 relativo a spese legali a seguito di pronunciamenti giudiziari e arbitrari in relazione a contenziosi della Regione (peraltro spesa obbligatoria), tutti iscritti al Titolo 1 della spesa.

I debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2020 afferenti alla fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, ovvero le acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, pari a complessivi € 301.171,76 (imputati al periodo 2020-

2021), trovano copertura attraverso lo storno di fondi tra differenti Missioni, Programmi e Titoli (€ 7.666,15) o la rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione, Programma e Titolo (€ 293.505,61). In particolare, il capitolo interessato dallo storno è il cap. 2147 relativo a spese per manutenzione ordinaria di corsi d'acqua. I capitoli interessati dalle rimodulazioni, invece, sono, tra l'altro⁴⁰ il cap. 664 relativo a parcelle di avvocati esterni incaricati della difesa in giudizio della Regione, il cap. 4406 relativo al rimborso alla banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia delle spese annuali per l'attività di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, il cap. 6134 relativo agli oneri inerenti al recupero e al soccorso della fauna in difficoltà, il cap. 235 e il cap. 236 relativi al programma Interreg-Europe 2014-2020 progetto Itaca, il cap. 3306 relativo al rimborso forfettario al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa e agli altri istituti bancari convenzionati per l'attività di gestione delle domande di edilizia agevolata, il cap. 582 relativo a spese per il funzionamento di Consigli Comitati, Collegi e Commissioni, il cap. 2147 relativo alle spese per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e il cap. 635 relativo a spese legali a seguito di pronunciamenti giudiziari e arbitrali in relazione a contenziosi della Regione (spesa obbligatoria). Tutti i citati capitoli interessati dagli storni/rimodulazioni sono iscritti al titolo 1 della spesa.

Tabella 18 - Modalità di copertura oneri relativi a debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2020 per fattispecie di debito.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle variazioni al bilancio (movimenti per atto) trasmesse dalla Direz. centrale finanze con note prot. n. 4677 e 4678 del 1° aprile 2021.

⁴⁰ I file delle variazioni al bilancio 2020-2022 "movimenti per atto" trasmessi dalla Direzione centrale finanze con note prot. n. 4677 e 4678 del 1° aprile 2021 non riportano i prospetti relativi alle variazioni apportate a seguito della l.r. n. 26/2020 (legge di stabilità 2021); pertanto, non è stato possibile reperire il numero di tutti i capitoli da cui sono stati stornati i fondi per assicurare la copertura degli oneri relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti con detta legge regionale.

INDICE

1. LA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2020: QUADRO DI SINTESI.....	4
1.1 Premessa.....	4
1.2 Gli interventi legislativi adottati nel 2020 recanti misure per far fronte all'emergenza sanitaria e la prospettiva di "ripartenza" economica e sociale della Regione.....	6
1.3 Il rilievo finanziario degli interventi legislativi.....	9
1.4 La riduzione dei debiti fuori bilancio.....	11
2. ESITI SPECIFICI DEL CONTROLLO.....	12
2.1 Le problematiche riscontrate.....	12
2.1.1 Ampliamento, attraverso modifiche alla legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari di interventi, ovvero degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate, senza una corrispondente ridotazione delle risorse stanziare a bilancio e problematicità del ricorso alla formula di stile della neutralità finanziaria di tali interventi normativi.....	12
2.1.2 Ricorso allo storno/rimodulazione di pregresse autorizzazioni di spesa come strumento di copertura, con conseguente ricaduta sull'idoneità delle risorse residue a realizzare le iniziative originariamente finanziate, ovvero sulla reale adeguatezza della correlata programmazione effettuata a suo tempo.....	19
2.1.3 Finanziamento di nuovi interventi previsti dalla legge a carico di gestioni fuori bilancio.....	20
2.1.4 Effettiva natura meramente programmatica di taluni interventi e possibili effetti sul bilancio.....	22
2.1.5 Laconicità-tecnicismo delle relazioni tecnico-finanziarie e della rappresentazione contabile di rango legislativo con effetti negativi sulla comprensibilità del bilancio.....	23
2.1.6 Aspetti incidenti sulla qualità della programmazione finanziaria (già evidenziati nei precedenti referti in materia di copertura finanziaria delle spese).....	28
2.2 Le deduzioni della Regione sulle problematiche riscontrate e gli esiti del contraddittorio.....	30

3. CONTENUTI ED ESITI GENERALI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI PROMULGATE NEL 2020.	34
3.1 Le leggi di spesa prese in considerazione.	34
3.2 Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2020 e nel triennio 2020-2022.	38
3.2.1 L'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali nel triennio 2020-2022.	49
4. I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON LEGGI DEL 2020 CHE TROVANO COPERTURA NEL BILANCIO 2020-2022.	55
4.1 Premessa metodologica sulla verifica della copertura finanziaria della spesa.	55
4.2 L'oggetto, la consistenza e la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio nel periodo 2020-2022.	60

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Nuovi oneri previsti nelle leggi approvate nel triennio 2018-2020	10
Tabella 2 – Trend oneri (e relative coperture) previsti nelle leggi approvate.	10
Tabella 3 – Sintesi grafica evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni 2017-2020.	11
Tabella 4 – Oneri finanziari e copertura delle leggi regionali adottate nel 2020	38
Tabella 5 – Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2020 – quadro riassuntivo riferito al triennio 2020-2022 e raffronto negli anni.	43
Tabella 6 – Totale coperture oneri previsti nel triennio 2020-2022.	43
Tabella 7 – Serie storica dei mezzi di copertura delle leggi regionali di settore.	44
Tabella 8 – Percentuale mezzi di copertura leggi 2020 – triennio 2020-2022.	48
Tabella 9 – Mezzi di copertura oneri leggi 2020: distribuz. per singolo esercizio finanziario.	48
Tabella 10 – Riepilogo fondi speciali bilancio 2020-2022	50
Tabella 11 – Utilizzo fondi speciali bilancio 2020-2022	50
Tabella 12 – Evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti nel quadriennio 2017-2020.	59
Tabella 13 – Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2020.	61
Tabella 14 – Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2020 per legge regionale.	61
Tabella 15 – Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2020.	62

Tabella 16 - Debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2020 per esercizio di imputazione della spesa.	69
Tabella 17 - Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2020 per legge di riferimento e anno di imputazione spesa.....	70
Tabella 18 - Modalità di copertura oneri relativi a debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2020 per fattispecie di debito.	74

L'istruttoria e l'editing sono stati curati dalla dott.ssa Barbara RIZZI.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2020
DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI.**

APPENDICE: DISAMINA DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI DI SPESA
APPROVATE NEL 2020



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
NEL 2020 DALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA E SULLE
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI.**

APPENDICE: DISAMINA DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI DI SPESA
APPROVATE NEL 2020

1. ESITI DEL CONTROLLO.

1.1 Osservazioni della Sezione sulle specifiche risultanze.

Nella tabella che segue vengono esposte, per singola legge regionale esaminata, le criticità e le problematiche emerse a seguito del controllo, nonché le osservazioni sulle specifiche risultanze svolte sulla base dei principi di riferimento evidenziati.

Tabella 1 – Sintesi criticità e problematiche emerse a seguito del controllo

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 1	Legge priva di oneri.	
n. 2	<p>Gli oneri trovano copertura a mezzo prelevamento dal fondo speciale destinato a interventi a favore di amministrazioni statali per la realizzazione e riqualificazione di edifici (capitolo 970998) iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2020-2022.</p> <p>L'importo del prelievo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2019 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del d.lgs. 118/2011.</p> <p>La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, oltre a presentare diversi punti discordanti in merito allo sviluppo temporale dei citati oneri e alla relativa modalità di copertura, non fornisce alcuna attestazione in merito alla disponibilità delle risorse accantonate sul capitolo di fondo speciale e alla somma che residua sullo stesso a seguito del prelievo di cui trattasi.</p> <p>Si osserva che al 31.12.2020 sul capitolo 8267 sul quale sono stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge (art. 3, c. 1), dal bilancio finanziario gestionale risulta, con riferimento all'esercizio 2020, uno stanziamento consolidato pari a zero. Pur preso atto che i citati fondi stanziati con la l.r. n. 2/2020 sono stati stornati per effetto della l.r. n. 22/2020 a favore del fondo speciale n. 970020 istituito al fine di introdurre ulteriori ristori in favore delle attività produttive colpite dagli effetti delle misure di contenimento previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dell'esercizio sul quale è stata prevista la spesa in argomento.</p>	<p>Il prelievo dal fondo globale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 3	<p>L'identificazione, in capo ad alcune norme della legge (art. 4, comma 1 e comma 5) e attraverso le RTF, di clausole di neutralità finanziaria parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso le modifiche introdotte alle linee di finanziamento previgenti, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare le richieste di finanziamento. Si evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura.</p> <p>Dichiarata assenza di oneri diretti a carico del bilancio regionale a fronte di alcuni interventi previsti dalla legge (art. 2) che gravano sulle gestioni fuori bilancio (Sezioni anticrisi del Fondo di rotazione per il credito).</p>	<p>L'affermazione della neutralità finanziaria di una disposizione che amplia il numero dei possibili beneficiari del finanziamento previsto dalla norma o è inveritiera o deprime negativamente per l'attendibilità delle originarie previsioni di spesa.</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (Sent. Corte Cost. n. 30/1959). Si ribadisce inoltre quanto già rilevato nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10 luglio 2019 ovvero <i>"Con riferimento alle casistiche che prevedono nuovi oneri a carico delle gestioni fuori bilancio e alla luce del principio della trasparenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (SSRRCO 4/2019) hanno rilevato che spesso non c'è contezza dell'ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte lasciata invariata. Ne consegue che di frequente la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta ad adjuvandum il fatto che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle disponibilità"</i>.</p>
n. 4	<p>Laconicità della relazione tecnico finanziaria: problematiche attinenti l'accurata e ponderata quantificazione degli oneri.</p> <p>Si evidenzia inoltre che, al 31.12.2020, su alcuni capitoli (cap. 8294 e 8295) sui quali sono stati stanziati i fondi relativi a nuovi oneri introdotti dalla legge (art. 6, commi 2 e 3), dal bilancio finanziario gestionale con riferimento all'esercizio 2020 risulta uno stanziamento consolidato pari a zero. Pur considerate le condizioni di urgenza che hanno determinato l'introduzione del provvedimento in argomento, conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, da quanto anzi evidenziato conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale e sulla qualità della programmazione.</p>	

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 5	<p>L'identificazione, in capo ad alcune norme della legge (art. 10 c. 4) e attraverso le RTF, di clausole di neutralità finanziaria parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso le modifiche introdotte alle linee di finanziamento previgenti, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare le richieste di finanziamento. Si evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura.</p> <p>L'interpretazione di invarianza delle risorse già stanziare, per il rimborso a enti delegatari di funzioni concernenti la concessione di contributi, desta perplessità a fronte dell'ampliamento degli adempimenti da svolgersi per l'esercizio delle funzioni delegate (art. 10, comma 3).</p> <p>La legge dispone tra l'altro (art. 12) l'attivazione di un programma di interventi straordinari (Programma anticrisi Covid-19); a fronte di detti interventi, in sede di prima attuazione, vengono utilizzate le disponibilità finanziarie in dotazione al Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo di cui alla l.r. n. 80/1982 (gestione fuori bilancio).</p>	<p>L'affermazione della neutralità finanziaria di una disposizione che amplia il numero dei possibili beneficiari del finanziamento previsto dalla norma o è inveritiera o depone negativamente per l'attendibilità delle originarie previsioni di spesa.</p> <p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve, inoltre, necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p> <p>Si ribadisce nuovamente quanto già rilevato nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10 luglio 2019 ovvero <i>"Con riferimento alle casistiche che prevedono nuovi oneri a carico delle gestioni fuori bilancio e alla luce del principio della trasparenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (SSRRCO 4/2019) hanno rilevato che spesso non c'è contezza dell'ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte lasciata invariata. Ne consegue che di frequente la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta ad adjuvandum il fatto che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle disponibilità"</i>.</p>
n. 6	<p>Il rifinanziamento (impinguamento) del fondo di riserva per le spese impreviste (in conseguenza dell'emergenza Covid-19) avviene a mezzo di una tabella allegata alla legge e preordinata a sintetizzare, al livello previsto dalla legge, gli esiti del procedimento contabile che a mezzo di variazioni al bilancio hanno condotto allo stanziamento di spesa di cui si tratta. Tale rappresentazione contabile di rango legislativo, tuttavia, pur essendo coerente con le disposizioni</p>	<p>La Consulta ha più volte ribadito (in particolare si veda le Sentenze n. 247/2017 e n. 184/2016) la necessità che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più complessa interpretazione e attuazione, dovendosi prevenire il rischio di un abuso della "tecnicità contabile". La necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi deve infatti sempre corredare la tecnicità degli enunciati, per rappresentare in modo comprensibile le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>di cui al d.lgs. n. 118/2011, non consente una lettura chiara, trasparente e leggibile del bilancio inteso come bene pubblico, come auspicato dalla Corte costituzionale. Si osserva altresì che la variazione di cui trattasi prevede, oltre al citato aumento dello stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste, la diminuzione di stanziamenti previsti in parte al titolo 1 della spesa e in parte al titolo 2 della spesa (euro 6.872.540). Si evidenzia in proposito che alcuni degli stanziamenti oggetto di riduzione - in alcuni casi anche di importo consistente - riguardano spese obbligatorie (i cui originari stanziamenti dovrebbero essere, teoricamente, meno "stornabili") e spese ripartite a carattere pluriennale.</p>	<p>gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate.</p>
n. 7	<p>La copertura avviene mediante rimodulazione da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sulle unità di bilancio successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.</p> <p>Va inoltre evidenziato che l'importo residuo indicato come "disponibile", con riferimento all'unità di bilancio interessata dallo storno, non risulta coerente (lo scostamento è di importo rilevante) con lo stanziamento del capitolo oggetto di storno di fondi, come aggiornato alla corrispondente variazione contabile diminutiva (variazione disposta con la delibera di Giunta regionale n. 755 del 22.5.2020 a seguito della promulgazione della legge in argomento).</p> <p>Si osserva altresì che al 31.12.2020 sui capitoli (cap. 8584 e cap. 8585) sui quali sono stati stanziati i fondi relativi ai nuovi oneri introdotti dalla legge (art. 4, comma 1), dal bilancio finanziario gestionale risulta, con riferimento all'esercizio 2020, uno stanziamento consolidato pari a zero. Ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa e sulla qualità della programmazione.</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. Corte Cost. n. 115/2012).</p> <p>Quanto ai contenuti informativi relativi alle somme che residuano sui capitoli oggetto di storno/prelievo, si osserva che già in passato (si veda pag. 21 della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione FVG e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10.7.2019) gli uffici del Consiglio regionale avevano precisato, con riferimento all'osservazione secondo cui, in alcuni casi, la somma che residuava sui capitoli successivamente allo storno non era coerente con lo stanziamento del medesimo capitolo come aggiornato alla corrispondente variazione contabile diminutiva, che un tanto conseguiva al fatto che <i>"la disponibilità dei capitoli è in stretta relazione con la data di presentazione dell'emendamento e della relativa RTF e, pertanto, potrebbe non essere corrispondente al momento della variazione contabile disposta con DGR in esecuzione al disposto normativo"</i>.</p>
n. 8	Legge priva di oneri.	
n. 9	La copertura di oneri di parte capitale (art. art. 18 c. 2 e 3) si realizza a mezzo storno da partite di parte corrente.	L'irrigidimento delle poste di bilancio, a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta (nel caso di specie trattasi di complessivi euro 440.000).</p> <p>Si evidenzia inoltre che i fondi stornati provengono da un capitolo inerente spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1682 - spese ripartite a carattere pluriennale - oneri derivanti da convenzione con Cassa DD.PP.).</p> <p>Disposizioni contenenti, di fatto, clausole di neutralità finanziaria (art. 13 e art. 15) per le quali nelle RTF non risultano esplicitati adeguati elementi informativi circostanziati che consentano di valutare l'attendibilità di siffatta copertura. L'ampliamento di taluni interventi regionali avviene con le risorse già stanziare nel bilancio regionale per finanziare gli interventi originari. Ciò potrebbe determinare (di fatto) a posteriori problemi di incoerenza del tetto di spesa originariamente previsto rispetto all'ampiezza dell'intervento.</p> <p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016, interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria specificando che le medesime relazioni devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p> <p>La destinazione di fondi già previsti per finalità diverse da quelle originarie (riprogrammazione di fondi di cui all'artt. 18, c. 9 e 10) trova la propria rappresentazione contabile in una tabella, allegata alla legge, al livello di Missione, Programma e Titolo di bilancio.</p> <p>Tale rappresentazione contabile di rango legislativo, tuttavia, pur essendo coerente con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, non pare orientata a favorire una conoscenza diffusa delle riprogrammazioni dei fondi operate: anzi, depone per una conoscenza riservata ai tecnici/contabili. Una rappresentazione maggiormente dettagliata, ovvero con l'evidenza dei capitoli interessati dagli storni/rimodulazioni, si rinviene in allegato agli emendamenti di Commissione. Si osserva altresì che la variazione di cui trattasi prevede, oltre</p>	<p>gran parte sulla riduzione della spesa (delibera Sez. Riunite n. 2/2017).</p> <p>Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. Sent. n. 181/2013). Inoltre, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. (Sent. Corte Cost. 115/2012).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p> <p>Si ribadisce che la Corte costituzionale ha più volte rappresentato l'esigenza secondo cui la natura di bene pubblico del bilancio regionale richiede che esso sia in grado di trasmettere informazioni chiare, trasparenti e leggibili (in particolare sentenze 247/2017 e 184/2016). La necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi deve infatti sempre corredate la tecnicità degli enunciati, per rappresentare in modo comprensibile le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate.</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	all'aumento degli stanziamenti dei capitoli 18458 (finanziamento straordinario Covid-19) e 11800 (ristoro Tari, Tosap o Cosap) iscritti al titolo 1 della spesa, la diminuzione di stanziamenti previsti in parte al titolo 1 della spesa e in parte ai titoli 2 (euro 28.542.701,59) e 3 (euro 300.000) della spesa.	
n. 10	L'identificazione, in capo ad alcune norme della legge (art. 4, comma 1 e, indirettamente, art. 9) e attraverso le RTF, di clausole di neutralità finanziaria parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso le modifiche introdotte alle linee di finanziamento previgenti, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare le richieste di finanziamento. Si evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura.	L'affermazione della neutralità finanziaria di una disposizione che amplia il numero dei possibili beneficiari del finanziamento previsto dalla norma o è inveritiera o depone negativamente per l'attendibilità delle originarie previsioni di spesa.
n. 11	<p>La copertura di oneri di parte capitale (art. 15 c. 1 e 10) si realizza a mezzo storno da partite di parte corrente.</p> <p>Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta (nel caso di specie trattasi di complessivi euro 100.000).</p> <p>Disposizioni contenenti, di fatto, clausole di neutralità finanziaria (art. 7, comma 1, lett. a) e b) e art. 4, comma 1) per le quali nelle RTF non risultano esplicitati adeguati elementi informativi circostanziati che consentano di valutare l'attendibilità di siffatta copertura ovvero detti elementi risultano insufficienti.</p> <p>L'ampliamento di taluni interventi regionali avviene con le risorse già stanziate nel bilancio regionale per finanziare gli interventi originari ovvero con l'impiego di fondi europei. Ciò potrebbe determinare (di fatto) a posteriori problemi di incoerenza del tetto di spesa originariamente previsto rispetto all'ampiezza dell'intervento.</p> <p>Con riferimento al rimando allo stanziamento dei fondi europei 2014-2020, si osserva che la copertura della spesa di cui trattasi, peraltro non quantificata, debba necessariamente essere accompagnata da un'adeguata dimostrazione della capienza/sufficienza dei fondi in argomento.</p> <p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016, interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni</p>	<p>L'irrigidimento delle poste di bilancio, a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa (delibera Sez. Riunite n. 2/2017).</p> <p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l.r. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (Sent. n. 181/2013).</p> <p>Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. Sent. n. 181/2013).</p> <p>Inoltre, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. (Sent. Corte Cost. 115/2012).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria specificando che le medesime relazioni devono riportare “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”.</p> <p>Con riferimento alla dichiarata assenza di oneri a fronte della costituzione del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale (art. 4, comma 1), si evidenzia che detta assenza è stata specificatamente dichiarata solo a posteriori, ovvero con la deliberazione della Giunta regionale cui è stata demandata la disciplina delle finalità, della composizione e del funzionamento del citato Tavolo permanente. In detta deliberazione è stato infatti dato atto che <i>“non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale in quanto la partecipazione al Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale non prevede alcun rimborso spese o gettone di presenza”</i>. Non pare dunque sufficientemente esaustivo, al fine di asserire l’assenza di oneri in sede di emissione del provvedimento, quanto specificato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge.</p> <p>Si osserva infine che al 31.12.2020 sul capitolo 8757 sul quale sono stati stanziati i fondi relativi a nuovi oneri introdotti dalla legge (art. 15, c. 6), dal bilancio finanziario gestionale risulta, con riferimento all’esercizio 2020, uno stanziamento consolidato pari a zero. Pur preso atto che i citati fondi stanziati con la l.r. in esame sono stati stornati, per effetto del DRAG n. 5249 del 16.11.2020, in favore di un capitolo concernente il finanziamento straordinario al CATTFVG in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ne conseguono perplessità sull’attendibilità della quantificazione della spesa nonché sull’attendibilità della programmazione. Ciò soprattutto tenuto conto che la spesa in argomento (pari a 10 mila euro) concerneva un contributo, a beneficio del Consorzio di sviluppo economico del Friuli, per sostenere gli oneri derivanti da un’assunzione di personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’Aussa Corno in liquidazione.</p>	<p>La mancanza o l’esistenza di un onere si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto di essa (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>

n. 12

La copertura avviene mediante rimodulazione e storno da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sui capitoli successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.

Si osserva altresì che al 31.12.2020 sul capitolo 9325 sul quale sono stati stanziati i fondi relativi a nuovi oneri introdotti dalla legge (art. 3, comma 3), dal bilancio finanziario gestionale risulta, con riferimento all'esercizio 2020, uno stanziamento consolidato pari a zero (fondi stornati con la l.r. 15/2020 a favore del cap. 9604 concernente il fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario). Ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa e sulla qualità della programmazione.

La copertura di oneri di parte capitale (art. 3 c. 3 e 4) si realizza, in parte, a mezzo storno da partite di parte corrente. Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta (nel caso di specie trattasi di complessivi euro 350.000).

Dichiarata assenza di oneri diretti a carico del bilancio regionale a fronte di alcuni interventi previsti dalla legge (art. 2, c. 3) che gravano su una gestione fuori bilancio (Fondo per lo sviluppo).

La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. Corte Cost. n. 115/2012).

L'irrigidimento delle poste di bilancio, a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa (delibera Sez. Riunite n. 2/2017).

La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).

Si ribadisce, inoltre, quanto già rilevato nella deliberazione di questa Sezione n. FVG/18/2019/RQ del 10 luglio 2019 ovvero "Con riferimento alle casistiche che prevedono nuovi oneri a carico delle gestioni fuori bilancio e alla luce del principio della trasparenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (SSRRCO 4/2019) hanno rilevato che spesso non c'è contezza dell'ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte lasciata invariata. Ne consegue che di frequente la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta *ad adjuvandum* il fatto che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle disponibilità".

n. 13

Si osserva che parte della nuova spesa stanziata, a fronte del previsto incremento della dotazione organica del personale regionale (art. 115 c. 2 e c. 33), a valere sulla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 negli anni 2021 e 2022 sul capitolo 3570 (nello specifico 90 mila euro per ciascuno dei suddetti anni) relativo alle spese per i compensi per lavoro straordinario al personale regionale e comandato nonché per i compensi incentivanti la produttività dei dipendenti regionali, viene interamente stornata dal medesimo capitolo di spesa per assicurare la copertura di un ulteriore nuovo onere (nello specifico 120 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) stanziato, sempre per effetto dell'incremento della citata dotazione organica, sul cap. 3557 relativo alle spese per stipendi e altri assegni fissi al personale regionale e comandato. Ne conseguono perplessità sulla qualità della programmazione.

Parte degli interventi previsti dalla legge hanno natura programmatica (art. 17, c. 2). Rimando definizione concorso finanziario a futura legge regionale.

La copertura di alcuni nuovi oneri previsti dalla legge avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sulle unità di bilancio successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.

Va inoltre evidenziato che in alcuni casi (art. 22 e art. 115 c. 3; art. 52 c. 1 e art. 115 c. 11 e 37) l'importo residuo indicato come "disponibile", con riferimento all'unità di bilancio interessata dallo storno o dal prelievo, non risulta coerente (lo scostamento è di importo rilevante) con lo stanziamento del capitolo oggetto di storno/prelievo di fondi, come aggiornato alla corrispondente variazione contabile diminutiva

Art. 38 D.lgs. n. 118/2011

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. Corte Cost. n. 115/2012).

Quanto ai contenuti informativi relativi alle somme che residuano sui capitoli oggetto di storno/prelievo, si osserva che già in passato (si veda pag. 21 della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione FVG e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10.7.2019) gli uffici del Consiglio regionale avevano precisato, con riferimento all'osservazione secondo cui, in alcuni casi, la somma che residuava sui capitoli successivamente allo storno non era coerente con lo stanziamento del medesimo capitolo come aggiornato alla corrispondente variazione contabile diminutiva, che un tanto conseguiva al fatto che "la disponibilità dei capitoli è in stretta relazione con la data di presentazione dell'emendamento e della relativa RTF e, pertanto, potrebbe non essere corrispondente al momento della variazione contabile disposta con DGR in esecuzione al disposto normativo".

(variazione disposta con la delibera di Giunta regionale n. 1015 del 3.7.2020 a seguito della promulgazione della legge in argomento).

La copertura di oneri di parte capitale (art. 39, c. 1 e art. 115, c. 10) si realizza, in parte, a mezzo storno da partite di parte corrente.

Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta (nel caso di specie trattasi di complessivi euro 500.000).

Si evidenzia che, in alcuni casi (art. 115 c. 13 e 14), la relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d'Aula introduttivi delle disposizioni esaminate (art. 56 e 57) non fornisce elementi informativi né in merito alla disponibilità delle risorse stanziare sul capitolo di spesa oggetto di storno né in merito alle somme che residuano sul medesimo capitolo in conseguenza dello storno operato.

L'identificazione, in capo ad alcune norme della legge (art. 58, art. 72 e art. 115 commi 15 e 18) e attraverso le RTF, di clausole di neutralità finanziaria parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso le modifiche introdotte a linee di contribuzione previgenti, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare le richieste di contributo. Si evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura.

Con riferimento all'univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzata nelle disposizioni finanziarie si segnala che, l'art. 115 comma 41 della legge dispone la copertura della spesa (di cui al comma 17) mediante "storno" laddove, di fatto, trattasi di una "rimodulazione di fondi".

Incongruenza tra la disposizione inerente la copertura esposta nel testo legislativo (art. 115 c. 44 e c. 46) e le variazioni contabili disposte nel bilancio 2020-2022 a fronte dell'approvazione della legge in esame.

Si osserva altresì che al 31.12.2020 sul capitolo (n. 9232) sul quale sono stati stanziati i fondi relativi a nuovi oneri indotti dalla legge (art. 39 e art. 115 c. 10), dal bilancio finanziario gestionale con riferimento all'esercizio 2020 risulta uno stanziamento consolidato pari a zero. Ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa e sulla qualità della programmazione.

L'irrigidimento delle poste di bilancio, a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa (delibera Sez. Riunite n. 2/2017).

La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012).

L'affermazione della neutralità finanziaria di una disposizione che amplia il numero dei possibili beneficiari del finanziamento previsto dalla norma o è inveritiera o depone negativamente per l'attendibilità delle originarie previsioni di spesa.

Nei precedenti analoghi referti era già stato precisato come la chiarezza delle fonti di copertura si ottenga anche per il tramite di un'univocità delle locuzioni e della terminologia che vengono utilizzate a livello legislativo e nell'ambito della relazione tecnico finanziaria.

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 14	<p>L'onere derivante dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 2, della legge non risulta quantificato. Inoltre, lo stesso onere risulta finanziato nei limiti delle disponibilità di risorse già previste in bilancio, tuttavia, nella RTF, non risultano esplicitati adeguati elementi informativi circostanziati che consentano di valutare l'attendibilità di siffatta copertura.</p> <p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016, interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria specificando che le medesime relazioni devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e nelle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p>	<p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita.</p> <p>Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. Sent. n. 181/2013).</p> <p>Inoltre, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile (Sent. Corte Cost. 115/2012).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>
n. 15	Legge non commentata (Assestamento al bilancio 2020-2022).	
n. 16	Legge priva di oneri.	
n. 17	<p>L'identificazione, in capo ad una norma della legge (art. 20) e attraverso la RTF, di una clausola di neutralità finanziaria parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare le richieste di intervento regionale. Si evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura.</p> <p>La copertura avviene mediante rimodulazione e storno da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sui capitoli successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.</p>	<p>L'affermazione della neutralità finanziaria di una disposizione che amplia il numero dei possibili beneficiari del finanziamento previsto dalla norma o è inveritiera o deprime negativamente per l'attendibilità delle originarie previsioni di spesa.</p> <p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. Corte Cost. n. 115/2012).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 18	Nessuna osservazione.	
n. 19	Legge priva di oneri.	
n. 20	Legge priva di oneri.	
n. 21	Attuazione di una disposizione finanziariamente condizionata: l'articolo 2, comma 4, della legge ha natura programmatica e la sua attuazione è subordinata all'allocatione delle risorse finanziarie da disporre con futura legge regionale.	Non è chiaro se il rimando alle successive leggi regionali, ai fini dell'allocatione delle risorse finanziarie a fronte dell'attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge, si configuri quale evidenza di oneri, pur non quantificati, già decisi per i quali il reperimento delle risorse viene "scaricato" sulle successive leggi regionali (in questo caso si porrebbe un problema di copertura), ovvero se costituisca invece meramente il presupposto giuridico e finanziario per il realizzarsi dei medesimi oneri (in questo caso la copertura risulterebbe valida).
n. 22	Legge non commentata (Misure finanziarie intersettoriali).	
n. 23	Legge non commentata (Misure finanziarie urgenti).	
n. 24	<p>Carenze nella qualità del testo legislativo e nella relazione tecnico finanziaria che non consentono di verificare, con certezza, la corretta imputazione del nuovo onere previsto. La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, infatti, non esplicita la tipologia di spesa autorizzata all'articolo 49, c. 21, della legge per le finalità dell'art. 27.</p> <p>Dal punto di vista contabile, l'onere di cui trattasi è stato previsto al titolo 1 della spesa (spese correnti) su un capitolo di bilancio (9576) afferente "trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali". Detta imputazione desta perplessità considerato che gli interventi in argomento, secondo quanto evidenziato nell'articolo 27, comma 1, lett. b), della legge in argomento sono previsti a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza; tali dispositivi e dotazioni, per loro natura, parrebbero infatti afferire più propriamente alle spese di investimento anziché a quelle di parte corrente. Tale problematica si riflette anche sulla copertura della spesa (operata a mezzo storno di fondi da un capitolo di parte corrente).</p> <p>L'identificazione, in capo ad alcune norme della legge (art. 45 e art. 16) e attraverso le RTF, di clausole di neutralità finanziaria parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso le modifiche introdotte alle linee di finanziamento previgenti, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare le richieste di finanziamento. Si evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti</p>	<p>L'affermazione della neutralità finanziaria di una disposizione che amplia il numero dei possibili beneficiari del finanziamento previsto dalla norma, ovvero che amplia le fattispecie di intervento finanziabili, o è invertebra o depone negativamente per l'attendibilità delle originarie previsioni di spesa.</p> <p>Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. Sent. n. 181/2013). Inoltre, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>interessati a richiedere un finanziamento, ovvero l'ampliamento delle fattispecie di intervento finanziabili, imporrebbero, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura (peraltro, in un caso riferito all'art. 16, gli interventi impattano su potenziali oneri di parte capitale).</p> <p>Inoltre, in un caso riferito all'art. 16 della legge, la suddetta dichiarata assenza di oneri nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma si pone in contrasto con il successivo rimando a future leggi finanziarie regionali ai fini dello stanziamento di ulteriori risorse, peraltro non quantificate, da destinare alle finalità di cui trattasi.</p> <p>Si evidenzia, altresì, che il comma 6-bis dell'art. 17 della L. n. 196/2009, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) della L. n. 163/2016, interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria specificando che le medesime relazioni devono riportare: "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p>	<p>ricorrere all'individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile (Sent. Corte Cost. n. 115/2012).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (Sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>
n. 25	Legge non commentata (Collegato alla manovra di bilancio 2021-2023).	
n. 26	Legge non commentata (Legge di stabilità 2021).	
n. 27	Legge non commentata (Bilancio di previsione 2021-2023).	

Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

1.2 Osservazioni del Segretariato generale del Consiglio regionale su singole leggi regionali.

A seguito del contraddittorio con l'Amministrazione regionale, il Segretario generale del Consiglio regionale, con propria nota prot. n. 3334 dell'8 luglio 2021, ha svolto una serie di osservazioni puntuali sulle problematiche rilevate a carico di specifiche leggi regionali.

Queste ultime vengono di seguito riepilogate in forma sintetica, secondo la legge di riferimento.

Tabella 2 - Osservazioni svolte su singole leggi regionali dal Segretariato generale del Consiglio reg.le

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Deduzioni svolte dal Segretariato generale del Consiglio regionale
n. 2	La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, oltre a presentare diversi punti discordanti in merito allo sviluppo temporale dei citati oneri e alla relativa modalità di copertura, non fornisce alcuna attestazione in merito alla disponibilità delle risorse accantonate sul capitolo di fondo speciale e alla somma che residua sullo stesso a seguito del prelievo di cui trattasi.	L'Amministrazione concorda sul fatto che la RTF non è formulata correttamente.
n. 3	L'identificazione, in capo ad alcune norme della legge (art. 4, comma 1 e comma 5) e attraverso le RTF, di clausole di neutralità finanziaria parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso le modifiche introdotte alle linee di finanziamento previgenti, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare le richieste di finanziamento. Si evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura.	Con riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 4, comma 1, si osserva che la relativa RTF ha attestato la neutralità finanziaria della disposizione, rilevando la presenza di risorse ancora disponibili per circa 3,6 mln di euro nell'ambito di risorse già assegnate ai Confidi e che tali somme vanno destinate alle finalità del medesimo articolo 4, comma 1. Si osserva altresì che i successivi commi da 2 a 4 del medesimo articolo 4 hanno autorizzato una ulteriore spesa di 3,8 mln di euro per l'anno 2020 per le finalità previste dal comma 2, nel quale viene richiamato anche il comma 1 di cui sopra. Con riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 4, comma 5, si osserva che la relativa RTF ha attestato la neutralità finanziaria della disposizione, rilevando la presenza di risorse ancora disponibili per circa 1,8 mln di euro nell'ambito delle risorse già assegnate ai Confidi e che tali somme vanno destinate alle finalità del medesimo articolo 4, comma 5.
n. 7	La copertura avviene mediante rimodulazione da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sulle unità di bilancio successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di ulteriori	In merito al fatto che non vengono evidenziate nella RTF le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate si rileva che la RTF attesta l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse di provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Deduzioni svolte dal Segretariato generale del Consiglio regionale
	<p>risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.</p>	
n. 11	<p>L'ampliamento di taluni interventi regionali avviene con le risorse già stanziare nel bilancio regionale per finanziare gli interventi originari ovvero con l'impiego di fondi europei. Ciò potrebbe determinare (di fatto) a posteriori problemi di incoerenza del tetto di spesa originariamente previsto rispetto all'ampiezza dell'intervento.</p> <p>Con riferimento al rimando allo stanziamento dei fondi europei 2014-2020, si osserva che la copertura della spesa di cui trattasi, peraltro non quantificata, debba necessariamente essere accompagnata da un'adeguata dimostrazione della capienza/sufficienza dei fondi in argomento.</p> <p>Con riferimento alla dichiarata assenza di oneri a fronte della costituzione del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale (art. 4, comma 1), si evidenzia che detta assenza è stata specificatamente dichiarata solo a posteriori, ovvero con la deliberazione della Giunta regionale cui è stata demandata la disciplina delle finalità, della composizione e del funzionamento del citato Tavolo permanente. In detta deliberazione è stato infatti dato atto che <i>"non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale in quanto la partecipazione al Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale non prevede alcun rimborso spese o gettone di presenza"</i>. Non pare dunque sufficientemente esaustivo, al fine di asserire l'assenza di oneri in sede di emissione del provvedimento, quanto specificato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge.</p>	<p>Con riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 4, comma 1, in particolare per l'inserimento degli articoli 4bis e 4ter della LR 3/2020, si osserva che la relativa RTF prevede la copertura dei nuovi interventi a valere sulle risorse europee (derivanti dalle economie e dalla premialità) che vengono assegnate alla Regione dall'autorità di gestione del Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e costituiscono il limite finanziabile.</p> <p>Con riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 4, comma 1, in particolare per l'inserimento dell'articolo 4quinqies della LR 3/2020 si osserva che la disposizione inserita, pur prevedendo l'istituzione del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale, demanda ad una deliberazione della Giunta regionale la sua composizione e le modalità di funzionamento e che la relativa RTF dichiara esplicitamente che la disposizione non comporta oneri finanziari.</p> <p>Pur ritenendo che sarebbe stato più opportuno dichiarare nella medesima norma che non ci devono essere ulteriori oneri per il bilancio regionale si osserva tuttavia che la prescrizione medesima è stata effettivamente concretizzata dalla DGR che ha nominato i componenti del Tavolo permanente.</p>
n. 12	<p>La copertura avviene mediante rimodulazione e storno da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sui capitoli successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa</p>	<p>Con riferimento alle osservazioni formulate in merito al frequente ricorso alla copertura delle maggiori spese mediante rimodulazione e storno da precedenti autorizzazioni di spesa senza che siano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate si osserva che nel corso dell'anno 2020 la situazione emergenziale derivante dal COVID ha indotto il legislatore regionale a spostare risorse da autorizzazioni di spesa pregresse, ma riguardanti interventi che potevano essere rinviati e a destinarle a fronteggiare le incumbenti situazioni di crisi.</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Deduzioni svolte dal Segretariato generale del Consiglio regionale
	l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.	
n. 13	Parte degli interventi previsti dalla legge hanno natura programmatica (art. 17, c. 2). Rimando definizione concorso finanziario a futura legge regionale.	L'articolo 17, comma 2, prevede, tra l'altro, che la Regione attui un concorso finanziario, definito con legge regionale, volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità agli amministratori locali. La definizione del concorso finanziario viene rimandata a una futura legge regionale. La Corte rileva che l'intervento previsto ha natura programmatica e che la definizione del concorso finanziario è rimandato a una futura legge regionale. Dalla nota in calce all'emendamento (14 quater.1) che ha aggiunto l'art. 17 nella LR 13, si evince il motivo dell'introduzione di una norma programmatica: era in corso, e tra l'altro è ancora in corso, un'interlocuzione tra l'Amministrazione regionale e il CAL, per determinare una modifica della disciplina delle indennità degli amministratori locali, inoltre "al fine di permettere alla Giunta regionale di deliberare in merito, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 18/2015, risulta indispensabile prevedere alcune modifiche ai criteri e principi fissati dal citato articolo, di cui la Giunta regionale deve tener conto nella determinazione delle indennità a favore degli amministratori locali". La definizione del concorso finanziario è necessariamente rimandata a una futura legge regionale.
n. 14	L'onere derivante dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 2, della legge non risulta quantificato. Inoltre, lo stesso onere risulta finanziato nei limiti delle disponibilità di risorse già previste in bilancio, tuttavia, nella RTF, non risultano esplicitati adeguati elementi informativi circostanziati che consentano di valutare l'attendibilità di siffatta copertura.	Si osserva che nella scheda istruttoria elaborata dagli uffici del Consiglio era stata segnalata l'esigenza di approfondire tale aspetto e chiarire se la previsione comporti oneri ulteriori. Durante i lavori d'Aula è stato approvato l'emendamento 5.4 che conferma che per il SUE in rete si provvede a valere sullo stanziamento già previsto e la relativa RTF attesta la neutralità finanziaria della norma posto che lo sportello era già previsto e finanziato dall'articolo 8 che la LR 14/2020 ha sostituito.
n. 17	La copertura avviene mediante rimodulazione e storno da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sui capitoli successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.	Con riferimento alle osservazioni formulate in merito alle coperture delle maggiori spese mediante rimodulazione e storno da precedenti autorizzazioni di spesa per le quali nelle RTF non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste si osserva che nei modelli di RTF adottati dalla Regione al punto 4, relativo agli storni, in calce è riportata la seguente formula "Si attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide" che garantisce che le risorse rimaste sui capitoli sono sufficienti.
n. 21	Attuazione di una disposizione finanziariamente condizionata: l'articolo 2, comma 4, della legge	Si ribadisce il carattere programmatico della norma che consente il rinvio della quantificazione e della copertura

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Deduzioni svolte dal Segretariato generale del Consiglio regionale
	ha natura programmatica e la sua attuazione è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con futura legge regionale.	degli oneri ad una futura legge, condizionando l'effettiva insorgenza degli oneri stessi all'entrata in vigore della legge di copertura, analogamente a quanto prevede l'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 laddove consente alle leggi regionali che introducano spese continuative non obbligatorie di rinviare la quantificazione (e quindi la relativa copertura) alla legge annuale di bilancio.

Fonte: nota del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 3334 di data 8.7.2021 trasmessa alla Sezione

2. LE LEGGI DI SPESA APPROVATE NEL 2020.

2.1 illustrazione dei principali contenuti delle leggi di spesa.

Di seguito, si espone una breve illustrazione dei principali contenuti delle singole leggi di spesa emanate dal legislatore regionale nel corso del 2020. L'obiettivo della disamina è quello di esporre a grandi linee, in una prima parte, i contenuti della legge nonché di evidenziare, in una seconda parte, le modalità di copertura degli oneri finanziari, laddove previsti. A tal fine è stata elaborata anche una scheda sintetica (sotto forma di tabella) che riporta, per ogni legge esaminata, il testo delle norme finanziarie, con indicazione degli oneri e delle relative modalità di copertura.

Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1. Semplifica FVG anno 2020.

Sintesi della legge.

Il provvedimento normativo istituisce il Comitato permanente alla semplificazione deputato a svolgere le analisi e gli approfondimenti volti alla semplificazione della normativa regionale e dei processi amministrativi. A tal fine, al Comitato è attribuito il ruolo di supporto all'attività della Giunta regionale pronunciando pareri obbligatori sui disegni di legge e collaborando ai fini della predisposizione del previsto disegno di legge annuale di semplificazione del quadro normativo regionale.

Quanto alla semplificazione amministrativa, sono previste misure di standardizzazione di modelli e di documentazione da utilizzare nell'ambito dei processi e la creazione di banche dati utili per facilitare la compilazione delle richieste di contributo.

La proposta di legge n. 79 presentata in data 14 gennaio 2020 è stata approvata a maggioranza in data 30 gennaio 2020. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge regionale è entrata in vigore il 20 febbraio 2020.

Disciplina finanziaria.

Nella relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge è stato attestato che il medesimo progetto di legge non comporta oneri finanziari in quanto reca disposizioni attinenti la semplificazione delle procedure legislative, amministrative e contabili già in essere nell'ordinamento regionale, anche attraverso l'introduzione di un nuovo organo e alla realizzazione di banche dati finalizzate.

Con riferimento al nuovo organo, denominato Comitato permanente alla semplificazione, va precisato che il medesimo risulta composto da soggetti appartenenti all'Amministrazione regionale e alle sue società partecipate (Direttore generale, Segretario generale della Giunta regionale, Ragioniere generale, Avvocato della Regione, Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, Direttori centrali e Presidente o Direttore generale della società in house Insiel Spa). Viene pertanto invocato, a supporto della valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria, il vigente principio

di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui al disposto dell'art. 24, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico pubblico impiego).

Per quanto concerne invece la disciplina delle banche dati previste dalla legge in argomento, si osserva che, come esplicitato nella citata relazione tecnico-finanziaria, tali banche dati *“intervengono nell'ambito di sovrastrutture informatiche già esistenti dettando nuove, o diverse, modalità di articolazione o funzionalità senza oneri aggiuntivi essendo le medesime già finanziate attualmente dal bilancio regionale”* (in via esemplificativa la relazione e il testo della legge fanno riferimento, tra i tanti, al cap. 342 della spesa *“spese piano SIIR – Servizi informatici e telecomunicazioni”* quale fonte di copertura).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)
Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1. Semplifica FVG anno 2020.	Art. 7 Standardizzazione della documentazione relativa alle procedure contributive o di incentivo	2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b) [creazione banca dati relativa ai procedimenti contributivi], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).
	Art. 8 Portale Unico FVG	2. Per le finalità di cui al comma 1 [portale web unitario ove disporre la realizzazione delle banche dati] si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).

Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2 recante disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.

Sintesi della legge.

Il provvedimento normativo è volto ad autorizzare l'amministrazione regionale alla partecipazione, con altre amministrazioni pubbliche, alla realizzazione dei lavori di ampliamento dell'ufficio immigrazione della Questura di Trieste. La Regione, a tal fine, assume la veste di stazione appaltante.

Il disegno di legge n. 78 presentato in data 11 dicembre 2019 è stata approvato a maggioranza in data 3 febbraio 2020. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge regionale è entrata in vigore il 5 marzo 2020.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni di carattere finanziario sono contenute nell'articolo 3 della legge.

Viene in particolare autorizzata una spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2020 - quantificata in analogia con interventi simili rinvenibili nel Piano delle opere del Comune di Trieste¹ - finalizzata alla realizzazione, sulla base di un accordo operativo con le istituzioni coinvolte, di nuovi locali della Questura di Trieste da destinare all'Ufficio immigrazione di Trieste, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 8267)².

La relativa copertura viene assicurata mediante prelievo, di pari importo, nell'esercizio 2020, dal fondo speciale di parte capitale destinato a "interventi a favore di Amministrazioni statali per la realizzazione e riqualificazione di edifici (fondi regionali)", iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)

¹ La citata modalità di quantificazione è stata rinvenuta nella RTF all'emendamento d'Aula n. 1.5 (seppur detto emendamento non risulti approvato).

² Si osserva che al 31.12.2020 sul citato capitolo 8267 sul quale sono stati stanziati i fondi relativi all'onere in argomento, dal bilancio finanziario gestionale, con riferimento all'esercizio 2020, risulta uno stanziamento consolidato pari a zero. I fondi stanziati con la l.r. n. 2/2020 sono stati stornati per effetto della l.r. n. 22/2020 a favore del fondo speciale n. 970020 istituito al fine di introdurre ulteriori ristori in favore delle attività produttive colpite dagli effetti delle misure di contenimento previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 970998 di nuova istituzione).

L'articolo 3, comma 2 della legge specifica che l'importo del citato prelievo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2019 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011³

Con deliberazione di variazione n. 142 del 30 gennaio 2020 (variazione n. 2 al bilancio di previsione finanziario), la Giunta regionale ha infatti approvato l'iscrizione di una quota accantonata del risultato di amministrazione, pari a euro 1.500.000, sul fondo speciale in argomento, a seguito di approvazione della deliberazione di preconsuntivo 2019 (n. 140 del 30.1.2020), nonché la relativa variazione dello stanziamento di competenza (coperto con avanzo accantonato) del corrispondente capitolo di spesa (cap. 970998).

Con riferimento alla relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge n. 78 presentato dalla Giunta regionale l'11 dicembre 2019, datata 16 gennaio 2020, si osserva che la medesima presenta diversi punti contraddittori che lasciano ampi dubbi sulla sua attendibilità. Si osserva infatti che nella citata relazione viene dapprima attestato che il progetto di legge non comporta oneri finanziari salvo evidenziare, al punto 2 della RTF "natura giuridica degli oneri finanziari e loro sviluppo temporale", la presenza di una nuova spesa a carico del bilancio regionale pari a complessivi € 1.500.000,00. Detto onere viene peraltro qualificato, nella sezione della RTF relativa allo sviluppo temporale della nuova o maggiore spesa, quale spesa pluriennale prevista in € 200.000 sull'esercizio 2020 e in € 1.300.000 sull'esercizio 2021 laddove, alla sezione 3 "Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione", viene evidenziata una spesa prevista in € 1.500.000 a carico del solo esercizio 2019⁴. Anche la modalità di copertura esposta nella suddetta relazione tecnico finanziaria presenta elementi di criticità in quanto, se alla sezione 4 "Modalità di copertura dell'onere finanziario ed elementi per valutarne l'idoneità" viene esposta una copertura dell'onere operata a mezzo riduzione di

³ L'articolo 49, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011 prevede quanto segue: "5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo".

⁴ Si sottolinea che il DDL in argomento è stato presentato dalla Giunta regionale in data 11.12.2019 e la norma finanziaria presente nel citato DDL (art. 3, comma 1) autorizzava una spesa di € 1.500.000,00 per l'anno 2019.

precedenti autorizzazioni legislative di spesa (storni) - peraltro attestando l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide - alla già citata sezione 3 della RTF la modalità di copertura viene individuata nel prelievo dal fondo speciale n. 970998. Quest'ultima modalità è quella effettivamente individuata all'articolo 3, comma 2, della legge in argomento.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2 recante disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.	Art. 3 norme finanziarie	1. Per le finalità previste all'articolo 2 [accordo operativo finalizzato alla realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste da destinare all'ufficio immigrazione di Trieste] è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2019 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3. Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sintesi della legge.

La legge reca le prime disposizioni a sostegno dell'economia della Regione colpita dall'improvvisa emergenza sanitaria del COVID-19. Tra le misure adottate a favore delle imprese coinvolte nella crisi, emergono i finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario e il sostegno delle esigenze del credito a valere sulla "Sezione per gli interventi anticrisi" di cui alla l.r. 6/2013 e la sospensione dei pagamenti della quota capitale delle rate in scadenza dei finanziamenti agevolati concessi dai fondi di rotazione regionali (FRIE). È prevista anche l'estensione delle garanzie concedibili dal CONFIDI a favore delle imprese in crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica legata al Covid. Particolari interventi sono inoltre previsti a favore delle imprese dei settori ricettivi, turistici e del commercio.

Il disegno di legge n. 84, presentato dalla Giunta regionale in data 9 marzo 2020, è stato approvato con modifiche all'unanimità in data 11 marzo 2020. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 13 marzo 2020 ed è stata successivamente modificata dalla l.r. n. 5/2020, dalla l.r. n. 6/2020, dalla l.r. n. 10/2020, dalla l.r. 11/2020, dalla l.r. n. 15/2020 e dalla l.r. n. 22/2020.

Disciplina finanziaria.

La legge dispone (art. 2) la possibilità di utilizzare le risorse in dotazione alle Sezioni per gli interventi anticrisi a favore delle imprese anche per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19, per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine delle stesse imprese.

La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge specifica, in merito alla norma anzidetta, che la medesima non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale in quanto gli interventi gravano sulle dotazioni delle gestioni fuori bilancio (Sezioni anticrisi del Fondo di rotazione per il credito). A questo proposito si ribadisce quanto già rilevato nella relazione

sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10 luglio 2019 ovvero *“Con riferimento alle casistiche che prevedono nuovi oneri a carico delle gestioni fuori bilancio e alla luce del principio della trasparenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (SSRRCO 4/2019) hanno rilevato che spesso non c’è contezza dell’ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte lasciata invariata. Ne consegue che di frequente la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta ad adjuvandum il fatto che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle disponibilità”*.

La legge prevede inoltre (art. 3), sempre a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19 beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate. La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, anche in questo caso, attesta l’assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame dispone un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell’art. 2, comma 81, della l.r. n. 14/2016 e dell’art. 1, comma 15, della l.r. n. 14/2018, comprendendo anche le già citate imprese coinvolte nella crisi derivante dall’emergenza Covid-19. La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge specifica che detta norma è soggetta a una clausola di neutralità finanziaria in quanto si avvale delle risorse assegnate ai Confidi (la cui disponibilità residua risulta pari a circa 3,6 milioni di euro) ai sensi delle disposizioni summenzionate.

La legge prevede anche un’assegnazione di risorse straordinarie ai Confidi, destinate alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative sempre a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La spesa a tal fine autorizzata, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020 (quantificata sulla base di una stima per l’attivazione di garanzie a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei Confidi), viene prevista a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e

Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) (cap. 8452 di nuova istituzione). L'onere conseguente trova copertura mediante prelievo di pari importo dal fondo oneri per spese impreviste iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti)⁵ dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 9681)⁶. Si evidenzia che la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge attesta che, alla data di redazione della medesima relazione, le risorse stanziare sul capitolo oggetto di storno sono disponibili e la somma che residua sullo stesso capitolo di bilancio ammonta a 13 milioni di euro per il 2020. La stessa relazione attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

L'articolo 4, comma 5, della legge dispone un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'art. 2 della l.r. n. 11/2011, destinate alla concessione di garanzie, comprendendo anche le imprese danneggiate dalla crisi derivante dall'emergenza Covid-19 aventi sede sul territorio regionale. La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge specifica che detta norma è soggetta a una clausola di neutralità finanziaria in quanto si avvale di risorse già destinate (la cui disponibilità residua risulta pari a circa 1,8 milioni di euro) ai sensi delle disposizioni summenzionate.

La legge (art. 5) autorizza altresì una spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 8458 di nuova istituzione)⁷, a titolo di finanziamento straordinario a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e

⁵ L'articolo 48 del d.lgs. n. 118/2011 prevede, tra l'altro, che nel bilancio regionale venga iscritto b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese obbligatorie e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

⁶ L'elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste, allegato al bilancio di previsione 2020-2022 (legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2019), comprende le seguenti voci: spese correnti non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio, spese di investimento non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio, spese indifferibili e urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio, spese per calamità e interventi di emergenza, spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi.

⁷ Nella descrizione del capitolo 8458 in argomento, tratta dal BFG al 31.12.2020, è specificato che con DGR n. 696 del 15.5.2020 si è provveduto all'individuazione delle risorse da trasferire al Cata per € 202.128,85 e al Catt per € 875.515,80 sulla base delle domande pervenute ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della l.r. n. 3/2020. Al termine delle procedure di liquidazione dei contributi, con Decreto DRAG n. 1113 del 12.6.2020 si è provveduto a stornare le risorse residuali a favore del capitolo 18458/S.

dei servizi connessi a tali settori, finalizzato all'incremento delle misure previste dalla legislazione statale in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19⁸. L'onere conseguente trova anch'esso copertura mediante prelievo di pari importo dal fondo oneri per spese impreviste iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 9681). Anche in questo caso la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge attesta che, alla data di redazione della medesima relazione, le risorse stanziato sul capitolo oggetto di storno sono disponibili e la somma che residua sullo stesso capitolo di bilancio ammonta a 5,5 milioni di euro per il 2020. La stessa relazione attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

La legge prevede infine ulteriori misure che, come evidenziato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Trattasi in particolare delle disposizioni inerenti: la proroga o la modifica di attività programmate oggetto di contribuzione; l'ammissibilità a contributo di spese relative a eventi, progetti, manifestazioni che non si sono potuti svolgere a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19; la proroga dei termini per il versamento dell'IRAP; l'ammissibilità della modalità telematica di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

⁸ Si evidenzia che l'articolo 18, comma 10, della successiva l.r. n. 9/2020 ha destinato ulteriori 28 milioni di euro per l'anno 2020 per le finalità previste dall'anzidetto articolo 5 della l.r. n. 3/2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3. Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	Art. 4 Interventi per l'attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.	3. Per le finalità di cui al comma 2 [assegnazione ulteriori risorse ai Confidi da destinare alla concessione di contribuzioni integrative] è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
	Art. 5 Misure a sostegno delle attività produttive	2. Per le finalità di cui al comma 1 [concessione contributi a imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e servizi connessi a tali settori] è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4. Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme in materia di cultura.

Sintesi della legge.

La legge regionale reca principalmente disposizioni volte a promuovere e sostenere il riconoscimento delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, valorizzando il patrimonio culturale, letterario e storico della memoria delle vittime. Sono previsti interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. In quest'ottica sono promosse azioni di diffusione della conoscenza dei tragici eventi e delle radici storiche e culturali della Regione e dell'intero Stato italiano presso i giovani delle scuole e delle università.

La proposta di legge n. 21 presentata in data 4 ottobre 2018 è stata approvata in data 19 febbraio 2020. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge regionale è entrata in vigore il 2 aprile 2020.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie si rinvengono nell'articolo 6 della legge.

Il provvedimento (art. 6, c. 1) autorizza una spesa complessiva di euro 7.500, suddivisa in ragione di 2.500 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 5796). Tale spesa è finalizzata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dai componenti della commissione giudicatrice del concorso indetto dalla Regione e denominato "Foibe ed esodo: un Ricordo da non dimenticare", designati dalle associazioni individuate all'art. 3, comma 2, della legge in argomento.

Viene altresì autorizzata (art. 6, c. 2) una spesa complessiva di euro 52.500, suddivisa in ragione di 17.500 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap.

8295 di nuova istituzione). L'onere in parola è finalizzato all'indizione e alla premiazione del citato concorso riservato alle scuole da parte della Regione.

La legge prevede infine un onere pari a complessivi euro 90.000, suddivisi in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 8294 di nuova istituzione). Tale spesa è finalizzata alla concessione di contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche volte a diffondere e a promuovere, presso le scuole e le università, la conoscenza e il ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata.

Ai menzionati oneri, pari a complessivi € 150.000 (50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022) - quantificati, secondo quanto esposto nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, sulla base di una stima anche a seguito del confronto con le associazioni culturali che promuovono attività volte a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, letterario e artistico della memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo - viene fatto fronte attraverso il prelievo di pari importo dal fondo speciale di parte corrente destinato a nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 970090) iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Con riferimento alla relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge in argomento si evidenzia che, quanto alle modalità di quantificazione degli oneri relativi ai contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche previsti dall'art. 5 della legge, la medesima relazione evidenzia che la spesa stimata è suscettibile di una valutazione più accurata a seguito delle necessità emergenti durante le audizioni da svolgersi in Commissione. Analogamente, con riferimento alla quantificazione dell'onere previsto per il rimborso delle spese alla commissione valutatrice del concorso regionale per le scuole, la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge specifica che l'importo è stato calcolato *"con ampio margine"* e che *"si prevede di stabilire una cifra congrua durante la discussione del testo in Commissione"*. Infine, anche per quanto concerne l'onere previsto per l'indizione del suddetto concorso e i relativi premi per i vincitori, si osserva che la relazione tecnico finanziaria evidenzia che la quantificazione *"è frutto di una mediazione di natura*

esclusivamente politica” e “a seguito delle audizioni e della discussione in Commissione sarà valutata la cifra più congrua alla realizzazione del concorso e al finanziamento dei relativi premi”.

Si osserva in proposito che le citate quantificazioni proposte in sede di presentazione del progetto di legge non sono state oggetto di rideterminazione e/o discussione, né in sede di esame da parte della competente Commissione consiliare né in sede di esame da parte dell’Aula. Inoltre, vale la pena di sottolineare che al 31.12.2020 sui capitoli di nuova istituzione n. 8294 e n. 8295, sui quali sono stati stanziati i fondi relativi ad alcuni degli oneri in argomento, dal bilancio finanziario gestionale con riferimento all’esercizio 2020 risulta uno stanziamento consolidato pari a zero⁹. Pur considerate le condizioni di urgenza che hanno determinato l’introduzione delle norme in argomento, conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, da quanto anzi evidenziato conseguono perplessità sull’attendibilità della quantificazione iniziale e sulla qualità della programmazione.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4. Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell’esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme in materia di cultura.	Art. 6 norma finanziaria	<p>1. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 4 [rimborso spese per componenti commissione giudicatrice concorso denominato “Foibe ed esodo: un Ricordo da non dimenticare”], è autorizzata la spesa complessiva di 7.500 euro, suddivisa in ragione di 2.500 euro per l’anno 2020, di 2.500 euro per l’anno 2021 e di 2.500 euro per l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p> <p>2. Per le finalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 7 [concorso regionale delle scuole del FVG denominato “Foibe ed esodo: un Ricordo da non dimenticare”], è autorizzata la spesa complessiva di 52.500 euro, suddivisa in ragione di 17.500 euro per l’anno 2020, di 17.500 euro per l’anno 2021 e di 17.500 euro per l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 2</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>

⁹ I fondi stanziati per il 2020, pari a € 30.000 sul cap. 8294 e a € 17.500 sul cap. 8295, sono stati stornati dai rispettivi capitoli con la legge regionale n. 23/2020 a favore del cap. 7291 (sezione speciale fondo rotazione regionale interventi settore agricolo).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		(Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		<p>3. Per le finalità previste dall'articolo 5 [contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche volte alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata] è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2020, di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	

Legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 recante ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sintesi della legge.

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di ridurre il rischio di contagio e di far fronte alla congiuntura economica e, in particolare, agli impedimenti e alla generale crisi di liquidità, il legislatore è intervenuto con la legge in esame, da un lato, sulle agevolazioni nei settori produttivi e dall'altro, per assumere alcune disposizioni urgenti in materia di residenze per anziani. Il provvedimento normativo si pone in continuità con quanto previsto dalla legge regionale n. 3 del 2020.

Più in dettaglio alcune disposizioni sono volte alla proroga dei termini relativi ai procedimenti contributivi mentre altre prevedono, in via generale, l'erogazione anticipata del 90% degli incentivi già concessi e impegnati. Sono previsti, inoltre, l'estensione a favore delle imprese artigiane dei contributi previsti dalla l.r. 3/2020 per le imprese dei settori ricettivo, turistico e del commercio e altri interventi a sostegno dell'economia della regione per i quali è introdotto un procedimento semplificato.

Quanto al computo dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi regionali, la legge fa riferimento all'art. 103 del d.l. n. 18/2020 (art. 3, c.1). Anche i termini di validità dei certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni, titoli abilitativi sono automaticamente sospesi.

La legge prevede l'avvio di un programma di interventi straordinari per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare facendo ricorso al fondo di rotazione in agricoltura. A favore del sistema produttivo agricolo prevede anche una moratoria delle rate dei finanziamenti in essere del fondo di rotazione da realizzarsi in modo da non privare il Fondo dei rientri indispensabili al prosieguo dell'attività.

La legge dispone, infine, deroghe a prescrizioni previste dal regolamento che definisce i requisiti per l'erogazione dei servizi essenziali di assistenza nelle residenze per anziani (d.P.R. n. 144/2015), al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze in cui sia accertata o sospettata la presenza di ospiti od operatori affetti da COVID-19. È in ogni caso

richiesta la garanzia che siano mantenuti i livelli essenziali di assistenza e il rispetto delle misure di sicurezza prescritte.

Il disegno di legge n. 85 presentato dalla Giunta regionale in data 25 marzo 2020 è stato approvato all'unanimità con modifiche in data 30 marzo 2020. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge regionale è entrata in vigore il 1° aprile 2020 ed è stata successivamente modificata dalla l.r. n. 6/2020, dalla l.r. n. 13/2020, dalla l.r. n. 25/2020, dalla l.r. n. 26/2020 e dalla l.r. n. 3/2021.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 3 della legge in argomento autorizza l'Amministrazione regionale a erogare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero per il sostegno dei progetti delle proprie attività, un'anticipazione pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2019. Secondo quanto esposto nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'Aula (emend. n. 2 bis.1), detta norma è soggetta a una clausola di neutralità finanziaria in quanto la relativa copertura finanziaria è già prevista nell'ambito delle risorse (pari a complessivi € 1.418.800,00 a valere per l'anno 2020) stanziata sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (spese correnti)¹⁰ del bilancio di previsione 2020-2022.

L'articolo 10, comma 1, della legge ricomprende, tra le misure urgenti già introdotte dalla l.r. n. 3/2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico e commercio, i contributi destinati alle imprese del settore artigianato. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge si evince che anche la norma di cui trattasi è soggetta a una clausola di neutralità finanziaria in quanto l'onere trova copertura a valere sulle risorse già stanziata con la l.r. n. 3/2020 per l'esercizio 2020 alla Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 8458/S la cui disponibilità viene esposta in 7,5 milioni di euro per

¹⁰ La relazione tecnico finanziaria specifica i relativi capitoli già esistenti nel bilancio e le disponibilità utilizzabili come segue: cap. 5573/S (€ 1.130.000,00), 5576/S (€ 160.000,00), 5577/S (€ 100.000,00), 5574/S (€ 28.800,00).

il 2020). Detta interpretazione di invarianza parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso la modifica introdotta dalla linea contributiva previgente, del numero dei potenziali beneficiari interessati dai contributi in parola.

Il comma 3 del citato articolo 10, inoltre, prevede la delega al CATA¹¹ e al CATT FVG¹² delle funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi previsti dalla l.r. n. 3/2020 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19), con relativa assegnazione di risorse ai delegati (attraverso deliberazione della Giunta regionale) sulla base delle domande di contributo pervenute. Anche tale disposizione, secondo quanto esposto nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'Aula (emend. n. 6.4), fa riferimento, quanto agli oneri conseguenti, a una clausola di neutralità finanziaria in quanto detti oneri trovano copertura sulle risorse già stanziare nel 2020 sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 9115/S disponibilità pari a euro 300.000) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela del consumatore) - Titolo n. 1 (spese correnti) (cap. 9023/S disponibilità pari a euro 250.000) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Detta interpretazione di invarianza delle risorse già stanziare, per il rimborso al CATA e al CATT FVG sulle Missioni e Programmi sopra citati, desta perplessità a fronte dell'ampliamento degli adempimenti da svolgersi per l'esercizio delle funzioni delegate in conseguenza del citato art. 10, comma 3, della legge.

L'articolo 12 della legge in esame dispone l'attivazione di un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà legata all'emergenza epidemiologica. Viene pertanto prevista l'attivazione di specifiche tipologie di finanziamenti agevolati, a carico del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo di cui alla l.r. n. 80/1982, immediatamente attivabili, in sede di prima

¹¹ Centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane.

¹² Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario.

attuazione del Programma Anticrisi in argomento, con le disponibilità finanziarie in dotazione al Fondo medesimo¹³.

A questo proposito si ribadisce quanto già rilevato nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10 luglio 2019 ovvero “*Con riferimento alle casistiche che prevedono nuovi oneri a carico delle gestioni fuori bilancio e alla luce del principio della trasparenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (SSRRCO 4/2019) hanno rilevato che spesso non c’è contezza dell’ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte lasciata invariata. Ne consegue che di frequente la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta ad adjuvandum il fatto che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle disponibilità*”.

L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata (art. 12, c. 7 e seguenti) a concedere anticipazioni finanziarie al Fondo di cui trattasi, nel rispetto degli equilibri di bilancio e disponendo il rientro delle medesime anticipazioni entro una data prestabilita. La relazione tecnico finanziaria a corredo dell’emendamento che ha introdotto la disposizione in argomento (emendam. 6 ter.1) specifica che la concessione delle citate anticipazioni finanziarie al Fondo non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

¹³ La relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell’emendamento 6 ter.1 (che ha introdotto la norma in argomento) evidenzia che il citato Fondo di rotazione è una gestione fuori bilancio che opera con un sistema “a cassa unica” ripartendo le risorse tra le diverse tipologie di intervento agevolato.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 recante ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	Art. 3 Anticipo del contributo agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero.	1. Per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un'anticipazione pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2019.	
	Art. 10 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2020.	4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come modificato dai commi 1 e 2 [contributi a sostegno delle imprese del settore artigianato], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		5. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come inserito dal comma 3 [delega funzioni amministrative al CATA e al CATT FVG ai fini della concessione dei contributi alle imprese del settore artigianato], si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
	Art. 12 interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare.	1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID- 19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.	11. In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo [di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo].

Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6. Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Sintesi della legge.

Le legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 è volta principalmente a consentire l'aumento del fondo di riserva per le spese imprevedute a fronte del prelievo effettuato per sopperire alle esigenze conseguenti alle prime misure adottate in Regione per corrispondere alla crisi economica e sanitaria prodotta dal COVID-19.

La legge contiene anche ulteriori disposizioni volte a far fronte alla situazione emergenziale conseguente alla pandemia. Vi sono disposizioni che prevedono lo slittamento dei termini per la realizzazione di programmi sovvenzionati dalla Regione, per gli adempimenti relativi all'imposta regionale di trascrizione e per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione. Sempre a proposito delle risorse anticrisi, si segnalano disposizioni volte alla sospensione di rate per la restituzione dei contributi concessi in materia di edilizia residenziale pubblica e l'ampliamento delle misure indirizzate al sostegno educativo per la prima infanzia e per le famiglie.

Il disegno di legge n. 86 presentato dalla Giunta regionale in data 17 aprile 2020 è stato approvato a maggioranza con modifiche in data 22 aprile 2020. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge regionale è entrata in vigore il 14 maggio 2020 ed è stata successivamente modificata dalla l.r. n. 13/2020.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 14 della legge reca le disposizioni di carattere finanziario mentre l'articolo 13 è una disposizione di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011, per un importo complessivo di euro 350.920,89 per il 2020.

La legge destina innanzitutto, per sopperire alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 ai fini

dell'impinguamento del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma 1 (Fondo di riserva) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 9681). La quantificazione risulta operata *“in base alle indicazioni di necessità di spese impreviste date dalle Direzioni operative che attuano le misure necessarie legate all'emergenza COVID-19”*¹⁴.

All'impinguamento dello stanziamento del fondo di cui trattasi si provvede mediante le variazioni negli stanziamenti relativi alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, di cui alla Tabella A allegata alla legge in esame. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge risulta inoltre specificato che *“trattasi di una variazione di natura tecnico-contabile atta a consentire l'aumento dello stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste, disciplinato all'articolo 48 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”* posto che *“a seguito dell'emergenza COVID-19, le attività previste per il 2020 sono in fase di riprogrammazione e si sono operati degli storni su stanziamenti in questo momento non necessari”*.

Si osserva in proposito che la variazione di cui trattasi prevede, oltre all'aumento dello stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste, la diminuzione di stanziamenti previsti in parte al titolo 1 della spesa e in parte al titolo 2 della spesa, alcuni dei quali concernenti fondi speciali (cap. 970091, cap. 970092 e cap. 970192). Si evidenzia in proposito che alcuni degli stanziamenti oggetto di riduzione – in alcuni casi anche di importo consistente¹⁵ – riguardano spese obbligatorie (cap. nn. 9699, 7597, 3557, 712, 772, 773), i cui originari stanziamenti dovrebbero essere, teoricamente, meno “stornabili”, nonché spese ripartite di carattere pluriennale (cap. nn. 9604, 955, 954, 1454, 1464, 1461, 1471, 1486, 5348, 7415).

La destinazione di fondi già previsti per finalità diverse da quelle originarie (riprogrammazione di fondi) trova la propria rappresentazione contabile nella citata tabella A, allegata alla legge (e, in precedenza, al disegno di legge), al livello di Missione, Programma e Titolo di bilancio.

¹⁴ Relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge – Scheda n. 1.

¹⁵ Il riferimento è in particolare: al cap. 3557 (stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato, nonché a quello assunto mediante contratti regolati dalle norme sull'impiego privato), che vede una riduzione pari a 3 milioni di euro; al cap. 9699 (oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale, nonché conferimenti ai fondi di previdenza complementare delle quote di TFR), che vede una riduzione pari a 1 milione di euro; al cap. 9604 (fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario), che vede una riduzione pari a 2 milioni di euro.

Tale rappresentazione contabile di rango legislativo, tuttavia, pur essendo coerente con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, non pare orientata a favorire una conoscenza diffusa delle riprogrammazioni dei fondi operate: anzi, depone per una conoscenza riservata ai tecnici/contabili.

Si ricorda che la Corte costituzionale ha più volte rappresentato l'esigenza secondo cui la natura di bene pubblico del bilancio regionale richiede che esso sia in grado di trasmettere informazioni chiare, trasparenti e leggibili¹⁶.

La legge autorizza altresì (art. 14, comma 3), a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8865 di nuova istituzione), una spesa complessiva pari a 300.000 euro per gli anni 2020-2022, in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli esercizi interessati, finalizzata alla concessione, agli enti pubblici, di anticipazioni per la copertura delle spese di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di nuove strade forestali camionabili nonché per la manutenzione straordinaria delle stesse o la trasformazione di viabilità esistente in strade forestali camionabili. Tale spesa trova copertura a mezzo storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 7865).

La relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'Aula (emend. n. 1 quater.1) che ha introdotto la disposizione finanziaria in argomento, specifica che tale norma è stata inserita per consentire una più corretta classificazione della spesa, inizialmente prevista al titolo 2 del bilancio, con conseguente "riallocazione" della stessa, attraverso lo storno dei fondi, su un nuovo capitolo istituito *ad hoc* al titolo 3 della spesa.

¹⁶ Si veda in merito quanto già esposto nella deliberazione di questa Sezione n. 32/2018/RQ ovvero "La Consulta ha infatti più volte ribadito (in particolare sentenze 247/2017 e 184/2016) la necessità che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più complessa interpretazione e attuazione, dovendosi prevenire il rischio di un abuso della "tecnicità contabile". La necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi deve infatti sempre corredare la tecnicità degli enunciati, per rappresentare in modo comprensibile le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate".

Per la stessa finalità, ovvero la corretta allocazione della spesa (sulla pertinente Missione e Programma), la legge autorizza a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 6698), una spesa complessiva pari a euro 230.000 per l'anno 2020, finalizzata all'esercizio delle funzioni dell'Ufficio centrale regionale per la lingua slovena. Tale spesa trova copertura (meglio intesa, anche in questo caso, come "riallocazione contabile"), attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 5623).

In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge - che prevede la sospensione del pagamento delle singole rate per la restituzione rateizzata di contributi concessi in base alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale - la legge prevede minori entrate per complessivi euro 135.248,12 a valere sul Titolo n. 3 (entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) (capitoli nn. 135, 1046, 1078, 1079, 1080 e 2550) e minori spese per lo stesso importo, per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 3300).

Le minori entrate di cui trattasi sono state quantificate, secondo quanto esposto nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento, attraverso l'analisi della competenza iscritta sui relativi capitoli di entrata del settore sul bilancio regionale (euro 21.041,05) e l'indicazione degli importi di previsione di entrata per le pratiche gestite direttamente da Banca Mediocredito del FVG (euro 114.205,97, le cui quote di rientro sono annualmente riversate dalla Banca in conto entrate della Regione in diverse tranche, comprensive degli interessi maturati in osservanza delle convenzioni stipulate con la Regione per i canali contributivi dell'edilizia agevolata dati in gestione).

L'articolo 9 della legge introduce, tra l'altro, una deroga ai requisiti di accesso al contributo per i servizi educativi per la prima infanzia, per quanto riguarda l'accreditamento dei soggetti gestori pubblici e privati dei citati servizi, consentendo la presentazione della domanda di contributo anche ai soggetti non accreditati purché in possesso di un disciplinare sottoscritto

con i Servizi Sociali dei Comuni di cui al d.P.reg. 139/2005 per l'anno educativo 2019/2020. Tale disposizione è soggetta a una clausola di neutralità finanziaria in quanto, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione in argomento, per gli interventi relativi ai servizi socioeducativi si provvede con le risorse già stanziata e trasferite ai Servizi Sociali dei Comuni, a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e l'asilo nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8461).

L'articolo 10 della legge apporta, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, una modifica all'articolo 7 della l.r. n. 24/2019 volta a introdurre gli elementi necessari per ampliare e rendere attuabile l'intervento di sostegno economico alle famiglie, già previsto dalla legge di stabilità 2020, finalizzato a facilitare l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità in attuazione della Carta Famiglia. Anche in questo caso, la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione in argomento (emend. n. 3 nonies.1) dichiara una clausola di neutralità finanziaria in quanto le spese conseguenti trovano copertura a valere sulle risorse già stanziata sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 24326).

Infine, l'articolo 12 della legge specifica il riparto degli stanziamenti relativi agli interventi a favore dei corregionali all'estero, il cui importo era già stato previsto nella legge di stabilità regionale per l'esercizio 2020 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 1 (Spese correnti) (cap. 5573/S con disponibilità pari a € 1.130.000,00; cap. 5576/S con disponibilità pari a € 160.000,00; cap. 5577/S con disponibilità pari a € 100.000,00 e cap. 5574/S con disponibilità pari a € 28.800,00)¹⁷.

¹⁷ Dati esplicitati nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6. Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.	Art. 14 disposizioni finanziarie	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 [impinguamento fondo di riserva per le spese impreviste], è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A, di cui al comma 2.</p>	<p>2. In relazione al disposto di cui al comma 1, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A.</p>
		<p>3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) [concessione anticipazioni finalizzate alla copertura delle spese di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di nuove strade forestali camionabili nonché per la manutenzione straordinaria delle stesse o la trasformazione di viabilità esistente in strade forestali camionabili], è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascun anno, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno per complessivi 300.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascun anno, dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>5. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) [contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione], e di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia) [uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione], è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse</p>	<p>6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2020 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		7. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1 [rateizzazione della restituzione di contributi concessi in materia di edilizia residenziale], sono previste minori entrate per 135.248,12 euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 3 (entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) e minori spese per pari importo per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 11 [interventi a sostegno dei servizi educativi della prima infanzia], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		9. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 86, della legge regionale 24/2019, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a) [agevolazioni ai nuclei familiari in possesso di Carta Famiglia quale contributo diretto e forfettario per spese sostenute per servizi socioeducativi, baby sitting ecc.], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		10. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1 [riparto Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		11. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011, e in base alla verifica effettuata con deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2020, n. 141 (Decreto legislativo 118/2011, art. 42, comma 9 e comma 10: determinazione della consistenza del risultato di amministrazione presunto (a titolo di preconsuntivo) e aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) del medesimo decreto legislativo 118/2011), è applicata la somma di 342.978,77 euro , quale quota accantonata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 a valere sulle autorizzazioni di spesa relative ai debiti fuori bilancio dalla stringa numero tre alla stringa numero otto comprese, previste dalla Tabella B di cui al comma 12 [riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio] .	
		12. In relazione al disposto di cui all'articolo 13, comma 1 [riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio], nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B .	
	Art. 13 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio	1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro	Vedasi art. 14 commi 11 e 12, sopracitati.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella C.	

Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7. Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.

Sintesi della legge.

La legge regionale in esame prevede l'attivazione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale. L'obiettivo di fondo è riconducibile al miglioramento della sicurezza stradale e delle infrastrutture stradali da realizzarsi in esito a un procedimento di programmazione. In finanziamento è erogato annualmente sulla base di una graduatoria adottata a conclusione di una procedura valutativa basata sui criteri individuati dalla legge in argomento e da apposito bando.

Il disegno di legge n. 83 presentato dalla Giunta regionale in data 26 febbraio 2020 è stato approvato a maggioranza con modifiche in data 6 maggio 2020. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 21 maggio 2020.

Disciplina finanziaria.

Le norme finanziarie sono contenute nell'articolo 4 della legge.

Il provvedimento autorizza, con lo scopo di finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e delle loro pertinenze, al fine di rendere omogenei i livelli di manutenzione e la qualità delle infrastrutture viarie comunali, le seguenti spese:

- euro 50 mila in parte corrente per l'esercizio 2020, stimati sulla base delle domande che si prevede di ricevere da parte dei Comuni, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) – Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 (cap. 8584 di nuova istituzione)¹⁸;

¹⁸ Si evidenzia che al 31.12.2020, sul cap. 8584 sul quale sono stati stanziati i fondi relativi a nuovi oneri introdotti dalla legge (art. 4, comma 1), dal bilancio finanziario gestionale risulta, con riferimento all'esercizio 2020 uno stanziamento consolidato pari a zero. I fondi iscritti con la legge in esame sono stati stornati rispettivamente con l.r. n. 22/2020 e con DGR n. 1388 del 2020 a favore dei cap. 1920 (rimborsi CCIAA acquisto carburante in via anticipata) e 9324 (piani mobilità ciclistica e azioni - associazioni).

- euro 1.400.000 in parte capitale, in ragione di euro 200 mila per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 1.000.000 per l'anno 2022 (spesa stimata sulla base delle domande che si prevede di ricevere da parte dei Comuni desunta da precedenti procedure contributive similari) a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8585 di nuova istituzione)¹⁹.

Ai suddetti oneri si provvede mediante rimodulazione delle corrispondenti risorse sulle già citate Missioni, Programmi e Titoli del bilancio 2020-2022 (parte corrente storno dal cap. 3818 e parte capitale storno dal cap. 7194).

La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge attesta che le risorse stanziare sui capitoli oggetto di storno sono disponibili nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

La medesima relazione espone altresì le somme che residuano sulle "unità di bilancio" oggetto di storno tuttavia tali evidenze non sono coerenti con lo stanziamento aggiornato del capitolo a seguito della variazione contabile diminutiva di cui trattasi (variazione disposta con la delibera di Giunta regionale n. 755 del 22.5.2020 a seguito della promulgazione della legge in argomento)²⁰. In particolare, per quanto concerne lo storno dal capitolo 7194 iscritto nella parte capitale alla citata Missione 10, Programma 5, Titolo 2 del bilancio di previsione 2020-2022, la relazione tecnico finanziaria attesta che la somma che residua sull'unità di bilancio interessata ammonta a euro 16.683.954,40 sul 2020, euro 35.130.799,60 sul 2021 ed euro 15.565.000 sul 2022 laddove lo stanziamento aggiornato del capitolo 7194, a seguito della variazione contabile diminutiva disposta con delibera giuntale, è invece pari a euro 3.299.110,53 nel 2020, euro 127.332,00 nel 2021 ed euro 0,0 nel 2022. Non risulta chiaro se il riferimento all'unità di bilancio,

¹⁹ Si evidenzia che al 31.12.2020, sul cap. 8585 sul quale sono stati stanziati i fondi relativi a nuovi oneri introdotti dalla legge (art. 4, comma 1), dal bilancio finanziario gestionale risulta, con riferimento all'esercizio 2020, uno stanziamento consolidato pari a zero. I fondi iscritti con la legge in esame sono stati stornati con la l.r. n. 22/2020 a favore dei cap. 8980 (contributi a privati per fotovoltaici utenze domestiche).

²⁰ In proposito si osserva che già in passato (si veda pag. 21 della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione FVG e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10.7.2019) gli uffici del Consiglio regionale avevano precisato, con riferimento all'osservazione secondo cui, in alcuni casi, la somma che residuava sui capitoli successivamente allo storno non era coerente con lo stanziamento del medesimo capitolo come aggiornato alla corrispondente variazione contabile diminutiva, che un tanto conseguiva al fatto che "la disponibilità dei capitoli è in stretta relazione con la data di presentazione dell'emendamento e della relativa RTF e, pertanto, potrebbe non essere corrispondente al momento della variazione contabile disposta con DGR in esecuzione al disposto normativo".

di cui nella citata RTF viene riportata la somma residua a seguito della variazione diminutiva, vada intesa come riferimento al capitolo interessato dallo storno oppure al totale della Missione, Programma e Titolo interessati dalla variazione. Parrebbe comunque più significativo, in sede di relazione tecnico finanziaria che specifica i dati contabili a livello di capitolo, un riferimento allo stanziamento residuo del capitolo interessato dallo storno di fondi.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7. Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.	Art. 4 norme finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 2 [interventi su strade comunali di manutenzione ordinaria e straordinaria], relativamente alle spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva 1.400.000 euro , suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020 , di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022 , a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2020 , relativamente alle spese di parte corrente, mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 mediante rimodulazione di pari importo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8. Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.

Sintesi della legge.

Il provvedimento normativo, adottato per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha introdotto novità nella disciplina dei beni regionali del demanio idrico e marittimo. L'art. 2 prevede, in riferimento all'esigenza di assicurare certezza nelle situazioni giuridiche, la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, fino al 31 dicembre 2033. La legge prevede altresì che la durata degli atti concessori possa essere prorogata per un periodo massimo di un anno.

Il disegno di legge n. 89 presentato dalla Giunta regionale in data 30 aprile 2020 è stato approvato all'unanimità con modifiche in data 13 maggio 2020. La proposta risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge regionale è entrata in vigore il 21 maggio 2020.

Si segnala che la legge regionale è stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale (ricorso n. 61 del 2020 - udienza in data 8.6.2021) con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Cost. Il ricorso, pur riconoscendo la competenza legislativa regionale in materia di ittica, pesca e turismo, (art. 4, comma 1 dello Statuto), evidenzia che la previsione normativa estende l'ambito della proroga relativa alle concessioni demaniali marittime oltre a quanto consentito dall'art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145/2018 limitando, in tal modo, l'accesso di nuovi operatori nel mercato. Pertanto, la norma in esame è riconducibile alla tutela della concorrenza di esclusiva competenza statale.

La trattazione del ricorso si è svolta nel corso dell'udienza pubblica in data 8 giugno 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 9 giugno 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 8/2020 in argomento.

Disciplina finanziaria.

La legge non reca disposizioni di carattere finanziario e la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge attesta che il progetto di legge non comporta oneri finanziari.

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9. Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

Sintesi della legge.

La legge regionale in esame, nell'introdurre disposizioni volte a far fronte alle criticità innescate dall'emergenza COVID-19, si muove in tre ambiti: arginare le difficoltà degli enti locali nel dare compita attuazione alle riforme e agli adempimenti amministrativi e contabili previsti dalle norme di settore, accelerare lo sviluppo del sistema economico, adeguare i servizi rivolti alla disabilità ai rischi della pandemia.

Quanto al primo aspetto, rilevano le disposizioni di differimento di alcuni termini per il rinnovo degli incarichi dei revisori economico finanziari dei Comuni e per l'ultimazione del processo di superamento delle Unioni territoriali intercomunali (UTI). È disciplinata anche la successione a favore dei Comuni delle quote di partecipazione in organismi e società e della proprietà di beni immobili delle UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Province. Inoltre, è prevista l'esclusione del regime sanzionatorio conseguente al mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 20, c. 10 della l.r. 18/2015 laddove la mancata riduzione del debito riguardi gli enti locali che hanno contratto mutui per ripianare debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva in caso di indisponibilità di altre risorse. Sono consentite altresì, riduzioni delle tasse dei rifiuti e dell'occupazione delle aree pubbliche e previste formule di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione agli enti locali.

Con riferimento alle strategie di sviluppo economico, vengono in evidenza le disposizioni relative al tema della formazione e dell'innovazione permanente da programmarsì e attuarsi in sinergia con le esigenze del tessuto produttivo, il proseguimento della riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici destinati ad influire in modo determinante nelle soluzioni innovative nel mondo dello sviluppo delle imprese. A tale proposito, è prevista la soppressione del Consorzio Innova FVG e il conseguente riassetto della società consortile Friuli

Innovazione che è valorizzata mediante il conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione.

Il capo IV della legge regionale interviene disciplinando "il piano straordinario per la disabilità a protezione della salute da contagio COVID-19" nell'ottica di fornire servizi uniformi a favore dei disabili per neutralizzare il diffondersi della pandemia.

Vanno segnalate le questioni di legittimità costituzionale promosse dallo Stato rispetto ad alcune disposizioni della l.r. 9/2020 (ricorso n. 62 del 23 luglio 2020 - udienza 23.6.2021). A giudizio del governo la legge presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle previste modalità di trasferimento di proprietà degli immobili delle UTI e all'individuazione dei titoli idonei alla trascrizione (art. 1) rispetto all'art. 117, c. 2, lett. e) della Costituzione (codice civile e altre norme di rango primario). Altri profili di incostituzionalità, secondo lo Stato, riguardano l'art. 3, c.1 della legge che, nel consentire ai comuni di adottare le deliberazioni di riduzione e di esenzione di imposte, anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, viola l'art. 117, c.2 lett. e) della Cost. che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Altra disposizione (art. 3, c.1) è stata censurata sempre con riferimento all'art. 117, c. 2, lett. e), in quanto dispone la copertura del relativo minor gettito o minore entrata, conseguenti all'eventuale riduzione delle imposte, anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Altro argomento sollevato dalla presidenza del Consiglio dei ministri afferisce l'art. 11 della legge in argomento in materia di individuazione di soggetti cui attribuire l'incarico di reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale. In merito è stata ravvisata la violazione dell'art. 117, c. 2, lett. l) e c. 3 della Cost. in materia di ordinamento civile (potestà esclusiva dello Stato) e di coordinamento della finanza pubblica nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Cost.

La trattazione del ricorso (n. 62/2020) si è svolta nel corso dell'udienza pubblica in data 23 giugno 2021.

Disciplina finanziaria.

Le norme finanziarie sono contenute nell'articolo 18 del provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge in esame, vige nuovamente quanto disposto dall'articolo 8 della l.r. n. 26/2014 ai commi 9, 10 e 11, ovvero viene ripristinata l'istituzione del fondo per i Comuni risultanti da fusione - assegnato per i cinque anni dalla costituzione

del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario ai Comuni - al fine di sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni. Agli oneri derivanti da tale disposizione viene fatto fronte a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 1833). La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge specifica in proposito che la reviviscenza delle norme di cui alla l.r. n. 26/2014 ha natura meramente tecnica ed è finalizzata a consentire la gestione di procedimenti in corso, riguardanti i Comuni derivanti da fusione, iniziati prima della data di entrata in vigore della legge regionale 21/2019. La stessa relazione evidenzia le risorse disponibili già esistenti nel bilancio e utilizzabili per le finalità indicate.

La legge prevede altresì una modifica (art. 8) alla tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021" di cui all'articolo 10, comma 69, della l.r. n. 29/2018 (legge di stabilità 2019). In particolare, le risorse regionali a favore dell'UTI del Noncello per la sistemazione del Polisportivo di Villanova (Comune di Pordenone), inizialmente previste in € 440.000 nel 2021, vengono "anticipate" all'esercizio 2020. L'onere conseguente, iscritto a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 7139), trova copertura a mezzo storno di € 440.000 per l'anno 2020 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del medesimo bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 1682 - spese ripartite a carattere pluriennale - oneri derivanti da convenzione con Cassa DD.PP.). Si sottolinea in proposito che la riduzione di stanziamenti di parte corrente ai fini della copertura di oneri per interventi di parte capitale, pur non essendo normativamente vietata, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio. Ciò va comunque valutato in relazione all'entità monetaria complessiva delle poste contabili a tal fine rilevanti (nel caso di specie trattasi di un importo pari a € 440.000).

La legge prevede una modifica (art. 9) anche alla tabella Q "Concertazione investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2020-2022" di cui all'articolo 9, comma 98, della l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020). In particolare, in riferimento ad alcuni interventi facenti capo al

Comune di Dolegna del Collio, al Comune di Monfalcone e all'UTI Carso Isonzo Adriatico, vengono modificate la Missione e il Programma su cui risultavano iscritte le risorse di spettanza, autorizzando la spesa, pari a € 15.000 per il 2020, € 100.000 per il 2021 e € 435.000 per il 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitoli 7903 e 8634, quest'ultimo di nuova istituzione).

L'onere conseguente, pari a € 15.000 per l'anno 2020, € 100.000 per l'anno 2021 ed € 435.000 per l'anno 2022, trova copertura a mezzo storno come segue:

- per € 15.000 per l'anno 2020, € 100.000 per l'anno 2021 ed € 135.000 per l'anno 2022 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (spese in conto capitale) del bilancio 2020-2022 (capitoli 8544 e 7904);
- per € 300.000 per l'anno 2022 dalla Missione . 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 8559).

Gli oneri derivanti dalle modifiche (art. 13) introdotte alla legge n. 27/2007 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) - tra cui l'inserimento delle società di mutuo soccorso tra le società soggette a revisione ordinaria e straordinaria le cui spese sono a carico della Regione - trovano copertura a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8776). La RTF a corredo del disegno di legge si limita a invocare una clausola di neutralità finanziaria senza dare alcuna evidenza in merito alla disponibilità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità di cui trattasi.

L'articolo 15 della legge in esame aumenta, dal 15 al 20 per cento, il rimborso in misura forfettaria del contributo concesso a copertura delle spese extra personale, previsto dall'articolo 7, comma 23, della l.r. n. 27/2014, per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie

abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese. La spesa conseguente trova copertura a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 6422). Anche in questo caso la RTF a corredo del disegno di legge si limita a invocare una clausola di neutralità finanziaria senza dare alcuna evidenza in merito alla disponibilità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità di cui trattasi.

L'articolo 17 del provvedimento in esame integra, in via straordinaria per l'anno 2020, le finalità previste dalla l.r. n. 41/1996 in materia di integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge n. 104/1992, prevedendo l'elaborazione di specifici piani territoriali, predisposti dalle Aziende sanitarie in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi di integrazione sociale, a favore di persone con disabilità, a protezione della salute in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il comma 9 del predetto articolo 17 dispone specificatamente che dall'attuazione delle disposizioni introdotte *“non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale”*. Le spese relative ai contributi interessati dalla suddetta pianificazione straordinaria, di cui alla già citata l.r. n. 41/1996, continuano a gravare sulle pertinenti poste del bilancio regionale a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 8800, 4785, 14800), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 4672).

La relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d'Aula specifica che *“dall'attuazione dei piani territoriali non derivano nuovi oneri per il bilancio regionale, richiedendo la norma di impiegare le risorse già stanziare tenendo conto delle finalità di rimodulazione degli interventi secondo le necessità imposte dall'emergenza da COVID-19”* ed evidenzia altresì gli stanziamenti disponibili nel bilancio 2020-2022.

La legge prevede altresì, a carico della Regione, un parziale ristoro a favore dei Comuni che, per l'anno 2020, hanno conseguito un minor gettito o minori entrate a seguito della deliberazione di riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (Tari), della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) o del canone per l'occupazione di spazi e aree

pubbliche (COSAP), al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. Per tali finalità viene previsto per l'anno 2020 un fondo speciale pari a 11 milioni di euro a favore dei Comuni, calcolato determinando un contributo massimo spettante ad ogni Comune, in quota TARI e in quota TOSAP/COSAP (riparto operato sulla base delle entrate del titolo primo secondo i rendiconti dell'esercizio 2018 dei Comuni)²¹. La spesa viene destinata a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 11800 di nuova istituzione) e trova copertura a mezzo storni/rimodulazioni da diversi capitoli di spesa, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B allegata alla legge.

Il provvedimento in esame destina altresì ulteriori 28 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 18458 di nuova istituzione)²², per le finalità della l.r. n. 3/2020 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19) e, in particolare, per la concessione di contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori. La spesa trova nuovamente copertura con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B allegata alla legge.

Si osserva che gli storni/rimodulazioni di cui alla citata tabella B, fonti di copertura di oneri di parte corrente, riguardano anche capitoli di parte capitale²³ e per incremento di attività finanziarie (cap. 2787), nonché spese ripartite a carattere pluriennale²⁴ tra cui oneri derivanti

²¹ Si veda la nota a commento dell'emendamento di Commissione 2.bis.1 per effetto del quale è stata inserita la disposizione in argomento.

²² Si evidenzia che dal BFG, alla data del 31.12.2020, con riferimento al capitolo di cui trattasi risulta uno stanziamento pari a zero nell'esercizio 2020 (peraltro con decreto DRAG n. 1113 del 12.6.2020 si era provveduto a stornare le risorse residuali del cap. 8458, pari a € 6.230.000 a favore del capitolo 18458 in argomento). In merito si evidenzia che € 1.422.300 sono stati stornati per effetto della L.R. n. 22/29020 mentre la parte più consistente dello stanziamento (pari a complessivi € 32.807.700) è stata stornata a favore dei capitoli concernenti i finanziamenti straordinari al CATT FVG e al CATA (cap. 8926 e 8927) con decreto DRAG n. 1205 del 2.7.2020 e con decreto DRAG n. 1359 DEL 6.8.2020.

²³ Trattasi in particolare dei cap. nn. 1509, 3161, 3163, 3164, 1320, 8204, 3435, 3300, 1862, 2797, 2612, 2614, 8941, 7013, 8404, 2864, 2866, 8877, 8078, 9310, 9316, 8003, 8005, 6863 e 1066.

²⁴ Trattasi in particolare dei cap. nn. 1490, 1407, 1501, 1509, 1946, 1474, 7415, 6976, 7013, 9316, 9310.

da convenzioni o da atti e contratti (che dovrebbero essere pertanto, per loro natura, meno “stornabili”).

La destinazione di fondi già previsti per finalità diverse da quelle originarie (riprogrammazione di fondi) trova la propria rappresentazione contabile nella citata tabella B, allegata alla legge, al livello di Missione, Programma e Titolo di bilancio.

Tale rappresentazione contabile di rango legislativo, tuttavia, pur essendo coerente con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, non agevola una conoscenza diffusa delle riprogrammazioni dei fondi operate: anzi, depone per una conoscenza riservata ai tecnici/contabili. Una rappresentazione maggiormente dettagliata, ovvero con l’evidenza dei capitoli interessati dagli storni/rimodulazioni, si rinviene in allegato all’emendamento di Commissione (n. 11.1) che ha introdotto la norma di rifinanziamento della l.r. n. 3/2020 per 28 milioni di euro. Tale rappresentazione, peraltro, comprende storni/rimodulazioni per complessivi 39 milioni di euro: evidenza quest’ultima da cui si deduce che concerne sia le movimentazioni relative al rifinanziamento della citata l.r. n. 3/2020, sia quelle relative al finanziamento dell’onere, pari a 11 milioni di euro, derivante dalla norma (art. 3, comma 2) che ha introdotto i ristori a favore dei Comuni che, per l’anno 2020, hanno conseguito un minor gettito o minori entrate a seguito della deliberazione di riduzioni ed esenzioni della Tari, della Tosap o della Cosap.

Si ricorda, ancora una volta, che la Corte costituzionale ha più volte rappresentato l’esigenza secondo cui la natura di bene pubblico del bilancio regionale richiede che esso sia in grado di trasmettere informazioni chiare, trasparenti e leggibili.²⁵

²⁵ Si veda in merito quanto già esposto nella deliberazione di questa Sezione n. 32/2018/RQ ovvero “La Consulta ha infatti più volte ribadito (in particolare sentenze 247/2017 e 184/2016) la necessità che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più complessa interpretazione e attuazione, dovendosi prevenire il rischio di un abuso della “tecnicità contabile”. La necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi deve infatti sempre corredare la tecnicità degli enunciati, per rappresentare in modo comprensibile le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate”.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9. Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.	Art. 18 norme finanziarie	1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 8 [fondo per i Comuni risultanti da fusione], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1 [risorse regionali a favore dell'UTI del Noncello per sistemazione polisportivo di Villanova], è autorizzata la spesa di 440.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		4. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1 [risorse a favore di Comuni e UTI], è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 435.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 135.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 300.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		6. Agli oneri derivanti dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 27/2007, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, lettera f) [spese per revisioni ordinarie enti cooperativi e società di mutuo soccorso], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		7. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 23, della legge regionale 27/2014, come modificato dall'articolo 15 [contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 [piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da COVID-19] si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>9. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2 [parziale ristoro ai Comuni per minori entrate da riduzione gettito TARI, TOSAP e COSAP], è destinata la spesa complessiva di 11 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11.</p>	
		<p>10. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è destinata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11.</p>	
		<p>11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.</p>	

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 recante misure urgenti in materia di cultura e sport.

Sintesi della legge.

La legge regionale introduce disposizioni finalizzate a fronteggiare gli effetti prodotti dalla sospensione delle attività culturali e sportive conseguenti all'emergenza COVID-19.

Il provvedimento normativo, che si pone in continuità con le misure adottate dalla l.r. 3/2020 e dalla l.r. 5/2020, intende uniformare le forme di sostegno già previste dall'ordinamento giuridico regionale a favore dei settori della cultura e dello sport, prevedendo, tra l'altro, l'ampliamento dell'ambito delle spese ammissibili a contributo per comprendere anche le spese sostenute per eventi che non hanno potuto avere luogo e quelle connesse alla sicurezza COVID, la riformulazione dei limiti previsti e l'estensione di alcuni finanziamenti da concedere.

Sono previste, inoltre, numerose deroghe dei termini originariamente previsti per la conclusione delle attività finanziate e per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari.

Con particolare riferimento al settore dello sport, sono previste disposizioni per favorire il sostegno a iniziative da realizzarsi nelle scuole e ampliamenti dell'ammontare delle anticipazioni dei contributi funzionali a far fronte alla carenza di liquidità dei beneficiari.

La legge è entrata in vigore il 20 maggio 2020 ed è successivamente stata modificata dalla l.r. n. 15/2020, dalla l.r. n. 22/2020, dalla l.r. n. 25/2020, dalla l.r. n. 26/2020 e dalla l.r. n. 2/2021.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell'articolo 24 della legge.

Il provvedimento specifica innanzitutto che si provvede, a valere sugli stanziamenti già previsti alla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022, per le seguenti finalità previste dalla legge:

- proroga del termine per la realizzazione delle attività culturali concernenti gli incentivi stanziati per l'anno 2020, per manifestazioni e progetti per la valorizzazione della memoria

storica nonché per il sostegno al teatro amatoriale, al folclore, a cori e bande, all'Università popolare di Trieste nonché all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli (capitoli 6580, 8862, 6564 e 5611);

- estensione, anche ai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia, della possibilità di presentare la domanda per gli incentivi finalizzati agli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché all'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali (cap. 6412);

- finanziamento dell'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste (cap. 6564, 6572);

- modifica dell'importo minimo della misura del finanziamento dei progetti culturali (Art bonus Fvg) da parte delle imprese e delle fondazioni, per accedere ai contributi nella forma di credito d'imposta previsto dalla l.r. n. 13/2019 (cap. 8463).

La legge autorizza inoltre una spesa di 950 mila euro per l'anno 2020 – quantificata sulla base delle risorse stanziare gli anni precedenti per le medesime finalità - finalizzata alla concessione di finanziamenti ai musei di interesse regionale, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 – 2022 (cap. 8891 e 8892, entrambi di nuova istituzione). L'onere in parola trova copertura a mezzo rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 – 2022 (cap. 5216 e 5217).

Viene altresì autorizzata una spesa di 40 mila euro per l'anno 2020, sempre a valere sulla già citata Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 – 2022 (cap. 8893 di nuova istituzione), ai fini della concessione di un contributo straordinario agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari che si impegnano a espletare funzioni centralizzate e di coordinamento generale delle biblioteche. Alla spesa, quantificata sulla base di una stima relativa alla natura dei costi sostenuti per le funzioni centralizzate e di

coordinamento generale, viene nuovamente fatto fronte attraverso la rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022 (cap. 5217).

La legge autorizza altresì una ulteriore spesa di euro 108.000 per l'anno 2020, sempre a valere sulla già citata Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2020-2022 (cap. 7889), a integrazione del finanziamento annuale previsto per i soggetti gestori dei siti regionali culturali UNESCO dall'art. 7 della l.r. 11/2019. All'onere, quantificato sulla base delle esigenze degli enti gestori dei siti Unesco FVG nonché delle risorse disponibili²⁶, viene fatto fronte attraverso il prelievo di pari importo dal fondo speciale iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 970091).

Il provvedimento prevede altresì la reintegrazione del suddetto fondo speciale iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2020-2022 e utilizzato per le finalità anzidette, autorizzando uno stanziamento di euro 108.000 per l'anno 2020. Detto stanziamento viene previsto a valere sulla citata Missione 20, Programma 3 ma, anziché al Titolo 1, al Titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2020-2022 istituendo così un nuovo fondo speciale di parte capitale per nuovi provvedimenti legislativi (cap. 970093 di nuova istituzione). L'onere trova copertura attraverso lo storno conseguente alla riduzione, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della legge regionale 11/2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 7890).

²⁶ Come esposto nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 recante misure urgenti in materia di cultura e sport.	Art. 24 disposizioni finanziarie	<p>1. Per le finalità di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale 16/2014, all'articolo 6, comma 27, della legge regionale 24/2019 e all'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 14/2018, come modificati dall'articolo 3, comma 1 [proroga attività culturali previste per l'anno 2020 ai fini degli incentivi stanziati per l'anno 2020], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.</p>	
		<p>2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 4, comma 1 [incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, miglioramento funzionale, messa in sicurezza ecc. sale teatrali], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.</p>	
		<p>3. Per le finalità di cui all'articolo 26 ter, comma 2, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 5, comma 1 [finanziamenti a sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>4. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 13/2019, come modificato dall'articolo 9, comma 1 [finanziamenti a imprese e fondazioni per Art bonus FVG], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.</p>	
		<p>5. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1 [finanziamenti ai musei di interesse regionale] è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.</p>	<p>8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>6. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2 [contributo straordinario a enti gestori delle biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari che espletano funzioni centralizzate e di coordinamento generale], è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>7. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è autorizzata l'ulteriore spesa di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>11. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato lo stanziamento di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della legge regionale 11/2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11. Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.

Sintesi della legge.

Con la presente legge regionale si persegue lo scopo di proseguire nella realizzazione di interventi volti a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già iniziati con precedenti interventi legislativi; vengono, a tal fine, infatti, apportate modifiche alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, ("Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19") nonché ad ulteriori disposizioni di cui alla l.r. 27 febbraio 2012, n. 2 in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese; alla l.r. 28 dicembre 2018, n. 29²⁷; nonché da ultimo alla l.r. 20 febbraio 2015, n. 3²⁸.

E' dato osservare come, dal punto di vista contributivo, vengano in primis ridefinite le linee d'intervento: infatti, all'art. 3 della l.r. n. 3/2020 viene aggiunto l'articolo 3-bis nel quale, attraverso i commi da 1 a 5, viene ridisegnata la disciplina dei contributi noti con il nome di "contributi Legge Sabatini FVG", istituto agevolativo che permette alle imprese di ottenere un significativo beneficio fiscale, qualora, esse investano in beni strumentali nuovi, funzionali all'attività d'impresa. Il provvedimento dispone altresì ulteriori misure in favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato, anche in forma di credito d'imposta, prevedendo inoltre maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi statali, attraverso l'ampliamento delle spese ammissibili; infatti, oltre, all'acquisizione di macchine utensili o di produzione, vengono contemplati, sempre attraverso operazioni di leasing finanziario o di finanziamento, impianti, beni strumentali di impresa, e attrezzature, nonché, hardware, software e tecnologie digitali, ricomprendendo, peraltro, anche spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo.

Importante novità da segnalare è rappresentata, poi, dalla possibilità dell'ammissibilità anche di spese sostenute nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda nonché, come

²⁷ Legge di stabilità 2019.

²⁸ Rilancia imprese FVG – Riforma delle politiche industriali.

è specificato al punto 4 dell'articolo citato, la previsione del cumulo degli incentivi con altri incentivi pubblici.

Si sottolinea infine l'ampliamento relativo all'operatività del Fondo per lo Sviluppo, all'interno del quale è dato rinvenire il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi, con la conseguente finalità di attivare interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie (art. 11).

Il progetto di legge (n. 94) presentato in data 1° giugno 2020, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 26 giugno 2020.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie della legge si rinvencono all'articolo 15.

La legge autorizza innanzitutto una spesa di 100 mila euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 7708), finalizzata alla concessione alle imprese, nella forma di contributi a fondo perduto, di incentivi per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale. L'onere in parola, quantificato sulla base di una stima delle spese ammissibili "opportunamente adeguate alle previsioni vigenti per analoghe misure di aiuto statali"²⁹, trova copertura attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 9224).

La legge autorizza inoltre una spesa di 40 mila euro per l'anno 2020 a fronte di un contributo da concedere al Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica, da presentare alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, al fine di perseguire la competitività e l'innovazione del comparto del legno. Tale spesa, quantificata sulla base di una stima dei costi necessari all'affidamento dello studio di fattibilità al citato Cluster, viene prevista a valere

²⁹ Relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge.

sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8751 di nuova istituzione) e trova copertura a mezzo storno dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 9224).

La legge autorizza altresì una spesa di 250 mila euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8752 di nuova istituzione), finalizzata alla concessione di finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi. All'onere, quantificato sulla base di una stima sulla base della previsione delle domande di finanziamento che verranno presentate dalle società di gestione degli alberghi diffusi per il 2020, viene assicurata la copertura attraverso rimodulazione all'interno della medesima Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 9224).

Il provvedimento dispone altresì (art. 7, comma 1, lett. a) che ai fini della concessione dei contributi per le attività di promozione turistica di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 21/2016, anche ancora da concedere alla data di entrata in vigore della legge in esame, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Parimenti, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 per le finalità di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della l.r. n. 12/2006 che prevedono la concessione, alla TurismoFVG, di un finanziamento per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale. La legge in esame (art. 7, comma 1, lettera b) ha in particolare disposto che sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Con riferimento alle ultime due disposizioni citate (art. 7, comma 1, lett. a) e b), si segnala che nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge risulta specificato che trattasi di norme soggette a clausola di neutralità finanziaria in quanto

gli interventi individuati gravano sulle risorse già stanziare, concesse ed impegnate nell'esercizio 2019 (cap. nn. 9224, 9225 e 9243), o da concedersi nell'anno 2020 a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2020 sul canale contributivo ex articolo 62 della l.r. n. 21/2016 (cap. 9224). La medesima relazione, tuttavia, non fornisce alcuna evidenza in merito alla quantificazione delle disponibilità esistenti nel bilancio per le finalità di cui trattasi.

La legge autorizza altresì una spesa di 10 mila euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8757 di nuova istituzione)³⁰, finalizzata alla concessione di un contributo al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) a sostegno degli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione.

L'onere, stimato sulla base dei costi da sostenere per l'assunzione a tempo indeterminato della suddetta unità di personale non dirigente, trova copertura a mezzo rimodulazione di 10.000 euro per l'anno 2020 all'interno della già citata Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 6931).

La legge autorizza infine una spesa di euro 1.005.352,80 per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8699 di nuova istituzione), finalizzata alla stipula, da parte dell'Amministrazione regionale, di apposite convenzioni con soggetti idonei per assicurare, al Comitato di gestione per l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia e della Gestione FRIE, un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, nonché per la realizzazione di uno specifico programma informatico per la gestione dei Fondi citati. Detto onere trova copertura attraverso lo storno di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022 (cap. 9224).

³⁰ Si osserva che al 31.12.2020 sul capitolo 8757 di cui trattasi, di nuova istituzione, dal bilancio finanziario gestionale risulta, con riferimento all'esercizio 2020, uno stanziamento consolidato pari a zero. Lo stanziamento previsto con la legge in esame è stato in particolare stornato con DRAG n. 5249 del 16.11.2020 a favore del cap. 8926 (finanziamento straordinario al CATT FVG - emergenza Covid-19).

Il provvedimento dispone altresì che, ai fini della concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, come previsti dall'innovato articolo 6 della l.r. n. 3/2015, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022 (cap. 8054). La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge invoca anche in questo caso una clausola di neutralità finanziaria in quanto la modifica all'articolo 6 della l.r. n. 3/2015 di fatto semplifica la procedura e introduce le produzioni legate all'emergenza COVID 19: l'intervento grava pertanto sulle risorse già stanziata sulla citata Missione, Programma e Titolo del bilancio.

Infine la legge specifica che per le spese conseguenti alle valutazioni richieste al Comitato tecnico di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022 (cap. 718, 764). Anche in questo caso la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia che trattasi di una norma soggetta a clausola di neutralità finanziaria in quanto si occupa meramente di specificare le competenze del Comitato tecnico di valutazione ex articolo 15 della l.r. n. 26/2005 (le cui spese gravano sulle risorse già stanziata nel bilancio regionale).

Nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, risulta altresì specificato che l'articolo 4 della legge:

- introducendo nella legge regionale n. 3/2020 gli articoli 4 bis e 4 ter, che prevedono la concessione di contributi alle imprese per progetti di innovazione anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale in quanto prevede la copertura dei nuovi interventi tramite gli importi assegnati dall'Autorità di gestione alla Direzione centrale attività produttive derivanti da economie e premialità sul Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" del Friuli Venezia Giulia, come stabilito dalla normativa europea che disciplina l'utilizzo dei fondi europei per il periodo 2014-2020;

- introducendo, sempre nella l.r. n. 3/2020, l'articolo 4 quinquies non comporta oneri finanziari in quanto prevede la costituzione del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale per il supporto del sistema produttivo sul territorio regionale.

In proposito, con riferimento alla prima problematica, ovvero il rimando allo stanziamento dei fondi europei 2014-2020, si osserva che la copertura della spesa di cui trattasi, peraltro non quantificata, debba necessariamente essere accompagnata da un'adeguata dimostrazione della capienza/sufficienza dei fondi in argomento.

Quando alla dichiarata assenza di oneri a fronte della costituzione del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale, si evidenzia che detta assenza è stata specificatamente dichiarata solo a posteriori, ovvero con la deliberazione della Giunta regionale n. 1950 del 23.12.2020 cui è stata demandata la disciplina delle finalità, della composizione e del funzionamento del citato Tavolo permanente. In detta deliberazione è stato infatti dato atto che *"non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale in quanto la partecipazione al Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale non prevede alcun rimborso spese o gettone di presenza"*. Non pare dunque sufficientemente esaustivo, al fine di asserire l'assenza di oneri in sede di emissione del provvedimento, quanto specificato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge: l'istituzione di un Tavolo permanente, la cui composizione e modalità di funzionamento sono demandate a un successivo atto giuntale, senza ulteriori specificazioni, non sembra tale da poter escludere, a priori, eventuali oneri finanziari legati alla partecipazione al medesimo Tavolo.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11. Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.	Art. 15 disposizioni finanziarie	1. Per le finalità di cui all'articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 3, comma 1 [contributi a fondo perduto a favore di imprese], è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	10. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di 100.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>2. Per le finalità di cui all'articolo 4 quater della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 4, comma 1 [contributi a fondo perduto a favore di imprese dei settori del manifatturiero e del terziario per progetti di innovazione], è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>11. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante storno di 40.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>3. Per le finalità di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 6, comma 1 [finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi], è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>12. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 250.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>4. Per le finalità di cui all'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>5. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>6. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 8, comma 1 [stabilizzazione personale già dipendente del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione], è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>13. All'onere derivante dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 10.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>7. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 10, comma 1, lettera c) [convenzioni per assicurare al Comitato di gestione FRIE un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo], è autorizzata la spesa di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>14. All'onere derivante dal comma 7 si provvede mediante storno di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>8. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 12 [concessione incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nella aree dei distretti industriali, nonché nel territorio di Cividale del Friuli], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>9. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 7 [valutazioni Comitato tecnico di valutazione progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>Art. 4 Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies nella legge regionale 3/2020</p>	<p>1. [...] <<Art. 4 bis misure urgenti per il sostegno all'innovazione di processo e dell'organizzazione [...] 2. Per le finalità di cui al comma 1 [finanziamento progetti di innovazione] l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario individuati nel bando, per attività di innovazione di processo e</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>dell'organizzazione, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.</p> <p>1. [...] Art. 4 ter interventi urgenti per sostenere le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro [...] 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese delle attività produttive, appartenenti ai settori individuati nel bando, per sostenerne la competitività e l'innovazione tecnologica, finanziando i seguenti investimenti tecnologici e attività: a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso l'acquisto di hardware, software e impianti per i sistemi di controllo atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro; b) l'acquisto o il leasing di macchinari e attrezzature per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro; c) l'acquisizione dei servizi di cui alla lettera b) da imprese specializzate; d) l'acquisizione di competenze specifiche in materia di protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la frequenza da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti a corsi di formazione o mediante l'acquisizione di consulenze specialistiche. 2. Sono inoltre finanziabili le iniziative che prevedono l'acquisto di software e hardware e servizi specialistici per le medesime finalità di cui al comma 1 e al fine ulteriore di promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione.</p>	<p>1. [...] Art. 4 ter interventi urgenti per sostenere le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro [...] 5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.</p>

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 12. Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema.

Sintesi della legge.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, pesanti ricadute si sono registrate anche nel comparto culturale e musicale (cinema, teatro e musica) e, specificatamente, in quello degli spettacoli dal vivo, anche, e soprattutto, per l'importante ripercussione sul comparto turistico.

Pertanto, si sono rese necessarie misure di sostegno regionali integrative a quelle messe in atto dal Governo, in particolare nel settore eventi dal vivo e nel comparto audiovisivo (sviluppo di progetti audiovisivi), settore quest'ultimo strettamente correlato al primo.

Tali misure si concretizzano nel sostegno all'allestimento di spazi pubblici all'aperto Covid-free individuati e da dislocare equamente nel territorio regionale - finalizzati ad ospitare eventi e spettacoli dal vivo - nonché attraverso la promozione dell'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni che consentano alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, operanti nel territorio regionale, la cessione dei crediti di imposta a intermediari finanziari e assicurativi da disciplinarsi attraverso convenzioni.

Il progetto di legge (n .95) presentato in data 3 giugno 2020, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 26 giugno 2020.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell'articolo 3 della legge in esame.

Il provvedimento autorizza, ai fini del finanziamento del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e dei soggetti appartenenti al comparto audiovisivo regionale, una spesa di 250 mila euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 9207). L'onere trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 1471).

Quanto alla quantificazione della suddetta spesa, va evidenziato che il progetto di legge prevedeva inizialmente, per la medesima finalità, un onere pari a 700 mila euro in ragione di 450 mila euro per il 2021 e 250 mila per il 2021. La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge specificava in merito che tale quantificazione *“riflette le specifiche necessità del Fondo Audiovisivo FVG e nello specifico la graduatoria di domande del 2020 relative al bando “Sviluppo progetti-sceneggiature” che solo minimamente è stata finanziato perché la gran parte delle risorse è stata destinata allo scorrimento delle graduatorie 2019”*. Con l'emendamento d'Aula 1.1 è stata invece autorizzata una spesa di 250 mila euro per il solo esercizio 2020, stimata sulla base degli stanziamenti degli anni precedenti, e nelle note al medesimo emendamento risulta specificato che *“Non si accoglie la previsione [di spesa per il] 2021 vista la necessità di tarare l'impegno per il prossimo anno alla luce degli sviluppi economico/finanziari post COVID”*.

Al fine di sostenere l'allestimento di spazi pubblici all'aperto finalizzati a ospitare spettacoli dal vivo e conformi ai protocolli sanitari Covid-19, la legge autorizza altresì una spesa di 500 mila euro per l'anno 2020, quantificata sulla base di una stima degli oneri da sostenere per l'allestimento dei suddetti spazi pubblici all'aperto, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 9325 di nuova istituzione)³¹. All'onere in parola viene assicurata la copertura:

- per euro 150.000 euro mediante rimodulazione all'interno della stessa Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) (cap. 9383);
- per euro 350.000 euro a mezzo storno dalla Missione n. 14 (Industria PMI Artigianato) - Programma n. 3 (Ricerca e Innovazione) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8239).

Va infine segnalato che l'articolo 2, comma 3, della legge in esame prevede la possibilità di destinare le dotazioni del Fondo per lo sviluppo (gestione fuori bilancio), di cui all'articolo 6

³¹ Si evidenzia che dal BFG, alla data del 31.12.2020, con riferimento al capitolo di cui trattasi risulta uno stanziamento pari a zero nell'esercizio 2020 (fondi stornati con la l.r. 15/2020 a favore del cap. 9604 concernente il fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario).

della l.r. n. 2/2012, all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva aventi sede in Regione, per l'anticipazione di crediti d'imposta.

Nella relazione tecnico-finanziaria all'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento (em. n. 4.1) risulta specificato che *“La norma non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale in quanto le risorse per il finanziamento delle nuove misure saranno reperite nell'ambito della dotazione della gestione fuori bilancio del Fondo per lo sviluppo”*. A questo proposito, si ribadisce nuovamente quanto già rilevato nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10 luglio 2019 ovvero *“Con riferimento alle casistiche che prevedono nuovi oneri a carico delle gestioni fuori bilancio e alla luce del principio della trasparenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (SSRRCO 4/2019) hanno rilevato che spesso non c'è contezza dell'ammontare aggiornato delle risorse giacenti nelle varie contabilità interessate di volta in volta, sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di adeguate risorse ovvero la coerenza dei nuovi oneri con quelli che discendono dalla legislazione previgente, peraltro il più delle volte lasciata invariata. Ne consegue che di frequente la quantificazione delle risorse sulle contabilità speciali sembra prescindere dalle esigenze fissate con norme primarie, come attesta ad adjuvandum il fatto che su di esse vengono appoggiati nuovi interventi senza un rimpinguamento delle disponibilità”*.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 23 giugno 2020, n. 12. Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema.	Art. 3 disposizioni finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 9 bis, comma 1, e dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di 250.000 euro , per l'anno 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1 [sostegno per l'allestimento di spazi pubblici all'aperto finalizzati a ospitare spettacoli dal vivo e conformi alle misure Covid free], è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante rimodulazione per 150.000 euro all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) e mediante storno per 350.000 euro dalla Missione n. 14 (Industria PMI Artigianato) - Programma n. 3 (Ricerca e Innovazione) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
	Art. 2 Sostegno creditizio al comparto audiovisivo regionale	3. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), possono essere destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale, per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).	

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13. Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

Sintesi della legge.

Il provvedimento all'esame insiste su molteplici ambiti di intervento, dettando disposizioni in materie che spaziano dalle finanze, al patrimonio e demanio, alla funzione pubblica, alle politiche dell'immigrazione ed altre, come è dato evincersi dalla rubrica della legge medesima. In materia di patrimonio (capo II) diventa facoltativa l'adesione alle iniziative attivate dalla Centrale Unica di Committenza regionale, da parte degli enti interessati (art. 45, art.1, c. 1 bis e 1-ter); in materia di pubblici concorsi è prevista la valutabilità dei titoli maturati presso qualsiasi amministrazione del Comparto unico (artt. 26, c. 4, lett. c) e c. 5 bis).

Vengono apportate delle modificazioni alla l.reg. n. 31/2018 (in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali) in ordine alla quantificazione delle economie, in presenza di un cofinanziamento a carico dell'ente locale nei patti territoriali 2018-2020 (art. 15), alla misura delle indennità degli amministratori locali (art 17); nonché, in tema di corregionali all'estero, viene stabilito un periodo minimo di permanenza in Regione per coloro che, rientrando in Italia dall'estero, beneficiassero di contributi regionali (art. 25).

In ambito culturale e sportivo (capo V), viene modificato l'art. 6 della l. reg. 24/2019 (legge di stabilità), in ordine alla contribuzione concessa agli Ecomusei e disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo; vengono altresì concesse delle proroghe per la gestione degli impianti sportivi fino al 31.12.2022.

In materia di infrastrutture, territorio e viabilità (artt. 40-61), viene previsto che, in ambiti ricompresi nel perimetro delle aree urbanizzate e finalizzati al recupero o riqualificazione,

venga consentita, su motivata istanza del proponente, la monetizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituite da parcheggi di relazione o da nuclei elementari di verde (art. 40) nonché, per i titoli abilitativi e/o atti abilitativi edilizi, che possano conservare la loro efficacia, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei due anni successivi alla loro scadenza.

In materia di risorse agroalimentari e forestali vengono contemplate proroghe dei termini per le domande di contribuzione.

Nell'ambito lavorativo formativo e familiare, viene estesa la concessione del finanziamento volto ad assicurare il servizio di educazione scolastica a tutti i soggetti gestori delle scuole dell'infanzia non statali (art. 78, c. 3-bis); inoltre, al fine del contenimento delle rette a carico delle famiglie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti gestori dei servizi educativi, dando la possibilità di derogare alla prestazione di fidejussioni per l'eventuale erogazione anticipata del contributo concesso (art. 78, c. 3-ter).

Al capo X viene poi previsto che, all'interno del Comitato regionale per la cooperazione e lo sviluppo e il partenariato internazionale, sia compreso un soggetto rappresentativo degli Enti del terzo settore (art. 93).

Il provvedimento, da ultimo, contiene disposizioni in materia di sanità e in particolare prevede interventi volti:

- a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, tramite le risorse del FSE a valere sul programma operativo 2014-2020 nei programmi specifici, a supporto di istituzioni scolastiche, imprese e aziende (art. 77);
- a conferire incarichi per lo svolgimento di interventi assistenziali non garantibili con il personale dipendente e risorse aggiuntive in favore del personale;
- a realizzare misure a sostegno dei soggetti disabili (art. 108) e autistici (art. 106);
- alla concessione di deroghe in favore di cooperative sociali (art. 111).

Il disegno di legge (n. 93), presentato dalla Giunta regionale in data 12 giugno 2020, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 2 luglio 2020.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 115 della legge reca le disposizioni di carattere finanziario mentre l'articolo 13 è una disposizione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 113.107,11 (di cui € 106.683,66 per il 2020 ed € 6.423,45 per il 2021).

La legge introduce all'articolo 13 della l.r. n. 20/2018 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020) il comma 4 bis che autorizza l'Amministrazione regionale ad acquisire, al fine di implementare il parco macchine aziendale, oltre agli autoveicoli la cui propulsione tramite motore termico sia affiancata da un motore elettrico, autoveicoli dotati di motore a sola propulsione termica. La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge specifica che la disposizione normativa in argomento non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 1460 e 1483).

La legge autorizza una spesa complessiva di 12.700.000 euro, suddivisa in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 5.130.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine dell'incremento della dotazione organica del personale regionale conseguente al trasferimento delle funzioni provinciali, precedentemente svolte dalle Unioni, ora di competenza regionale e in particolare degli Enti di decentramento regionale³². Detto onere viene previsto per complessivi € 690.000 (di cui 130 mila nell'anno 2020 e 280 mila per ciascuno degli anni 2021 e 2022) alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 9650) e per complessivi € 12.010.000 (di cui 2.310.000 nel 2020 e 4.850.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022) alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. nn. 9699, 9670, 9648, 9645, 3400, 3557 e 3570).

La copertura viene assicurata come segue:

³² Nella relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti di Commissione risulta specificato quanto segue in merito alla quantificazione della spesa in argomento: "L'onere è stato quantificato rapportando il trattamento spettante, ai sensi dell'art. 23, c. 3, secondo paragrafo, della LR 18/2016, alle unità oggetto del trasferimento, sulla base dei dati ricevuti dalle UTI, al quale sono state aggiunte le spese previste per il lavoro straordinario e per i buoni pasto nonché le quote che andranno ad implementare i fondi per la contrattazione integrativa del personale. Per il 2020 gli importi sono rapportati al periodo 1/7-31/12/2020 mentre per le annualità successive sono rapportate ad anno intero".

- per la spesa complessiva di 12.358.000 euro, suddivisi in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 4.959.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022, mediante storno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 11700);

- per la spesa complessiva di 342.000 euro suddivisi in ragione di 171.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 3570).

Si osserva in proposito che parte della nuova spesa stanziata, a fronte dell'incremento della dotazione organica del personale regionale, a valere sulla citata Missione 1, Programma 10, Titolo 1 negli anni 2021 e 2022 sul capitolo 3570 (nello specifico 90 mila euro per ciascuno dei suddetti anni) relativo alle spese per i compensi per lavoro straordinario al personale regionale e comandato nonché per i compensi incentivanti la produttività dei dipendenti regionali, viene interamente stornata dal medesimo capitolo di spesa per assicurare la copertura di un ulteriore nuovo onere (nello specifico 120 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) stanziato, sempre per effetto dell'incremento della citata dotazione organica, sul cap. 3557 relativo alle spese per stipendi e altri assegni fissi al personale regionale e comandato.

Con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali conseguenti alla citata spesa per l'incremento di personale regionale, viene altresì iscritto lo stanziamento complessivo di € 3.140.000 (suddiviso in ragione di 600 mila euro per l'anno 2020 e di 1.270 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) rispettivamente nell'entrata del bilancio 2020-2022, al Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) - Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) (cap. nn. 1785 e 9982), e nella spesa del medesimo bilancio, alla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) (cap. 9982 e 9894).

L'articolo 17 della legge prevede, tra l'altro, che la Regione attui un concorso finanziario, definito con legge regionale, volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità agli amministratori locali. La definizione del concorso finanziario viene rimandata a una futura legge regionale.

Per la realizzazione di interventi da parte degli enti locali della Regione in relazione al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza di cui alla l.r. n. 9/2009, a integrazione dei fondi già previsti nella legge di stabilità 2020 (l.r. n. 24/2019), la legge autorizza un spesa di 200 mila euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 1710). L'onere di cui trattasi³³ trova copertura attraverso il prelievo di pari importo dal fondo speciale iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 970091). Si osserva in proposito che nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, con riferimento alla norma in argomento, è stato attestato che le risorse accantonate "sull'unità di bilancio" interessata sono disponibili e che la somma residua sulla stessa unità ammonta a euro 966.947,14. Con riferimento alla somma che residua sull'unità di bilancio interessata dal suddetto storno di fondi, si evidenzia che non risulta chiaro se il riferimento all'unità di bilancio vada intesa come riferimento al capitolo interessato dal prelievo (la cui somma residua, a seguito della variazione diminutiva di cui trattasi, risulterebbe pari a euro 58.947,14 quindi di molto inferiore rispetto a quanto indicato nella RTF) oppure al totale della Missione, Programma e Titolo interessati dal medesimo prelievo³⁴. Parrebbe comunque più significativo, in sede di relazione tecnico finanziaria che specifica i dati contabili a livello di capitolo, un riferimento allo stanziamento residuo del capitolo interessato dalla diminuzione.

Il provvedimento prevede altresì la reintegrazione nel 2020, per un importo pari a 200 mila euro, del fondo speciale n. 970093 iscritto a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti)

³³ Nella RTF a corredo del disegno di legge, quanto alla quantificazione della spesa in argomento, è stato specificato quanto segue: *"La variazione in aumento dello stanziamento per interventi in materia di politiche di sicurezza di parte corrente si rende opportuno alla luce dell'esito del procedimento valutativo dei progetti degli enti locali in materia di sicurezza urbana, contenuto nel programma regionale per l'anno 2019 di cui all'art. 4 l.r. 9/2009, la cui graduatoria è stata finanziata per circa il 50%".*

³⁴ In proposito si osserva che già in passato (si veda pag. 21 della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione FVG e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, di cui alla deliberazione n. FVG/18/2019/RQ del 10.7.2019) gli uffici del Consiglio regionale avevano precisato, con riferimento all'osservazione secondo cui, in alcuni casi, la somma che residuava sui capitoli successivamente allo storno non era coerente con lo stanziamento del medesimo capitolo come aggiornato alla corrispondente variazione contabile diminutiva, che un tanto conseguiva al fatto che *"la disponibilità dei capitoli è in stretta relazione con la data di presentazione dell'emendamento e della relativa RTF e, pertanto, potrebbe non essere corrispondente al momento della variazione contabile disposta con DGR in esecuzione al disposto normativo"*.

- Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

La copertura viene operata mediante storno, derivante dalla riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della già citata legge regionale 9/2009 (relativa al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza), a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 1717).

L'articolo 24 della legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti che, a causa della sospensione delle manifestazioni/eventi disposta in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno dovuto modificare, spostare o annullare le attività programmate già oggetto di contribuzione regionale con riferimento a sagre, feste locali e fiere tradizionali (compresi i corsi formativi volti a consentire l'ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, necessarie per lo svolgimento degli eventi). Gli interventi conseguenti³⁵ trovano copertura a valere sugli stanziamenti già previsti alla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titoli 1 (spese correnti) e 2 (spese in conto capitale) del bilancio 2020-2022 (capitoli 7436, 7524, 7525, 7418, 7522 e 7523).

Il provvedimento specifica altresì che le spese per il rimborso delle spese di viaggio ai componenti della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena e ai componenti della Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia, per l'espletamento del loro incarico, trovano copertura a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 606).

Ai fini di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del CONI tramite la stipula di una convenzione per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal medesimo Comitato Olimpico. La spesa

³⁵ La nota all'emendamento d'Aula n. 20 bis.1 che ha introdotto la disposizione in argomento evidenzia che "l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale né minori entrate".

conseguente trova copertura a valere sulle risorse già previste alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 315).

Il provvedimento autorizza altresì una spesa complessiva di 600 mila euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2020-2022 (cap. 9232 di nuova istituzione)³⁶, finalizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per gli interventi di completamento, adeguamento e omologazione dello stadio Tognon di Fontanafredda. La copertura viene assicurata mediante storno per l'anno 2020:

- di 100.000 euro dalla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) -Titolo n.1 (spese correnti) (cap. 1360);
- di 100.000 euro dalla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.2 (spese in conto capitale) (cap. 1486);
- di 100.000 euro dalla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.1 (spese correnti) (cap. 1474);
- di 200.000 euro dalla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo n.1 (spese correnti) (cap. 1376);
- di 100.000 euro dalla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 2 (Segreteria generale) Titolo n.1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 1454).

Si osserva in proposito che parte degli oneri di parte capitale previsti dalla disposizione in esame trovano copertura attraverso lo storno da partite di parte corrente; ciò non rappresenta un'irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno (nel caso specifico trattasi di 500 mila euro), alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta.

³⁶ Vale la pena di sottolineare che al 31.12.2020 sul capitolo n. 9232 in argomento, dal bilancio finanziario gestionale con riferimento all'esercizio 2020 risulta uno stanziamento consolidato pari a zero. I fondi stanziati con la presente legge sono stati interamente stornati a favore del cap. 3590 (fondo edilizia scolastica) con la l.r. n. 15/2020.

Ai fini della concessione di risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale, per azioni di promozione e incentivazione del trasporto pubblico locale afferente il citato Centro di Interscambio, la legge prevede una spesa di 50 mila euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 8745 di nuova istituzione). L'onere, quantificato sulla base di una stima formulata con il soggetto gestore, trova copertura mediante storno di fondi dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (spese correnti) del medesimo bilancio 2020-2022 (cap. 3820). La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge specifica, per la disposizione in esame, che alla data di redazione della RTF, le risorse stanziata sull'unità di bilancio interessata dallo storno sono disponibili e che la somma che residua sulla stessa unità ammonta a euro 1.950.000,00. La stessa relazione attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Quanto all'evidenza della somma che residua sull'unità di bilancio interessata dal suddetto storno di fondi, si evidenzia nuovamente che non è chiaro se il riferimento all'unità di bilancio vada intesa come riferimento al capitolo interessato dallo storno (la cui somma residua, a seguito della variazione diminutiva di cui trattasi, risulterebbe pari a euro 950.000 quindi di molto inferiore rispetto a quanto indicato nella RTF) oppure al totale della Missione, Programma e Titolo interessati dal medesimo storno. Si ribadisce che parrebbe più significativo, in sede di relazione tecnico finanziaria, che specifica i dati contabili a livello di capitolo, un riferimento allo stanziamento residuo del capitolo interessato da storno/prelievo. Il provvedimento prevede altresì che l'Amministrazione regionale, già autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal miglioramento del servizio dei collegamenti ferroviari passeggeri di lunga percorrenza tra le città di Trieste e Udine e le città di Milano e Roma, sia autorizzata a sostenere anche gli oneri per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali. I maggiori oneri

conseguenti³⁷, stimati per il 2020 in 25 mila euro, trovano copertura a valere sulle risorse già previste alla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 3820).

Viene altresì prevista una spesa di 500 mila euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) (cap. 8854 di nuova istituzione), finalizzata alla concessione, per l'anno 2020, di ulteriori finanziamenti per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, a copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire le misure di contenimento del virus Covid-19. L'onere in parola, stimato sulla base degli interventi che si presume si renderanno necessari nella restante parte dell'anno, trova copertura attraverso storno di fondi dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2020-2022 (cap. 996). Si evidenzia che la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la norma in argomento (46 bis.1) non fornisce elementi informativi né in merito alla disponibilità delle risorse stanziato sul capitolo di spesa sopra indicato né in merito alle somme che residuano sul medesimo capitolo in conseguenza dello storno operato.

Sempre in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19 l'Amministrazione viene autorizzata a riconoscere agli enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti derivanti dal prolungarsi dei tempi di realizzazione dei citati lavori, a esclusione degli oneri per la sicurezza. Per tale finalità viene prevista una spesa stimata in 500 mila euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in

³⁷ La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge evidenzia in proposito quanto segue: *“La definizione delle azioni sperimentali di potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri, aventi come origine/destinazione la città di Trieste, mediante il prolungamento, lungo le tratte transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza/internazionali, avverrà nell'ambito una specifica progettualità, e le stesse saranno attuate sulla base delle risorse disponibili a bilancio, anche attraverso più fasi sperimentali. Le azioni, che saranno attuate coerentemente con quanto previsto dal Regolamento (CE) 1370/2007 e s.m.i., e la normativa nazionale e regionale in materia di affidamento di servizi ferroviari di trasporto di persone. Per l'attivazione di una prima azione sperimentale si prevede un finanziamento per due anni (2021 e 2022), pari a circa 400.000 euro derivante dall'utilizzo di parte delle risorse disponibili sul capitolo 3820, correlato alla norma che si modifica, e che presenta al momento una sufficiente capienza, stante l'attuale situazione di realizzazione a mercato dei servizi a lunga percorrenza di collegamento tra Udine/Trieste e Roma/Milano da parte dei vettori ferroviari. Essendo possibile l'attivazione della sperimentazione dal cambio orario del dicembre 2020, si utilizzeranno anche, in quota minimale, le risorse disponibili a bilancio, sul predetto capitolo 3820, per il corrente anno (2020), a copertura del periodo 13-31 dicembre 2020, per un importo stimato pari a euro 25.000 circa”*.

conto capitale) (cap. 8855 di nuova istituzione). L'onere viene coperto nuovamente attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2020-2022 (cap. 996). Anche in questo caso, la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula (46 ter.1) che ha introdotto la disposizione in argomento non fornisce elementi informativi né in merito alla disponibilità delle risorse stanziare sul capitolo di spesa sopra indicato né in merito alle somme che residuano sul medesimo capitolo in conseguenza dello storno operato.

A seguito della modifica operata dall'articolo 58 della legge all'articolo 5 della l.r. n. 25/2016 (legge di stabilità 2017) i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'art. 25 della l.r. 16/2012 (accreditamento dell'offerta abitativa) vengono ricompresi, unitamente agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti, nel novero dei beneficiari di contributi in conto capitale a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volta alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici. La spesa conseguente trova copertura a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 4244). Si osserva inoltre, in proposito, che la spesa conseguente alla concessione di contributi in conto capitale viene imputata a valere su risorse di parte corrente.

Il provvedimento autorizza altresì una spesa complessiva di 32 mila euro per l'anno 2020, a fronte della concessione di un contributo straordinario alla parrocchia di San Michele di Sacile per interventi di manutenzione straordinaria della chiesa di San Michele Arcangelo, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) (cap. 8746 di nuova istituzione). All'onere, stimato sulla base di una relazione tecnico descrittiva degli interventi di cui trattasi, viene fatto fronte come segue:

- per € 20.000 attraverso la rimodulazione di fondi all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) (cap. 8427);
- per € 5.000 attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) (cap. 3324 e cap. 3157);

- per i restanti € 7.000 nuovamente attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) (cap. 3388).

Si evidenzia che la relazione tecnico finanziaria non fornisce elementi informativi né in merito alla disponibilità delle risorse stanziati sui capitoli sopra indicati né in merito alle somme che residuano sui medesimi capitoli in conseguenza degli storni operati.

In tema di lavoro e formazione, per effetto di quanto stabilito dall'art. 70 della legge, l'Amministrazione è autorizzata a stipulare intese con il Comando delle Forze operative di supporto al fine di promuovere, in via sperimentale, percorsi formativi professionalizzanti rivolti al personale dell'esercito assegnato a reparti stanziati sul territorio regionale. Viene a tal fine prevista una spesa pari a 200 mila euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 8642 di nuova istituzione). La copertura dell'onere stimato per la misura in argomento viene assicurata a mezzo rimodulazione³⁸ di fondi dalla medesima Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione (cap. 5235).

Per effetto della modifica introdotta dall'articolo 72 della legge, la Regione, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico, l'acquisto di libri di testo e per l'abbattimento delle spese di alloggio in strutture accreditate in favore di nuclei familiari residenti in regione che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado anche non comprese nel sistema scolastico regionale. All'onere conseguente l'ampliamento dei potenziali beneficiari degli assegni citati viene fatto fronte a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

³⁸ Il comma 42 dell'articolo 115 (disposizioni finanziarie) della legge qualifica la modalità di copertura di cui trattasi come "storno", tuttavia, trattandosi di uno storno di fondi dalla medesima Missione, Programma e Titolo sui quali viene previsto lo stanziamento per la nuova spesa autorizzata, appare più coerente la denominazione di "rimodulazione".

La Regione interviene anche sul fronte del contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia attraverso l'erogazione, alla Società Cooperativa Universiis e al Comune di Codroipo, di un contributo straordinario in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione dei nidi d'infanzia nell'anno educativo 2018-2019. Viene a tal fine prevista una spesa pari a 70 mila euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 8656 e 8659 di nuova istituzione). La copertura dell'onere viene assicurata a mezzo rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 8479).

Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con le risorse del Fondo Sociale Europeo i seguenti programmi per i citati importi e sulle citate poste di bilancio:

- a) 1 milione di euro nel 2020 per il programma finalizzato al supporto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione della didattica a distanza, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) (cap. n. 8931, 8932 e 8933 di nuova istituzione);
- b) 3,5 milioni di euro nel 2020 per il programma di incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. n. 8921, 8922 e 8923 di nuova istituzione);
- c) 1,2 milioni di euro nel 2020 per il programma finalizzato al sostegno all'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) (cap. n. 8911, 8912 e 8913 di nuova istituzione).

La copertura degli oneri in argomento viene assicurata come segue:

- per quanto riguarda la spesa del precedente punto a) si provvede per 150.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) -

Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 3631) e per 850.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 1927 e 1928)³⁹;

- per quanto riguarda le spese di cui al precedente punto b) si provvede per 525.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 3631) e per 2.975.000 euro a valere sulle entrate Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 1960, 1961)⁴⁰; si osserva in proposito che, dagli atti contabili di variazione, risulta invece che le entrate che hanno dato copertura agli oneri esposti pari a € 2.975.000 afferiscono in parte (euro 1.225.000 - cap. 1960) la Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e in parte (euro 1.750.000 - cap. 1961) la Tipologia 105 (Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo) del Titolo 2 di entrata (Trasferimenti correnti).

- per quanto concerne le spese di cui al precedente punto c) si provvede per 180.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 3631) e per 1.020.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 1927 e 1928)⁴¹.

³⁹ La RTF a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento (60 bis.1) espone come modalità di copertura del citato onere di 850 mila euro lo storno di 350 mila euro dal cap. 3632 e di 500 mila euro dal cap. 3633 della spesa del bilancio 2020-2022.

⁴⁰ La RTF a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento (60 bis.1) espone come modalità di copertura del citato onere di 3,5 milioni di euro lo storno di 520 mila euro dal cap. 3631, di 1.225 mila euro dal cap. 3632 e di 1.750 mila euro dal cap. 3633 della spesa del bilancio 2020-2022. Non risulterebbe pertanto indicata la modalità di copertura dell'onere residuo di 5 mila euro.

⁴¹ La RTF a corredo dell'emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento (60 bis.1) espone come modalità di copertura del citato onere di 1,2 milioni di euro lo storno di 180 mila euro dal cap. 3631, di 420 mila euro dal cap. 3632 e di 600 mila euro dal cap. 3633 della spesa del bilancio 2020-2022

In relazione a quanto sopra, è altresì prevista una riduzione per 1.870.000 euro per l'anno 2020 con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022. Anche in questo caso si rileva un'incoerenza tra le variazioni effettivamente apportate ai capitoli del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 e quanto esposto nella disposizione legislativa in quanto dalle citate variazioni contabili risulta una riduzione per 1.870.000 euro per l'anno 2020 in parte (euro 770.000 - cap. 1960) operata con riferimento alla Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e in parte (euro 1.100.000 - cap. 1961) operata con riferimento alla Tipologia 105 (Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo) del titolo 2 (Trasferimenti correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

La legge prevede altresì (art. 78) la concessione di contributi, da parte della Regione, ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati, ai fini di contenere le rette a carico delle famiglie. La spesa conseguente, che tuttavia non risulta quantificata né nella legge né nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, trova copertura a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e l'asilo nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti), del bilancio 2020-2022 (cap. 8479).

Viene inoltre autorizzata una spesa complessiva di 27 mila euro per l'anno 2020⁴², a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 8658 di nuova istituzione), finalizzata alla concessione di un contributo a sostegno della Sezione primavera della scuola dell'Infanzia paritaria "Gian Paolo e Federico Morassutti" di San Vito al Tagliamento. L'onere viene coperto attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 5474).

La legge autorizza altresì una spesa di 50 mila euro per il 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-

⁴² La RTF a corredo del disegno di legge evidenzia che la quantificazione risulta operata in base a criteri previsti dal bando emanato per anno 2019, per analoghi interventi, a favore delle Sezioni Primavera.

2022 (cap. 8396 di nuova istituzione), finalizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Via di Natale di Aviano per il perseguimento delle sue attività di assistenza sanitaria. L'onere viene coperto attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9233).

In considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, il provvedimento in esame, in via eccezionale per l'anno 2020, incrementa dell'importo massimo omnicomprensivo di 2 milioni di euro le risorse aggiuntive regionali destinate alla premialità del personale del Servizio sanitario regionale. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula (84 ter.1) che ha introdotto la disposizione in argomento risulta specificato che *"l'intervento normativo proposto non pregiudica il finanziamento a suo tempo stabilito per la corresponsione del trattamento economico del personale del SSR, intervenendo esclusivamente sulla destinazione del trattamento accessorio"*. La spesa conseguente trova copertura a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 4364).

Viene inoltre prevista una spesa di 150 mila euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2020-2022 (cap. 8397 di nuova istituzione), finalizzata a concedere un contributo alla Fondazione di partecipazione Progetto Autismo FVG ONLUS per l'attività istituzionale. L'onere, quantificato sulla base del fabbisogno finanziario relativo ai volumi di attività programmati dal beneficiario, in linea con il contributo fruito per l'esercizio precedente, trova copertura mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8408).

Ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla Tabella A allegata alla legge vengono autorizzate le seguenti spese nel bilancio 2020-2022:

a) € 1.400,00 per il 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8456 di nuova istituzione); l'onere conseguente trova copertura mediante rimodulazione di fondi all'interno della citata Missione 1, Programma 11, Titolo 1 (cap. 4406);

b) € 99.106,40 per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8457 di nuova istituzione); l'onere conseguente trova copertura mediante rimodulazione di fondi all'interno della citata Missione 16, Programma 2, Titolo 1 (cap. 6134);

c) € 6.177,26 per l'anno 2020 ed € 6.423,45 per l'anno 2021 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 987 e 988 di nuova istituzione); l'onere conseguente trova copertura mediante rimodulazione di fondi all'interno della citata Missione 12, Programma 3, Titolo 1 (cap. 235 e 236).

Il provvedimento autorizza inoltre una spesa di 98 mila euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 6071 di nuova istituzione), finalizzata alla concessione all'ente gestore della biblioteca centro sistema di uno specifico finanziamento, da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema medesimo, per incrementare il patrimonio librario, aggiornare le attrezzature e gli arredi, sostenere l'attività di catalogazione ecc. La spesa viene coperta mediante prelievo di pari importo dal fondo speciale iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2020-2022 (cap. 970093).

Infine, il provvedimento prevede la reintegrazione nel 2020, per un importo pari a 98 mila euro, del fondo speciale n. 970091 iscritto a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

La copertura viene operata mediante storno, derivante dalla riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, della già citata legge regionale 23/2015 (norme regionali in materia di beni culturali), a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 6066).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13. Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, coregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).	Art. 115 disposizioni finanziarie	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 4 bis, della legge regionale 20/2018, come inserito dall'articolo 5, comma 1 [acquisizione autoveicoli dotati di motore a sola propulsione termica], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1 [incremento dotazione organica regionale a seguito istituzione di enti di decentramento regionale], è autorizzata la spesa complessiva di 12.700.000 euro suddivisa in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 5.130.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022:</p> <p>a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 690.000 euro suddivisi in ragione di 130.000 euro per l'anno 2020 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022;</p> <p>b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 12.010.000 euro suddivisi in ragione di 2.310.000 euro per l'anno 2020 e di 4.850.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022.</p>	<p>33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per la spesa complessiva di 12.358.000 euro, suddivisi in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 4.959.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022, mediante storno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per la spesa complessiva di 342.000 euro suddivisi in ragione di 171.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p> <p>34. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.140.000 euro suddiviso in ragione di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 1.270.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
			<p>giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.</p> <p>35. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.140.000 euro suddiviso in ragione di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 1.270.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>[*Art. 22 programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza.</p> <p>Disposizioni finanziarie</p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009 [programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza], a integrazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2019, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.]</p>	<p>3. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1*, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022</p>
		<p>4. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>5. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2 [contributi a seguito sospensione di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa derivanti da emergenza Covid-19], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>6. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 5 [contributi a seguito sospensione corsi di formazione in aula disposti in conseguenza emergenza Covid-19], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>7. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge regionale 26/2007, come sostituito dall'articolo 27 [rimborso spese viaggio componenti Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>8. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 20/2009, come sostituito dall'articolo 28 [rimborso spese viaggio Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>9. Per le finalità di cui all'articolo 1.1, comma 2, della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 32, comma 1 [stipula convenzione con il CONI per condivisione contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>10. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1 [contributo al Comune di Fontanafredda per lavori stadio Tognon], è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>36. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante storno per l'anno 2020 di 100.000 euro a valere sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.6 (Ufficio tecnico) - Titolo n.1 (spese correnti), di 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.2 (spese in conto capitale), 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.1 (spese correnti), di 200.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.5 (Gestione dei beni</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
			demaniali e patrimoniali) Titolo n.1 (spese correnti), di 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 2 (Segreteria generale) Titolo n.1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		<p>11. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 22 ter, della legge regionale 29/2018, come inserito dall'articolo 52, comma 1, lettera b) [risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale], è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11, si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>12. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 24/2009, come modificati dall'articolo 53, comma 1, lettere a) e b) [potenziamento collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>13. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1 [finanziamenti finalizzati alla copertura di spese relative agli oneri per la sicurezza necessaria ai fini del contenimento del Covid-19], è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>38. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>14. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 1 [finanziamenti agli enti locali per i maggiori oneri dovuti all'allungamento dei tempi di realizzazione dei lavori pubblici correlati all'emergenza Covid-19], è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>15. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 35, della legge regionale 25/2016, come sostituito dall'articolo 58, comma 1 [contributi a enti gestori degli edifici di proprietà degli istituti scolastici ai fini di valutazioni sulla sicurezza strutturale degli edifici], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>16. Per le finalità di cui all'articolo 59, comma 1 [contributo straordinario per manutenzione Chiesa di San Michele Arcangelo a Sacile], è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>40. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16, si provvede mediante rimodulazione di 20.000 euro all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) e storno di 5.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) e di 7.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>17. Per le finalità di cui all'articolo 70, comma 1 [intese con il Comando delle Forze operative di supporto finalizzate a percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito], è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>41. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17, si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>18. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2018, come specificato dall'articolo 72, comma 2 [interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento offerta formativa del sistema scolastico], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>19. Per la finalità di cui all'articolo 75, comma 1 [contributi straordinari a gestori di asili nido al fine di contenere le rette a carico delle famiglie], è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>42. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19, si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>20. Per la finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a) [finanziamento programmi specifici per realizzazione didattica a distanza con risorse del Fondo Sociale Europeo ai fini di fronteggiare l'emergenza Covid-19], è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>43. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20, per l'anno 2020, si provvede per 150.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 850.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.</p> <p>46. In relazione al disposto di cui al secondo periodo dei commi 43 e 45, è prevista una riduzione per 1.870.000 euro per l'anno 2020 con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>21. Per la finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b) [finanziamento programmi specifici per assunzione di disoccupati con risorse del Fondo Sociale Europeo ai fini di fronteggiare l'emergenza Covid-19], è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di</p>	<p>44. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, per l'anno 2020, si provvede per 525.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 2.975.000 euro a valere sulle entrate Titolo n. 2</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	(Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022;
		22. Per la finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera c) [finanziamento programmi specifici per adozione di modelli innovativi ai fini di sviluppare il lavoro agile, con risorse del Fondo Sociale Europeo ai fini di fronteggiare l'emergenza Covid-19], è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	45. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22, per l'anno 2020, si provvede per 180.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 1.020.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022. 46. In relazione al disposto di cui al secondo periodo dei commi 43 e 45 , è prevista una riduzione per 1.870.000 euro per l'anno 2020 con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
		23. Per le finalità di cui all'articolo 15 ter, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dall'articolo 78 [contributi per il contenimento delle rette dei servizi per la prima infanzia a carico delle famiglie], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e l'asilo nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		24. Per le finalità di cui all'articolo 80, comma 1 [contributo straordinario alla Fondazione Falcon Vial-Fabrici-Morassutti di San Vito al Tagliamento], è autorizzata la spesa di 27.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.	47. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		25. Per le finalità di cui all'articolo 103, comma 1 [contributo straordinario all'Associazione Via di Natale], è	48. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si provvede mediante storno di pari importo

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		26. Per le finalità di cui all'articolo 104, comma 1 [incremento risorse aggiuntive regionali destinate alla premialità del personale dipendente del Servizio sanitario regionale], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		27. Per le finalità previste dall'articolo 106, comma 1 [finanziamento attività Fondazione di partecipazione Progetto autismo FVG ONLUS], è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	49. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		28. Per le finalità previste dell'articolo 114, comma 1 [riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio], è autorizzata la spesa di 1.400 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	50. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		29. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1 [riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio], è autorizzata la spesa di 99.106,40 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	51. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		30. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1 [riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio], è autorizzata la spesa di 6.177,26 euro per l'anno 2020 e di 6.423,45 euro per l'anno 2021 a valere sullo	52. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	(Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		31. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata la spesa di 98.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	53. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
		32. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011, è autorizzato lo stanziamento di 98.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno , derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23/2015 , a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
	Art. 114 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.	1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.	

Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14. Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.

Sintesi della legge.

Il provvedimento all'esame apporta delle modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2020 n. 5 in materia urbanistica, edilizia e del paesaggio, nonché introduce ulteriori disposizioni recanti modifiche alla l.r. 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e alla l.r. 3 dicembre 2009 n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione). In materia di paesaggio, viene disposto che i Comuni adeguino i propri strumenti urbanistici al PPR, ai sensi dell'art. 145, c. 4, d.lgs. n. 42/2004, (art. 3) secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale de qua, entro i termini e con le modalità indicate nel PPR; viene altresì disposta la delega ai Comuni delle funzioni amministrative relative a interventi soggetti a procedura autorizzatoria semplificata nonché di quelle relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, fatta eccezione per quelle specificate al comma 3 dell'articolo citato, che restano in capo alla Regione.

In materia di urbanistica ed edilizia (capo II) si prevede l'istituzione e la disciplina dello Sportello Unico dell'Edilizia ("SUE in rete"), portale regionale, nell'ottica di garantire una maggiore semplificazione, trasparenza e accelerazione delle procedure; le misure e il computo delle superfici accessorie; la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al permesso di costruire o alle varianti alla denuncia di inizio attività, sempre se conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie; per taluni interventi (manutentivi, di ristrutturazione ed altri) l'esonero e la riduzione del contributo di costruzione.

Da osservare l'introduzione della disciplina prevista per la formazione di varianti al Piano del governo del territorio (PGT).

A tal proposito il capo III, recante le disposizioni finali, abroga l'articolo 2, della legge regionale n. 22/2009, che originariamente recava la disciplina transitoria nelle more dell'approvazione del PGT.

Il progetto di legge (n .96) presentato in data 12 luglio 2020, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 16 luglio 2020.

Disciplina finanziaria.

La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge attesta che il medesimo progetto non comporta oneri finanziari in quanto *“gli interventi recano proposte non aventi riflessi finanziari, ma di intervento normativo settoriale e di semplificazione procedimentale”*.

L'unica norma a carattere finanziario è contenuta nell'articolo 5, comma 2, della legge. Detta disposizione prevede che l'onere, peraltro non quantificato, derivante dall'istituzione del portale regionale denominato *“SUE in rete”*, messo a disposizione dalla Regione ai Comuni per il trattamento telematico delle pratiche edilizie, trova copertura a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. La relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula (n. 5.4) che ha introdotto la norma in argomento specifica in proposito quanto segue *“La norma in parola sotto il profilo contabile è neutra in quanto la spesa fa carico alle risorse stanziato sul capitolo 315/S [spese piano SIIR - software - fondi regionali] allocato alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 assegnato al servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government”*.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14. Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.	Art. 5 sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009	2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 19/2009, come sostituito dal comma 1 [Sportello Unico per l'Edilizia - SUE: Portale regionale e supporto tecnico alle Amministrazioni locali], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	

Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15. Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Sintesi della legge.

Gli aspetti finanziari della legge regionale n. 15 in argomento costituiscono oggetto del controllo propedeutico alla parifica del rendiconto regionale.

L'articolo 13 della legge è una disposizione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 580.831,67 per il 2020.

La legge è entrata in vigore l'11 agosto 2020 ed è successivamente stata modificata dalla l.r. n. 22/2020, dalla l.r. n. 25/2020 e dalla l.r. n. 2/2021.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15. Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.	Art. 14 copertura finanziaria	1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2.	
	Art. 13 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio	1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella O.	2. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 118/2011, e in base alla verifica effettuata con deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 30 gennaio 2020 (D.lgs. 118/2011 art. 42, comma 9 e comma 10: determinazione della consistenza del risultato di amministrazione presunto (a titolo di preconsuntivo) e aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 3, lettera a) del medesimo Dlgs 118/2011), è applicata la somma di 215.716,60 euro quale quota accantonata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al debito fuori bilancio complessivo della stringa numero quattordici in Tabella O allegata al comma 1, di cui alla Tabella M allegata al comma 3. 3. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella M.

Legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16. Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019.

Sintesi della legge.

La legge regionale in esame, di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, è composta da 8 articoli contenenti, tra l'altro i dati della gestione di competenza e dei residui dell'esercizio finanziario 2019 (art. 2 e 3), i dati inerenti il fondo pluriennale vincolato (art. 4), la situazione di cassa (art. 5) e il dato dell'avanzo accertato derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2019 (art. 6). Viene altresì approvato il risultato economico e le situazioni patrimoniali attive e passive al 31.12.2019 (art. 7).

Il rendiconto dell'esercizio 2019 è stato positivamente esaminato da questa Sezione in sede di giudizio di parificazione (deliberazione FVG/33/2020/PARI del 24 luglio 2020 depositata il 5 agosto 2020).

La legge è entrata in vigore il 14 ottobre 2020.

Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17. Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

Sintesi della legge.

Con la legge regionale vengono ulteriormente disciplinati e valorizzati gli aspetti della formazione, apprendimento, "welfare aziendale", nonché l'assunzione, la promozione e la stabilizzazione occupazionale e l'inserimento lavorativo anche di soggetti disabili; viene altresì disciplinato il collocamento mirato in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, istituzioni e servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro, nonché la responsabilità sociale d'impresa.

Viene riformato l'assetto istituzionale della Regione in materia di lavoro e disciplinato il sistema regionale per i servizi all'impiego, occupazione e tutela del lavoro, in attuazione del d.lgs. n. 514/1996 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Fvg e in conformità ai principi della legislazione statale (art. 1, punto 2).

Viene disposta l'integrale sostituzione dell'articolo 3 della l.r. n. 18/2005, vertente su programmazione regionale in materia di lavoro, nonché stabilito un nuovo strumento programmatico attraverso cui l'Amministrazione regionale definisce priorità strategiche e obiettivi da raggiungere, oltre alla platea dei beneficiari.

Si valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro (Centri per l'Impiego regionali), favorendone la crescita, l'occupazione e relativa stabilità; viene inoltre prevista la corresponsione di incentivi regionali disciplinati da appositi regolamenti e, nel rispetto della normativa comunitaria, incentivi alle imprese, consorzi, associazioni, fondazioni ecc. (art. 30). Si assicurano, inoltre, attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali, i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese, dei giovani e delle famiglie; vengono altresì favoriti interventi di ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque, in situazione di difficoltà occupazionale.

Viene infine assicurato:

- l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso il SIIR (Sistema informativo regionale), collegato a sua volta, con quello nazionale, regionale ed europeo (principio della cooperazione applicativa).
- l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso i servizi per l'impiego, e gli obiettivi vengono declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, e attività di tutoraggio.
- il coordinamento dei servizi di orientamento permanente sul territorio, al fine di assicurare la presenza delle funzioni di orientamento educativo, informativo, di consulenza e di accompagnamento (art. 9).

Il progetto di legge (n .105) presentato in data 14 agosto 2020, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale

La legge è entrata in vigore il 16 ottobre 2020.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie della legge si rinvencono all'articolo 52 della legge.

In particolare, la legge dispone che gli oneri derivanti dalla nomina, da parte della Regione, delle Consigliere e dei Consiglieri di parità di area vasta in ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento degli Enti di decentramento regionale - nomine precedentemente effettuate dalle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) - trovano copertura a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. La relazione tecnico-finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia in merito che la norma in argomento *“non prevede oneri aggiunti in quanto la modifica provvede ad aggiornare il testo dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005, in relazione alle modalità di nomina delle consigliere e ai consiglieri di parità di area vasta, tenendo conto delle novità in materia di organizzazione degli enti locali introdotte dalla recente legge regionale 21/2019”*.

A valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022,

trova invece copertura l'onere conseguente all'introduzione dello strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR), come innovato per effetto dell'art. 15 del provvedimento in esame. La relazione tecnico-finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia, con riferimento all'articolo in argomento, che il medesimo *“non prevede oneri aggiunti in quanto la modifica provvede all'integrale aggiornamento del testo dell'articolo 28 della legge regionale 18/2005, nel quale vengono descritte le modalità con cui la Regione, attraverso il sistema informativo regionale lavoro, assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro, anche in raccordo con i sistemi informativi di livello nazionale, regionale ed europeo”*.

Gli oneri conseguenti all'introduzione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, operante presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro (art. 16), trovano copertura a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge risulta specificato che la norma in argomento *“non prevede oneri aggiunti in quanto la modifica introduce nel testo della legge regionale 18/2005 il nuovo articolo 28 bis, dedicato all'esercizio delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale. Tali funzioni sono poste a capo dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro incardinato presso la Direzione centrale competente in materia”*.

Gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 17 della legge all'articolo 29 della l.r. n. 18/2005, finalizzate al sostegno all'assunzione e all'inserimento in attività imprenditoriali o in società cooperative di soggetti disoccupati, in condizione di svantaggio occupazionale o di donne, trovano copertura a valere sugli stanziamenti già previsti alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge risulta specificato che la modifica introdotta al citato articolo 29 della l.r. n. 18/2005 ha il solo scopo di definire le finalità ed i destinatari degli interventi regionali di politica attiva del lavoro e non prevede, pertanto, nuovi oneri per il bilancio regionale.

Anche gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 18 della legge all'articolo 30 della l.r. n. 18/2005, finalizzate alla promozione dell'occupazione attraverso incentivi, e quelli derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 32 della medesima legge regionale n. 18/2015 dall'articolo 20 della legge in esame, finalizzati all'inserimento di soci-lavoratori di cooperative, nonché gli oneri per la promozione della stabilità occupazionale, come previsto dall'innovato art. 33 della l.r. n. 18/2005, trovano copertura a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. In proposito si osserva che la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge invoca clausole di neutralità finanziaria per ciascuna delle suddette modifiche introdotte agli articoli 30, 32 e 33 della l.r. n. 18/2015. Con specifico riferimento alla citata modifica apportata all'articolo 32 della l.r. n. 18/2005, la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge precisa che la medesima non prevede oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto la modifica ha lo scopo *“di estendere i benefici degli interventi regionali di politica attiva, oltre che alle cooperative iscritte al registro regionale, anche a quelle iscritte al relativo albo nazionale”*. Va in proposito rilevato che l'estensione, di fatto, del numero dei potenziali beneficiari interessati dai suddetti interventi regionali, imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione, nonché la relativa modalità di copertura.

La legge autorizza inoltre (art. 52, c. 8) una nuova spesa complessiva di 45 mila euro, stimata in ragione di 5 mila per l'anno 2020 e 20 mila per ciascuno degli anni 2021 e 2022 prendendo a riferimento analoghi interventi, a fronte del sostegno regionale per iniziative ed eventi finalizzati a diffondere la conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro e a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9380 di nuova istituzione). La copertura viene assicurata a mezzo storno di fondi dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 8485).

Gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 32 della legge all'articolo 46 della l.r. n. 18/2005, finalizzate alla promozione della concertazione sociale ai fini della

dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale, trovano copertura a valere sugli stanziamenti della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia che la norma in argomento *“non prevede oneri aggiunti in quanto la modifica introduce con il nuovo articolo 46 della legge regionale 18/2005, una razionalizzazione dell'iter procedurale per la dichiarazione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale [...]”*.

A fronte delle misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di cui all'articolo 48 della l.r. n. 18/2005, come sostituito dall'articolo 34 della legge, viene prevista una spesa complessiva di 400 mila euro, suddivisa in ragione di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8827 di nuova istituzione). L'onere, quantificato tenuto conto di una potenziale platea di 200 soggetti disoccupati aventi le caratteristiche richieste e stimato in 1.000 euro il compenso spettante ai soggetti accreditati che svolgono l'attività per ogni soggetto disoccupato, trova copertura a mezzo rimodulazione di pari importo all'interno della citata Missione 15, Programma 3, Titolo 1 (cap. 8008).

Gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 36 della legge all'articolo 50 della l.r. n. 18/2005, finalizzate alla promozione del benessere dei lavoratori e dell'innovazione organizzativa, trovano copertura a valere sugli stanziamenti già previsti alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge specifica in proposito che le modifiche anzidette non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Trovano invece copertura a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sui Programmi n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2020-2022 gli oneri relativi alle azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari di cui all'art. 51 bis della l.r. n. 18/2005, come introdotto dall'art. 38 della legge. Da quanto esposto nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge si deduce che la norma in argomento ha carattere programmatico, pertanto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 42 della legge all'articolo 57 della l.r. n. 18/2005, finalizzate a favorire l'internazionalizzazione del mercato del lavoro, trovano copertura a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia che la norma di cui trattasi *“non prevede oneri aggiunti in quanto la modifica provvede ad aggiornare il testo dell'articolo 57 della legge regionale 18/2005, riaffermando il compito della Regione di favorire e incentivare lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le regioni e gli Stati vicini, anche attraverso la rete EURES (EUROpean Employment Services) per la mobilità professionale in Europa, sia in ambito della UE che con Paesi sottoscrittori di accordi di libero scambio con la UE”*.

A fronte del sostegno regionale al lavoro frontaliero, come previsto dall'art. 57 bis della l.r. n. 18/2005 introdotto dall'articolo 43 della legge in esame, viene altresì prevista una spesa complessiva di 160 mila euro⁴³, suddivisi in ragione di 80 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9219 di nuova istituzione). L'onere trova copertura a mezzo storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 742).

Infine, gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 47 della legge, che ha inserito l'articolo 77 ter della l.r. n. 18/2005 finalizzato all'acquisizione a titolo di proprietà o di locazione di immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego

⁴³ La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia che ai fini della quantificazione delle risorse *“si è tenuto conto delle risorse che, storicamente, sono state stanziare e interamente utilizzate dalle associazioni costituite fra le organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini per analogo intervento disciplinato dall'articolo 5, comma 1, della LR 9 febbraio 1996 n. 11”*.

regionali, trovano copertura a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge specifica in merito che l'articolo in argomento *“non prevede oneri aggiunti in quanto la modifica, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 77 ter della legge regionale 18/2005, prevede la possibilità per la Regione di acquisire immobili a titolo di proprietà o di locazione da destinare all'esercizio delle funzioni dei servizi pubblici per il lavoro regionali qualora non si rinvenga la disponibilità di sedi idonee sotto il profilo logistico e funzionale”*.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17. Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).	Art. 52 disposizioni finanziarie	1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 9 [Consigliere o Consigliera di parità di area vasta], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		2. Agli oneri derivanti dall'articolo 28 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 15 [Sistema informativo regionale lavoro], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		3. Agli oneri derivanti dall'articolo 28 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 16 [Osservatorio regionale del mercato del lavoro], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		4. Agli oneri derivanti dall'articolo 29 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 17 [sostegno regionale alle assunzioni, all'imprenditoria e all'occupazione], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		5. Agli oneri derivanti dall'articolo 30 della legge regionale 18/2005, come modificato dall'articolo 18 [incentivi per assunzioni], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		6. Agli oneri derivanti dall'articolo 32 della legge regionale 18/2005, come modificato dall'articolo 20 [incentivi per favorire l'inserimento di soci-lavoratori di cooperative], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		7. Agli oneri derivanti dall'articolo 33 della legge regionale 18/2005, come modificato dall'articolo 21 [promozione della stabilità occupazionale], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	
		8. Per la finalità di cui all'articolo 35 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 24 [sostegno iniziative finalizzate a far conoscere il mercato del lavoro e a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro], è autorizzata la spesa di 45.000 euro , suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2020 e 20.000 euro per ciascuno degli	9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>10. Agli oneri derivanti dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 32 [concertazione sociale e dichiarazione di stato di grave difficoltà occupazionale], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>11. Per la finalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 34 [misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione lavorativa], è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>13. Agli oneri derivanti dall'articolo 50 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 36 [promozione iniziative per miglioramento benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa], si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>14. Agli oneri derivanti dall'articolo 51 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 38 [misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sui Programmi n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>15. Agli oneri derivanti dall'articolo 57 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 42 [iniziative per lo sviluppo dell'internazionalizzazione del lavoro], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>16. Per la finalità di cui all'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 43 [sostegno al lavoro frontaliero], è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2021 e 80.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>18. Agli oneri derivanti dall'articolo 77 ter della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 47 [immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	

Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18. Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione all'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.

Sintesi della legge.

Il provvedimento all'esame apporta delle modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 afferente la promozione dell'invecchiamento attivo, nonché, modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale.

In particolare, introducendo misure atte a prevenire e contrastare il fenomeno della solitudine, intendendosi con tale accezione ogni fenomeno di esclusione, disconnessione marginalizzazione sociale, con particolare attenzione agli ultrasessantacinquenni, agli adulti e adolescenti, elaborando, altresì, a tali fine, linee guida atte a esplicitare strumenti da porre in essere per contrastare siffatte evenienze, nonché, volte a promuovere l'invecchiamento attivo. Il progetto di legge (n.91) presentato in data 11 maggio 2020, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale

La legge è entrata in vigore il 22 ottobre 2020.

Disciplina finanziaria.

L'unica norma finanziaria della legge si rinviene all'articolo 11, comma 1 della legge.

Detta norma specifica che, per le finalità legate alla programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, si provvede a valere sulle risorse già previste alla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge precisa, inoltre, che *“le modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, non comportano l'assunzione di oneri finanziari nuovi e*

diversi da quelli già previsti in applicazione dell'art.14 e rilevabili Esercizio 2020 Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Capitolo di spesa 4470".

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18. Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione all'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.	Art. 11 norme finanziarie	1. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, come modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 22/2014 [interventi a favore delle persone in stato di solitudine], si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.	

Legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19. Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'Allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.

Sintesi della legge.

La legge reca la disciplina e le modalità di costituzione di due Comunità di montagna nell'ambito della zona omogenea di montagna della Destra al Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, riguardante l'istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia, nonché le modalità per semplificare il processo di trasformazione relativo alla Comunità di montagna Natisone e Torre e consentire la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità.

Le due Comunità di montagna citate, inoltre, dal punto di vista della loro delimitazione geografica e territoriale, vengono definite nel rispetto del principio di concertazione e di leale collaborazione tra istituzioni e forme collaborative delle comunità locali, oltre che per il perseguimento delle finalità di sviluppo sociale, economico e culturale.

Viene altresì prevista la loro istituzione e costituzione (decorrente dall'approvazione dei rispettivi statuti) *ex lege* con decorrenza 1° gennaio 2021.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i beni immobili già di appartenenza della soppressa Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e attribuiti, in sede di subentro, all'Unione del Torre e all'Unione del Natisone, sono attribuiti in proprietà alla Comunità di montagna Natisone e Torre che subentra, altresì, nelle risorse finanziarie e nei rapporti giuridici della soppressa Comunità montana, in essere presso l'UTI del Natisone.

Il progetto di legge (n.108) presentato in data 24 settembre 2020, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 29 ottobre 2020.

Disciplina finanziaria.

Il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari in quanto, come specificato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, *“prevede modifiche meramente normative in merito alla costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane”*.

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20. Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

Sintesi della legge.

Con il provvedimento all'esame viene integrato quanto già stabilito con la legge regionale n. 19/2020 (Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019 - Modifiche alla l.r. n. 18/2015), completando il percorso di revisione iniziato con l'Accordo siglato il 25 febbraio 2019, declinando forme e modalità con cui la Regione governa la parte degli enti locali del Sistema integrato (art. 1, l.r. n. 20/2020) ad intervenire nell'ambito del coordinamento della finanza locale, in particolare con riferimento agli obblighi di finanza pubblica.

La legge stabilisce che gli enti locali della Regione assicurino *“ la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario”*, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica⁴⁴, *“ nonché, attraverso il rispetto degli obblighi”* - relativi da un lato alla sostenibilità del debito, dall'altro alla sostenibilità delle spesa complessiva di personale mantenendo entrambe le misure entro un valore soglia - e *“ delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite da leggi regionali”*.

Sotto il profilo del coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati il provvedimento dispone che le relative procedure siano definite con legge regionale così come: le attività connesse all'organo di liquidazione, l'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, le disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato nonché le condizioni e i limiti conseguenti al risanamento.

⁴⁴ Per l'acquisizione di elementi utili alla verifica degli obblighi di finanza pubblica del Sistema integrato è previsto un monitoraggio da parte della struttura regionale competente annuale (art.7, l.r. n. 20/2020); inoltre, la misura del concorso finanziario *“ può essere aggiornata in esito alla revisione, tramite Accordo, delle relazioni finanziarie fra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia”* (art. 22, punto 1, 2-quater, l.r. n. 18/2015).

Il provvedimento abroga inoltre le disposizioni che prevedevano misure sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali degli enti locali (art. 31. l.r. n. 18/2015).

Inoltre, *“La Regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire criticità nell’interesse del Sistema integrato”, nonché, “concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione-Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale”*⁴⁵.

Viene inoltre attribuita alla Giunta regionale la facoltà di definire con deliberazione specifici ambiti di monitoraggio che si rendessero necessari.

La legge introduce infine misure transitorie, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per gli esercizi precedenti all’esercizio 2021, in particolare con l’applicazione di sanzioni nell’anno successivo a quello in cui si è venuti a conoscenza del mancato raggiungimento dei predetti obiettivi.

Il progetto di legge (n.112) presentato in data 16 ottobre 2020, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall’art. 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore in data 12 novembre 2020.

Disciplina finanziaria.

Il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari, come attestato dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, in quanto *“prevede principi di carattere generale i cui aspetti attuativi sono rinviati alla disciplina contenuta in una deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi dopo l’entrata in vigore della legge”*.

⁴⁵ Art. 17, l.r. n. 20/2020.

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21. Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico.

Sintesi della legge.

La presente legge regionale nel dare attuazione alle disposizioni statutarie di cui al d.lgs. n. 265/2001 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché, di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) e relative disposizioni di attuazione, nonché alle disposizioni contenute all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina modalità e procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico⁴⁶.

Il testo normativo detta disposizioni circa il regime giuridico delle opere e dei beni, le fasi della procedura di assegnazione delle concessioni, le modalità e durata delle concessioni medesime, le concessioni di derivazione d'acqua interregionali, gli obblighi e limitazioni gestionali collegati alla sicurezza delle persone e del territorio e, infine, misure di compensazione ambientale⁴⁷.

Da ultimo è dato osservare l'inserimento di una clausola valutativa da parte della Giunta regionale (art. 23) al fine di verificare l'efficacia delle politiche poste in essere.

Il progetto di legge (n.107) presentato in data 22 settembre 2020, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 12 dicembre 2020.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 26 della legge, che reca le norme finanziarie, prevede tra l'altro che *“l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione*

⁴⁶ Di cui all'art. 6, c. 2, lette. a), Regio decreto n. 1775/33 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

⁴⁷ Art. 15 “[...] gli obiettivi minimi da conseguire mediante la realizzazione di interventi di conservazione, di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente [...] sono riferiti in particolare [...] alla continuità fluviale, alle modalità di rilascio delle portate nonché alle modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici [...] e alterazioni fisiche delle sponde e degli alvei [...]”.

V. anche art. 16 “Le misure di compensazione ambientale [...], non possono avere carattere esclusivamente patrimoniale o economico, ma, anche, riferirsi al ripristino territoriale e al risanamento ambientale.”

delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale". Il citato comma 4 dell'articolo 2 della legge in esame prevede che, nei casi di scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o di decadenza o di revoca o di rinuncia alla concessione, la Regione, può acquisire in proprietà i beni di cui all'articolo 25 del regio decreto n. 1775/1933, ritenuti funzionali rispetto alle opere, corrispondendo agli aventi diritto un compenso. L'attuazione di tale disposizione, come confermato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge che lo identifica come dotato di clausola di neutralità finanziaria, è pertanto subordinata all'eventuale stanziamento di adeguate risorse finanziarie, peraltro non quantificate in questa sede, da parte di future leggi regionali.

La legge prevede altresì la corresponsione a favore della Regione, a partire dal 2021, da parte dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, di un canone annuale costituito da una componente fissa - il cui importo viene demandato a un regolamento regionale da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, e da una componente variabile. La relativa entrata viene prevista al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

A fronte della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'articolo 24 della legge, causa la mancata trasmissione o integrazione del rapporto di fine concessione entro i termini previsti dall'articolo 3 della legge medesima, viene altresì prevista un'entrata al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21. Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico.	Art. 26 norme finanziarie	<p>1. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 [acquisizione in proprietà beni ritenuti funzionali alle opere inerenti grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico], avente natura programmatica, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.</p> <p>2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 21 [canoni di concessione grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico] sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.</p> <p>3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24 [sanzioni amministrative pecuniarie] sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22. Misure finanziarie intersettoriali.**Sintesi della legge.**

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese previste dalla medesima.

L'articolo 12 è una disposizione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 280.581,23 per il 2020.

La legge è entrata in vigore il 12 novembre 2020.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22. Misure finanziarie intersettoriali.	Art. 13 copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011	1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A L, dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.	
	Art. 12 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio	1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella N.	2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

Legge regionale 30 novembre 2020, n. 23. Misure finanziarie urgenti.**Sintesi della legge.**

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese previste dalla medesima.

La legge è entrata in vigore il 3 dicembre 2020.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 30 novembre 2020, n. 23. Misure finanziarie urgenti.	Art. 3 copertura finanziaria	1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 3, trova copertura nell'avanzo di esercizio iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nelle riduzioni di spesa previste dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 3, nonché dagli incrementi di entrata previsti dalla Tabella A di cui all'articolo 1, comma 2.	

Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

Sintesi della legge.

La presente legge interviene in materia di diritto allo studio apportando modifiche e innovazioni alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13.

Viene promossa la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori, soggetti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento.

Viene implementata, inoltre, la digitalizzazione del sistema scolastico.

Tutte le misure sono programmate su base triennale e coordinate dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)⁴⁸.

Inoltre, per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, l'ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola" (art. 8), in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado⁴⁹.

La Regione promuove lo sviluppo dell'offerta formativa attraverso un piano triennale. (art. 33).

Da ultimo, particolare attenzione viene dedicata all'implementazione dell'attività didattica digitale a distanza (art. 27, comma 1, lett. c).

Il progetto di legge (n.113) presentato in data 27 ottobre 2020, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 10 dicembre 2020.

⁴⁸ Art. 22, comma 1.

⁴⁹ Oltre che per l'abbattimento di spese di alloggio (art. 9, comma 1).

Disciplina finanziaria.

Le norme finanziarie si rinvencono all'articolo 49 della legge.

In particolare, per il finanziamento da parte dell'ARDIS delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura in comodato gratuito di libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale, viene autorizzata (art. 49 c. 1) una spesa complessiva pari a 4 milioni di euro, in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9543 di nuova istituzione). L'onere, quantificato sulla base dei dati storici riferiti al numero degli alunni iscritti, trova copertura a mezzo di rimodulazione di fondi all'interno della citata Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 5311).

La legge autorizza altresì una spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, finalizzata all'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica attraverso l'erogazione, da parte dell'ARDIS, di un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9544 di nuova istituzione). La relativa spesa - quantificata tenuto conto del fabbisogno complessivo determinato sulla base dei dati storici riferiti al numero degli alunni iscritti e ai criteri precedentemente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale - viene coperta nuovamente attraverso rimodulazione di fondi all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 5313).

Al fine della concessione, sempre da parte dell'ARDIS, di contributi forfettari per l'abbattimento delle spese di alloggio, in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate, viene previsto un onere complessivo pari a 200 mila euro per il biennio 2021-2022, a valere sulla già citata Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio)

- Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9547 di nuova istituzione). Anche in questo caso la spesa, quantificata sulla base di una stima tenuto conto dei potenziali beneficiari, viene coperta attraverso rimodulazione di fondi all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 5313).

La legge prevede inoltre la concessione, sempre da parte dell'ARDIS, di un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza verso una spesa complessiva di 1 milione di euro per il biennio 2021-2022. Detta spesa, prevista a valere sulla già citata Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9556 di nuova istituzione) - quantificata tenuto conto dei fabbisogni registrati negli anni precedenti, determinati dal numero degli alunni beneficiari dell'intervento, sulla base dei medesimi criteri, precedentemente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale - trova copertura sempre attraverso la rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 5314).

A fronte degli interventi - quali l'istituzione di sportelli di ascolto, la previsione di incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche - previsti a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni la legge prevede una spesa complessiva di 40 mila euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9563 di nuova istituzione). L'onere in parola, quantificato tenuto conto dell'importo stanziato nell'annualità precedente per un progetto finalizzato all'individuazione precoce degli alunni con DSA, avuto riguardo dei costi sostenuti in particolare per l'attività di ricerca e formazione dei docenti, trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (6754).

La legge autorizza, oltre alla Regione come previsto dal previgente art. 14 della l.r. n. 13/2018, anche l'ARDIS a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e con le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi per favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, nonché alla realizzazione di servizi di accoglienza, a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del familiare malato. La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge precisa che, a fronte della suddetta modifica normativa (ad opera dell'articolo 13 della legge in esame) non vi sono oneri aggiuntivi rispetto alla spesa già prevista nel bilancio regionale che trova copertura a valere sulle risorse già stanziare alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 8243).

Al fine del sostegno di progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale viene inoltre prevista una spesa pari a complessivi 60 mila euro nel biennio 2021-2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9573 di nuova istituzione). L'onere, quantificato tenuto conto delle prestazioni che potrebbero essere svolte da INAIL e della eventuale partecipazione economica del medesimo Ente, trova copertura a mezzo storno di fondi a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 6754).

Il provvedimento prevede altresì interventi, rivolti a studenti, genitori e insegnanti, per la prevenzione e il contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale. A tal fine viene autorizzata una spesa complessiva di 180 mila euro, in ragione di 80 mila euro per l'anno 2021 e 100 mila euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 9574 di nuova istituzione). La spesa di cui trattasi, stimata sulla base di interventi effettuati in anni passati aventi analoghe finalità e tenuto conto del numero potenziale delle scuole che potranno essere coinvolte nell'iniziativa, trova copertura a mezzo storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto

allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 2133).

Al fine di assicurare la collaborazione con le Consulte provinciali degli studenti, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, la legge autorizza una spesa pari a 25 mila euro, suddivisa in ragione di 10 mila euro per l'anno 2021 e 15 mila euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9575 di nuova istituzione). La copertura della spesa citata, quantificata tenuto conto degli stanziamenti dell'intervento abrogato (di cui al cap. 5631), viene assicurata come segue:

- per l'anno 2021 attraverso lo storno di 10 mila euro dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 2133);

- per l'anno 2022 attraverso lo storno di 15 mila euro dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 5631).

La legge prevede altresì che agli oneri derivanti dalla stipula di una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e con le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il sostegno del progetto realizzato dalla fondazione "I Lincei per la Scuola" insieme ai Poli territoriali, con lo scopo di proporre e organizzare attività di formazione per i docenti volte al miglioramento del sistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento svolti con metodo laboratoriale nelle discipline previste dalla fondazione, venga fatto fronte a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022 (cap. 7860). La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge specifica che la disposizione in argomento non prevede oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto riprende quanto già previsto dai commi 71-73 dell'articolo 7 della legge regionale 27.12.2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

Per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione di classi sperimentali presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado, finalizzati a realizzare percorsi scolastici innovativi per

consentire agli allievi di osservare e sperimentare le attività delle professioni collegate alle filiere produttive strategiche del territorio regionale e di favorire un più agevole e immediato ingresso nel mondo del lavoro, la legge autorizza una spesa di 20 mila euro nel biennio 2021-2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 993 di nuova istituzione). L'onere, quantificato stimando il costo per docente per ciascun corso, ipotizzando di attivare un corso di durata triennale per ciascuno degli anni 2021 e 2022, trova copertura attraverso la rimodulazione di fondi all'interno della citata Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 5474).

Nell'ambito del programma regionale per la scuola digitale la legge autorizza una spesa complessiva di 130 mila euro, in ragione di 90 mila euro per l'anno 2021 e 40 mila euro per l'anno 2022, finalizzata agli interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza. Tale spesa, quantificata sulla base di analoghi interventi realizzati nel 2020 relativi alla fornitura di dispositivi digitali e tenuto conto dei fabbisogni già soddisfatti con i finanziamenti ministeriali, prevista a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9576 di nuova istituzione), trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (6754). In merito si osserva che l'onere di cui trattasi è stato previsto al titolo 1 della spesa (spese correnti) su un capitolo di bilancio (9576) afferente "trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali". Detta imputazione desta perplessità considerato che gli interventi in argomento, secondo quanto evidenziato nell'articolo 27, comma 1, lett. b), sono previsti a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza; tali dispositivi e dotazioni, per loro natura, parrebbero infatti afferire più propriamente alle spese di investimento che a quelle di parte corrente.

Le modifiche agli artt. 44 e 47 della l.r. n. 13/2018 ad opera degli artt. 33 e 34 della legge in esame, come specificato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge, non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto modificano

meramente i termini per la presentazione delle domande di contributo per il tempo integrato extrascolastico (art. 44 l.r. n. 13/2018) e i criteri di riparto dei contributi per iniziative, rivolte ad alunni e studenti, riguardanti la lingua e la cultura della minoranza slovena (art. 47, c. 1, l.r. n. 13/2018). Per le finalità di detti articoli si provvede pertanto, a valere sugli stanziamenti già previsti alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022 .

L'articolo 45 della legge in esame, attraverso l'introduzione di una modifica all'articolo 26 della l.r. n. 21/2014 (norme in materia di diritto allo studio universitario), prevede l'estensione, anche a favore degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dei contributi straordinari previsti appunto dal citato articolo 26 al fine di ridurre l'abbandono degli studi universitari. La nota in calce all'emendamento d'Aula (40 bis.1) che ha introdotto la disposizione in argomento specifica che a seguito di tale modifica non sono previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale. La spesa di cui al citato articolo 26 della l.r. n. 21/2014 trova copertura sugli stanziamenti già previsti alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

La legge autorizza infine una spesa complessiva di 100 mila euro per il biennio 2021-2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 9578 di nuova istituzione), finalizzata alla concessione, da parte dell'ARDIS, di contributi all'Università degli Studi di Udine per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fontana" di Trieste per interventi volti a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli. L'onere di cui trattasi, quantificato in analogia a quanto autorizzato per il 2019, per la medesima finalità, dall'articolo 8, commi 23-26, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), ora abrogato, trova copertura attraverso la rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 7615).

Si segnala inoltre che, a fronte della modifica introdotta all'articolo 16 della l.r. n. 13/2018 ad opera dell'articolo 16 della legge in esame, sono state ricomprese tra le spese ammesse a contributo per concorrere al servizio di educazione scolastica, a beneficio dei soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, anche le spese per la messa in sicurezza delle suddette scuole. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula (14 bis.1) che ha introdotto la disposizione in argomento risulta specificato quanto segue: *“L'emendamento non comporta oneri finanziari. Qualora l'emendamento risulti approvato si provvederà con futura legge d'assestamento di bilancio o altra legge finanziaria, procedendo all'istituzione di un capitolo dedicato o all'assegnazione di nuove risorse in capitoli già esistenti”*.

Si osserva che la suddetta dichiarata assenza di oneri si pone in contrasto con il successivo rimando a future leggi finanziarie regionali ai fini dello stanziamento di ulteriori risorse, peraltro non quantificate, da destinare alle finalità di cui trattasi.

In ordine alla presunta assenza di revisione della quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione, a fronte dell'ampliamento delle fattispecie previgenti ammesse a contributo, si rinvia a quanto esposto al punto 2.1 della relazione.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).	Art. 49 norme finanziarie	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 13/2018, come modificato dall'articolo 5, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 6 [finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura di libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale], è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>3. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 8 [contributo forfettario denominato "Dote scuola"], è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>5. Per le finalità previste dall'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 9 [contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate], è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>7. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 11 [contributi per gli studenti delle scuole paritarie], è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>9. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 14 [interventi a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi specifici di apprendimento e con plusdotazioni], è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018 come modificato dall'articolo 15 [interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>12. Per le finalità previste dall'articolo 28 bis della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 18 [formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro], è autorizzata la spesa di 60.000 euro, in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>14. Per le finalità previste dall'articolo 28 ter della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 19 [prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale], è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro in ragione di 80.000 euro per l'anno 2021 e 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>15. Agli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>16. Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 20 [collaborazione con le consulte provinciali degli studenti], è autorizzata la spesa di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2021 e 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede come di seguito indicato: a) mediante storno di 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti); b) mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti).</p>
		<p>18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 36 ter della legge regionale 13/2018 come inserito dall'articolo 24 [sostegno del progetto "I Lincei per la scuola"], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.</p>	
		<p>19. Per le finalità previste dall'articolo 36 quater della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 25 [sostegno progetto classi sperimentali], è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>20. Agli oneri derivanti dal 19 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>21. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 2, lettera c), della legge regionale 13/2018, come modificato dall'articolo 27 [Programma regionale per la scuola digitale], è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro, in ragione di 90.000 euro per l'anno 2021 e 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>22. Agli oneri derivanti dal comma 21 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>
		<p>23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 44 della legge regionale 13/2018, come modificato dall'articolo 33 [contributi per attività integrative extrascolastiche], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.</p>	
		<p>24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 47, comma 1, della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 34 [interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria lingua madre agli appartenenti alla minoranza slovena], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.</p>	
		<p>25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 21/2014, come inserita dall'articolo 45 [contributi straordinari riservati agli studenti con Disturbi specifici dell'apprendimento], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	
		<p>26. Per le finalità previste dall'articolo 35 bis della legge regionale 21/2014, come inserito dall'articolo 46 [interventi per gli studenti meritevoli], è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>27. Agli oneri derivanti dal comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25. Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

Sintesi della legge.

La legge non è commentata perché è, per definizione, priva di disposizioni aventi rilevanza finanziaria.

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26. Legge di stabilità 2021.

Sintesi della legge.

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese da essa previste per gli esercizi 2021 - 2023.

L'articolo 14 della legge è una disposizione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 94.703,98 per il 2020.

La legge è entrata in vigore il 7 gennaio 2021 e ha effetto dal 1° gennaio 2021.

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27. Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023.

Sintesi della legge.

La legge non è commentata perché è essa stessa che quantifica le risorse disponibili per gli esercizi 2021 - 2023.

2.2 Leggi regionali approvate nel 2020 nei confronti delle quali sono state rilevate criticità legate all'ampliamento, attraverso modifiche alla legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari di interventi, ovvero degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate, senza una corrispondente ridotazione delle risorse stanziata a bilancio.

La tabella che segue ha lo scopo di evidenziare, in forma analitica, le norme intercettate nelle leggi regionali approvate nel corso del 2020 interessate dalla criticità legata all'ampliamento, attraverso modifiche alla legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari di interventi, ovvero degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate, senza una corrispondente ridotazione delle risorse stanziata a bilancio.

Tabella 3 - Norme interessate dalla criticità legata all'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari di interventi, ovvero degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate, senza corrispondente ridotazione delle risorse stanziata a bilancio

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3. Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	Art. 4 Interventi per l'attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.	1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo, nonché per la	L'articolo 2, comma 81, della l.r. n. 14/2016, prevede un'assegnazione di risorse <u>straordinarie</u> ai Confidi da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte nella crisi di Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in veste di azionisti o obbligazionisti. Le risorse di cui al comma 81 sono assegnate ai Confidi secondo parametri di proporzionalità definiti nel regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 29 novembre 2016, n. 0223/Pres., entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti. L'articolo 1, comma 15, della l.r. n. 14/2018, prevede inoltre l'assegnazione di ulteriori risorse ai Confidi per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi bancaria di Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA, in conformità al citato articolo 2, comma 81, della l.r. n. 14/2016, sempre secondo parametri di proporzionalità, dietro presentazione della domanda da parte dei beneficiari. La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge specifica che la norma di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. n. 3/2020 è soggetta a una <u>clausola di neutralità finanziaria</u> in quanto si avvale delle risorse già assegnate ai Confidi (la cui disponibilità residua risulta pari a circa 3,6 milioni di euro) ai sensi delle disposizioni summenzionate.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
		concessione agli stessi di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l'utilizzo delle risorse specificamente destinate di cui al comma 2.	
		<p>5. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo.</p>	<p>Il comma 91 dell'art. 2 della l.r. n. 11/2011 prevede che al fine di sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile come definiti con deliberazioni della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli.</p> <p>Il comma 111 del medesimo articolo 2, prevede inoltre che, al fine di sostenere le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli, aventi sede legale o operativa nel territorio della regione da almeno ventiquattro mesi.</p> <p>Le risorse attribuite ai Confidi sono destinate al rilascio di garanzie in relazione a operazioni concernenti il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. I destinatari finali del finanziamento sono pertanto le imprese, in quanto beneficiari delle garanzie.</p> <p>La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge specifica che detta norma è soggetta a una <u>clausola di neutralità finanziaria</u> in quanto si avvale di risorse già destinate (la cui disponibilità residua risulta pari a circa 1,8 milioni di euro) ai sensi delle disposizioni summenzionate.</p>
Legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 recante ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	Art. 10 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2020.	4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come modificato dai commi 1 e 2 [contributi a sostegno delle imprese del settore artigianato], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di	L'articolo 10, comma 1, della legge ricomprende, tra le misure urgenti già introdotte dalla l.r. n. 3/2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico e commercio, anche i contributi destinati alle imprese del settore artigianato. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge si evince che la norma di cui trattasi è soggetta a una <u>clausola di neutralità finanziaria</u> in quanto l'onere trova copertura a valere sulle risorse già stanziato, in parte corrente, con la l.r. n. 3/2020 per

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
		<p>previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p>	<p>l'esercizio 2020 (il comma 2 dell'art. 5 della l.r. n. 3/2020 ha in particolare autorizzato per tali finalità una spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 - cap. 8458).</p> <p>In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui trattasi, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati. Inoltre, sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi in argomento. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe ai citati CATA e CATT FVG, sulla base delle domande pervenute.</p> <p>I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata (art. 7 allegato alla delibera G.R. n. 489 del 30.3.2020).</p>
		<p>3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, sono inseriti i seguenti:</p> <p>"1-bis. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.</p> <p>1-ter. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1.</p> <p>1-quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1-bis</p>	<p>Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, previsti dall' art. 5, c. 1, della l.r. n. 3/2020.</p> <p>Al CATT FVG e al CATA spetta generalmente un rimborso forfettario, a fronte degli oneri da sostenere per lo svolgimento degli adempimenti correlati alle funzioni delegate e in considerazione dell'entità dei fondi destinati all'esercizio delle funzioni stesse, calcolato in percentuale sull'ammontare delle risorse finanziarie trasferite nell'anno.</p> <p>La disposizione di cui all'art. 10, comma 3, della l.r. n. 5/2020, secondo quanto esposto nella relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'Aula (emend. n. 6.4), fa riferimento, quanto agli oneri conseguenti, a una <u>clausola di neutralità finanziaria</u> in quanto detti oneri trovano copertura sulle risorse già stanziare nel 2020 sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
		sulla base delle domande pervenute.".	(Spese correnti) (cap. 9115/S disponibilità pari a euro 300.000) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela del consumatore) - Titolo n. 1 (spese correnti) (cap. 9023/S disponibilità pari a euro 250.000) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Detta interpretazione di invarianza delle risorse già stanziata, per il rimborso al CATA e al CATT FVG sulle Missioni e Programmi sopra citati, desta perplessità a fronte dell'ampliamento degli adempimenti da svolgersi per l'esercizio delle funzioni delegate in conseguenza del citato art. 10, comma 3, della legge.
Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 recante misure urgenti in materia di cultura e sport.	Art. 4 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2014.	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014 le parole: ", diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10," sono soppresse.</p> <p>2. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, i cui criteri e modalità sono disciplinati dal regolamento regionale emanato con D.P.Reg. 16 agosto 2017, n. 0191/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), possono essere presentate anche dai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente Teatrale Regionale del Friuli-Venezia Giulia (ERT FVG), per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, e dagli enti locali associati all'Ente Teatrale Regionale del Friuli-Venezia Giulia (ERT FVG).</p>	<p>La modifica di cui al comma 1 dell'art. 4, prevede di fatto l'estensione, anche ai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia, della possibilità di presentare la domanda per gli incentivi finalizzati agli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché all'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali. A fronte di tale modifica si provvede a valere sugli stanziamenti già previsti alla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap. 6412). L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui trattasi tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa a graduatoria delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata (nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati). Conclusa la fase valutativa, con apposito decreto viene approvata la graduatoria degli interventi proposti, successivamente comunicata ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai sensi dell'art. 10-bis del Regolamento di cui al D.P.Reg. 16 agosto 2017, n. 0191/Pres., il finanziamento annuale per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, è stabilito</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
		3. In via transitoria e per il solo anno 2020, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 è di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.	<p>ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.</p> <p>La l.r. n. 10/2020, all'art. 24, comma 2, specifica che per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, in esame, <u>si provvede, a valere sugli stanziamenti già previsti</u> alla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022 (cap. 6412).</p> <p>Anche la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia tale specificazione nella sezione "Dati ed elementi per la <u>valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria</u> ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione".</p>
Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13. Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).	Art. 58 modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016	<p>1. Il comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:</p> <p><<35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente</p>	<p>A seguito della modifica operata dall'articolo 58 della legge all'articolo 5 della l.r. n. 25/2016 (legge di stabilità 2017) i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'art. 25 della l.r. 16/2012 (accreditamento dell'offerta abitativa) vengono ricompresi, unitamente agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti, nel novero dei beneficiari di contributi in conto capitale a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici. La spesa conseguente, ai sensi dell'art. 115, c. 15, della legge in esame, trova copertura a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 4244).</p> <p>Si osserva peraltro che la spesa conseguente alla concessione di contributi in conto capitale viene imputata a valere su risorse di parte corrente.</p> <p>Le relative domande di contributo, ai sensi del comma 36 dell'art. 5 della l.r. 25/2016 sono valutate con le modalità del <u>procedimento a sportello</u>, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).</p> <p>Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
		<p>inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.>>.</p>	<p>domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'art. 36 della l.r. 7/2000 specifica, inoltre, che "Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33". Tali commi prevedono in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge; - l'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. - le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte. <p>Nel caso di specie il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale.</p> <p>La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge invoca una <u>clausola di neutralità finanziaria</u> e specifica quanto segue: "La norma ha la finalità di estendere ai soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 la possibilità di beneficiare di incentivi a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. La spesa farà carico alle risorse stanziare sul capitolo 4244/S".</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
	<p>Art. 72 modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le parole: <<del sistema scolastico regionale>> sono soppresse.</p> <p>2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 13/2018, come modificata dal comma 1, si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.</p>	<p>Per effetto della modifica introdotta dall'articolo 72 della legge, la Regione, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico, l'acquisto di libri di testo e per l'abbattimento delle spese di alloggio in strutture accreditate in favore di nuclei familiari residenti in regione che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado <u>anche non comprese nel sistema scolastico regionale</u>. All'onere conseguente l'ampliamento dei potenziali beneficiari degli assegni citati viene fatto fronte a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p> <p>L'articolo 10 della legge regionale n. 13/2018, con riferimento ai citati assegni di studio, prevedeva tra l'altro che, qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE. Inoltre, qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c). I citati articoli 9 e 10 della l.r. n. 13/2018 sono successivamente stati modificati ad opera della l.r. n. 24 del 2020.</p> <p>La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia, con riferimento alla disposizione in argomento, <u>l'assenza di oneri finanziari</u>. A dimostrazione dell'assenza di oneri, la stessa RTF specifica che "Con la norma si modifica l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2018 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) eliminando unicamente l'inciso <<del sistema scolastico regionale>> al fine di consentire la presentazione delle domande di contributo anche ai nuclei familiari residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano al loro interno studenti frequentanti scuole situate fuori dal territorio regionale, come avveniva precedentemente all'ultima che modifica effettuata con Legge di stabilità 2020".</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17. Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).	Art. 20 Modifica all'articolo 32 della legge regionale 18/2005.	1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 18/2005, le parole: "lettere a) e b)," sono soppresse, dopo le parole "Registro regionale" sono inserite le seguenti: "ovvero nell'Albo nazionale" e le parole "nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'articolo 77, comma 3, lettera a)".	In proposito si osserva che la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge invoca <u>clausole di neutralità finanziaria</u> per ciascuna delle modifiche introdotte agli articoli 30, 32 e 33 della l.r. n. 18/2015. Con specifico riferimento alla citata modifica apportata all'articolo 32 della l.r. n. 18/2005, la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge precisa che la medesima non prevede oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto la modifica ha lo scopo <i>"di estendere i benefici degli interventi regionali di politica attiva, oltre che alle cooperative iscritte al registro regionale, anche a quelle iscritte al relativo albo nazionale"</i> . Con D.P.Reg. 19/12/2018, n. 0236/Pres. è stato approvato, da ultimo, il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. Detto Regolamento prevede che per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento lavorativo, un ammontare fisso dell'incentivo, elevabile per specifiche situazioni predeterminate. Gli incentivi di cui trattasi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis". Le istanze per la concessione degli incentivi di cui al Regolamento citato sono presentate, a pena di inammissibilità, dalle ore 10 del 2 gennaio alle ore 12 del 31 agosto di ciascun anno (termine ultimo modificabile con deliberazione della Giunta regionale). La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande vengono accolte nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione della domanda.
Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico).	Art. 16 Modifica all'articolo 16 della legge regionale 13/2018.	1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2018 dopo la parola "manutenzione" sono aggiunte le seguenti: ", messa in sicurezza".	Si segnala che, a fronte della modifica introdotta all'articolo 16 della l.r. n. 13/2018 ad opera dell'articolo 16 della legge in esame, sono state ricomprese tra le spese ammesse a contributo per concorrere al servizio di educazione scolastica, a beneficio dei soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, anche le spese per la messa in sicurezza delle suddette scuole. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula (14 bis.1) che ha introdotto la disposizione in argomento, risulta specificato quanto segue: <i>"L'emendamento non comporta oneri finanziari. Qualora l'emendamento risulti approvato si provvederà con futura legge d'assessamento di bilancio o altra legge finanziaria, procedendo</i>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).			<p><i>all'istituzione di un capitolo dedicato o all'assegnazione di nuove risorse in capitoli già esistenti".</i></p> <p>Si osserva, in proposito, che la presunta assenza di oneri a fronte dell'ampliamento delle fattispecie previgenti ammesse a contributo, che imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura - peraltro, nel caso di specie, gli interventi impattano su potenziali oneri di parte capitale - o è inveritiera o depone negativamente per l'attendibilità delle originarie previsioni di spesa. Inoltre, la suddetta dichiarata assenza di oneri si pone in contrasto con il successivo rimando a future leggi finanziarie regionali ai fini dello stanziamento di ulteriori risorse, peraltro non quantificate, da destinare alle finalità di cui trattasi.</p> <p>Il riparto dei contributi di cui trattasi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;</p> <p>b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.</p> <p>La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La <u>riserva</u> viene ripartita limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.</p> <p>I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda (termine: 31 gennaio di ogni anno).</p> <p>Nella RTF a corredo della l.r. n. 13/2018, con riferimento al citato art. 16, era stato indicato nella quantificazione dell'onere: "importo determinato sulla base delle esigenze rilevate in ambito scolastico regionale".</p>
	Art. 45 Modifica all'articolo 26 della legge regionale 21/2014.	1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 21/2014 è inserita la seguente: "e bis) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con Disturbi Specifici di	L'articolo 45 della legge in esame, attraverso l'introduzione di una modifica all'articolo 26 della l.r. n. 21/2014 (norme in materia di diritto allo studio universitario), prevede l'estensione, anche a favore degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dei contributi straordinari previsti appunto dal citato articolo 26 al fine di

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
		<p>Apprendimento, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);".</p>	<p>ridurre l'abbandono degli studi universitari. La nota in calce all'emendamento d'Aula (40 bis.1) che ha introdotto la disposizione in argomento specifica che a seguito di tale modifica non sono previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale. La spesa di cui al citato articolo 26 della l.r. n. 21/2014 trova copertura sugli stanziamenti già previsti alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.</p> <p>I contributi di cui trattasi sono concessi su valutazione dell'ARDISS sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8 della l.r. 21/2014.</p> <p>Le citate linee guida prevedono in merito quanto segue:</p> <p>4.3.5 - I Contributi di natura straordinaria per persone con disabilità</p> <p>Questa misura di carattere straordinario, disciplinata dal Regolamento [dal sito della Regione non risultano Regolamenti attuativi della l.r. in argomento] recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari in attuazione dell'art. 26, comma 1, lettere b) ed e) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), viene attuata in presenza di situazioni di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità non inferiore al sessantasei per cento.</p> <p>Trattasi di una misura contributiva che si aggiunge alle altre agevolazioni specifiche e alle forme di facilitazione di accesso ai servizi. Al fine di accedere a tali benefici la situazione di disabilità deve essere accompagnata da una situazione di disagio economico sopravvenuto o dalla presenza di gravi motivazioni che hanno impedito l'accesso ad altri benefici economici pur in presenza di disagio economico. Il disagio economico consiste nel mutamento della situazione reddituale che comporti una riduzione del reddito del nucleo familiare pari o superiore al 25% rispetto all'anno precedente. Il nuovo reddito familiare non può comunque superare i limiti previsti per l'erogazione delle borse di studio, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di contributi.</p> <p>Per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, ai fini</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA	OSSERVAZIONI
			<p>della determinazione dell'ammontare del contributo straordinario si applicano le modalità di cui al paragrafo 4.3.4, avendo quale base di calcolo l'importo delle borse di studio per gli studenti con disabilità.</p> <p>Di seguito si riporta il citato paragrafo 4.3.4: 4.3.4 - Contributi di natura straordinaria a sostegno di situazioni di sopravvenuto disagio economico (art. 26, comma 1, lettera e) Questa misura di carattere straordinario viene disciplinata dal Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari in attuazione dell'art. 26, comma 1, lettere b) ed e) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) in presenza di situazioni di sopravvenuto disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi. La condizione di sopravvenuto disagio economico consiste nel mutamento della situazione reddituale che comporti una riduzione del reddito del nucleo familiare pari o superiore al 25% rispetto all'anno precedente. Il nuovo reddito familiare non può comunque superare i limiti previsti per l'erogazione delle borse di studio, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di contributi. L'ammontare del contributo straordinario avrà quale soglia massima l'importo minimo della borsa di studio prevista dal bando unico per gli studenti in sede, pendolare e fuori sede, in presenza di ISEE pari a zero. Il contributo viene proporzionalmente ridotto all'aumentare dell'ISEE fino alla soglia massima di ISEE ammessa. Il contributo non può in ogni caso essere inferiore a metà del contributo massimo previsto.</p>

Fonte: Corte dei conti - Sezione di controllo del FVG

3. RIEPILOGO DEI FONDI SPECIALI AUTORIZZATI NEL BILANCIO 2020-2022.

Di seguito si espone il riepilogo dei fondi autorizzati con il bilancio 2020-2022 (come risultanti dal bilancio finanziario gestionale 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27.12.2019), nonché stanziati con leggi regionali promulgate nel 2020 (e relative variazioni di bilancio), unitamente all'evidenza dei prelievi disposti nel corso del 2020 con le leggi prese in considerazione.

Tabella 4 - Riepilogo fondi speciali bilancio 2020-2022

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Totale triennio	
Fondo di parte corrente n. 970090 Nuovi provvedimenti legislativi.	Fondi autorizzati	BFG	490.000,00	1.350.000	1.410.000,00	3.250.000,00	
	Prelievi	LR N. 4/2020	-50.000,0	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	
		LR N. 22/2020	-1.386.934,48	-	-	-1.386.934,48	
		LR N. 23/2020	-53.065,52	-	-	-53.065,52	
		Variazioni aumentative	LR N. 22/2020	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
		Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	1.300.000	1.360.000,00	2.660.000,00
Fondo di parte corrente n. 970091 Nuovi provvedimenti legislativi.	Fondi autorizzati	BFG	1.166.947,14	9.924.600,00	11.920.000	23.011.547,14	
	Prelievi	LR N. 6/2020	-800.000,00	-	-	-800.000,00	
		LR N. 10/2020	-108.000,00	-	-	-108.000,00	
		LR N. 13/2020	-200.000,00	-	-	-200.000,00	
		LR N. 15/2020	-930.000,00	-	-	-930.000,00	
		LR N. 22/2020	-	10.500.380,00	-708.439,82	-208.439,82	-11.417.259,64
		LR N. 23/2020	-90.022,14	-	-	-90.022,14	
		Variazione aumentativa	LR N. 13/2020	98.000,00	-	-	98.000,00
	LR N. 15/2020		870.000,00	-	-	870.000,00	

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Totale triennio
		LR N. 22/2020	10.493.455,00	-	-	10.493.455,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	9.216.160,18	11.711.560,18	20.927.720,36
Fondo di parte corrente n. 970092 Provvedimenti legislativi in corso in materia di cooperazione.	Fondi autorizzati	BFG	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	Prelievi	LR N. 6/2020	-5.500.000,00	-	-	-5.500.000,00
		LR N. 23/2020	-5.500.000,00	-	-	-5.500.000,00
	Variazione aumentativa	LR N. 15/2020	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
		LR N. 23/2020	-	5.500.000	-	5.500.000,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	5.500.000	0,00	5.500.000,00
Fondo di parte corrente n. 970100	Fondi autorizzati	BFG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
Interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Fondo di parte capitale n. 970192	Fondi autorizzati	BFG	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Prelievi	LR N. 6/2020	-900.000,00	-	-	-900.000,00
Interventi di riordino di partecipazioni azionarie.	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di parte corrente n. 970088 Futuri interventi legislativi in materia di attività produttive.	Fondi autorizzati	BFG	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
	Prelievi	LR N. 15/2020	-350.000,00	-	-	-350.000,00
	Variazioni aumentative	LR N. 22/2020	168.800,00	-	-	168.800,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	568.800,00	750.000,00	750.000,00	2.068.800,00

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Totale triennio
Fondo di parte capitale n. 970087 Futuri interventi legislativi in materia di attività produttive - parte investimento.	Fondi autorizzati	BFG	1.750.000,00	1.750.000	1.750.000,00	5.250.000,00
	Prelievi	LR N. 22/2020	-5.300.000,00	-	-	-5.300.000,00
	Variazioni aumentative	LR N. 22/2020	6.183.008,29	-	-	6.183.008,29
	Residuo fondi post utilizzi	-	2.633.008,29	1.750.000,00	1.750.000,00	6.133.008,29
Fondo di parte corrente n. 999860 Fondo globale per atti in itinere su interventi in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia	Fondi autorizzati	BFG	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
Fondo di parte capitale n. 970094 Nuovi provvedimenti legislativi - parte investimenti - 2020-2022	Fondi autorizzati	BFG	0,00	59.086.460,28	65.200.000	124.286.460,28
	Prelievi	LR N. 23/2020	-	-1.500.000	-	-1.500.000,00
	Variazioni aumentative	LR 23/2020	80.000,00	-	-	80.000,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	80.000,0	57.586.460,28	65.200.000	122.866.460,28
Fondo di parte capitale n. 80080 Accantonamento relativo alla proroga del versamento della seconda rata di acconto IRAP	Fondi autorizzati	LR N. 22/2020	-	125.000.000	-	125.000.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	125.000.000	0,00	125.000.000,00

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Totale triennio
Fondo di parte capitale n. 970093 Nuovi provvedimenti legislativi - parte investimenti	Fondi autorizzati	LR N. 10/2020	108.000,00	-	-	108.000,00
	Prelievi	LR N. 13/2020	-98.000,00	-	-	-98.000,00
		LR N. 22/2020	-1.469.185,86	-	-	-1.469.185,86
		LR N. 23/2020	-271.420,05	-	-	-271.420,05
	Variazioni aumentative	LR N. 13/2020	200.000,00	-	-	200.000,00
		LR N. 15/2020	50.000,00	-	-	50.000,00
		LR N. 22/2020	1.480.605,91	440.000,00	350.000,00	2.270.605,91
Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	440.000,00	350.000,00	790.000,00	
Fondo di parte capitale n. 970097 Accantonamento somme derivanti dal rimborso nel 2021 di somme anticipate nel 2020 ai sensi dell'art. 6, l.r. 6.11.2020, n. 22	Fondi autorizzati	LR N. 22/2020	-	3.747.126,00	-	3.747.126,00
	Prelievi	-	-	-	-	-
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	3.747.126,00	0,00	3.747.126,00
Fondo di parte capitale n. 970998 Interventi a favore di amministrazioni statali per la realizzazione e riqualificazioni di edifici (fondi regionali)	Fondi autorizzati	DGR N. 142/2020 ⁵⁰	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
	Prelievi	LR N. 2/2020	-1.500.000,00	-	-	-1.500.000,00
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁰ Variazione n. 2 al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2020. Con tale variazione è stata iscritta la quota accantonata, pari a € 1.500.000, del risultato di amministrazione sul fondo speciale in argomento a seguito approvazione della DGR di preconsuntivo 2019.

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Totale triennio
Fondo di parte corrente n. 970021	Fondi autorizzati	LR N. 23/2020	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Interventi relativi ad attività culturali e sportive seguito dall'emergenza Covid	Prelievi	-	-	-	-	-
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Fondo di parte corrente n. 970020	Fondi autorizzati	LR N. 23/2020	24.646.432,78	-	-	24.646.432,78
Ristoro soggetti conseguente a emergenza Covid	Prelievi	-	-	-	-	-
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	24.646.432,78	0,00	0,00	24.646.432,78
Fondo di parte corrente n. 970025	Fondi autorizzati	LR N. 15/2020	537.631,23	-	-	537.631,23
Futuri interventi legislativi in materia di agricoltura	Prelievi	LR N. 22/2020	-537.631,23	-	-	-537.631,23
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	0,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di parte corrente n. 970019	Fondi autorizzati	LR N. 15/2020	34.431.849,29	-	-	34.431.849,29
Accantonamento per nuovi provvedimenti	Prelievi	LR N. 15/2020	-34.431.849,29	-	-	-34.431.849,29
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	-
	Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di parte corrente n. 970089	Fondi autorizzati	LR N. 22/2020	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00
	Prelievi	LR N. 22/2020	-12.500.000,00	-	-	-12.500.000,00

Tipo intervento		Riferim.	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Totale triennio
Interventi emergenza Covid	Variazioni aumentative	-	-	-	-	0,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di parte corrente n. 970096 Applicazione avanzo di amministrazione finalizzato a controbilanciare e minori entrate derivanti dall'art. 49 d.lgs. n. 118/2011	Fondi autorizzati	LR N. 22/2020	3.747.126,00	-	-	3.747.126,00
	Prelievi	-	-	-	-	0,00
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	0,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	3.747.126,00	0,00	0,00	3.747.126,00
Fondo di parte corrente n. 970098 Applicazione avanzo di amministrazione finalizzato a controbilanciare e minori entrate derivanti dalla proroga del versamento della seconda rata di acconto IRAP	Fondi autorizzati	LR N. 22/2020	125.000.000	-	-	125.000.000,00
	Prelievi	-	-	-	-	0,00
	Variazioni aumentative	-	-	-	-	0,00
	Residuo fondi post utilizzi	-	125.000.000	0,00	0,00	125.000.000,00

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base del bilancio finanziario gestionale approvato con deliberazione G.R. n. 2283 del 27.12.2019 e delle variazioni al bilancio 2020-2022.

Di seguito si espone il dettaglio dei prelievi effettuati dai fondi speciali iscritti nel bilancio regionale 2020-2022 che sono stati disposti (in parte) per impinguare stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale, per ciascun fondo interessato dal fenomeno.

1. Fondo di parte corrente n. 970090 (nuovi provvedimenti legislativi) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale:
 - a. euro 700.000 a favore dei cap. 7713 e 8205, con la l.r. n. 22/2020;
 - b. euro 53.065,52 a favore del cap. 7291, con la l.r. n. 23/2020.
2. Fondo di parte corrente n. 970091 (nuovi provvedimenti legislativi) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale:
 - a. euro 600.000 a favore dei cap. 8861 e 8828, con la l.r. n. 15/2020;
 - b. euro 1.166.879,64 a favore dei cap. 8972, 8563, 9484, 4844, 9275 (di cui € 300.000 relativi all'esercizio 2020, € 658.439,82 relativi all'esercizio 2021 ed € 208.439,82 relativi all'esercizio 2022), con la l.r. n. 22/2020;
 - c. euro 90.022,14 a favore del cap. 7291, con la l.r. n. 23/2020;
3. Fondo di parte corrente n. 970092 (provvedimenti legislativi in corso in materia di cooperazione) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale:
 - a. euro 5.500.000 a favore dei cap. 88000 e 88001, con la l.r. n. 23/2020;
4. Fondo di parte corrente n. 970019 (accantonamento per nuovi provvedimenti) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale (tit. 2) e spese per incremento di attività finanziarie (tit. 3):
 - a. euro 21.643.401,00 a favore dei cap. 6863, 8935, 1862, 2797, 8941, 4233, 6164, 2952, 2612, 2613, 2618, 6122, 3435, 8003, 8005, 8971, 2864, 2866, 3300, 7013, 8404, 2106, 8054, 8791, 8917, 9025, 9310, 9615, 8877, 1509, iscritti al titolo 2 della spesa, con la l.r. n. 15/2020;
 - b. euro 130.000,00 a favore del cap. 8865 iscritto al titolo 3 della spesa, con la l.r. n. 15/2020;
5. Fondo di parte corrente n. 970025 (futuri interventi legislativi in materia di agricoltura) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale:
 - a. euro 127.036,23 a favore del cap. 6014, con la l.r. n. 22/2020;
6. Fondo di parte corrente n. 970088 (futuri interventi legislativi in materia di attività produttive) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte capitale:
 - a. euro 50.000 a favore del cap. 9223, con la l.r. n. 15/2020;
7. Fondo di parte capitale n. 970093 (Nuovi provvedimenti legislativi - parte investimenti) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte corrente:

- a. euro 1.469.185,86 a favore del fondo speciale di parte corrente n. 970089 (interventi emergenza Covid), con la l.r. 22/2020;
 - b. euro 271.420,05 a favore del fondo speciale di parte corrente n. 970020 (ristoro soggetti conseguente a emergenza Covid), con la l.r. n. 23/2020;
8. Fondo di parte capitale n. 970087 (futuri interventi legislativi in materia di attività produttive - parte investimento) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte corrente:
- a. euro 5.300.000,00 a favore del cap. 88926, con la l.r. n. 22/2020.
9. Fondo di parte capitale n. 970192 (interventi di riordino di partecipazioni azionarie) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati per esigenze di parte corrente:
- a. euro 900.000,00 a favore del cap. 9681, con la l.r. n. 6/2020.

In analogia con quanto sopra esposto, si rappresenta, a seguire, il dettaglio degli storni di fondi, ai fini dell'impinguamento dei fondi speciali autorizzati nel bilancio 2020-2022, effettuati da capitoli di spesa non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale, per singolo fondo interessato dal fenomeno.

1. Fondo di parte corrente n. 970019 (accantonamento per nuovi provvedimenti) a favore del quale risultano, tra l'altro, stornati da partite di parte capitale (tit. 2):
 - a. euro 13.928.882,60 dai cap. 9973, 77, 78, 412, 327, 1696, 1941, 4656, 68, 413, 9766, 4325, 1559, 7522, 732, 734, 735, 738, 1769, 792, 793, 7628, 6863, 291, 318, 4323, 2148, 7806, 2235, 2950, 6555, 1066, 1147, 6232, 6993, 2836, 3162, 3163, 3169, 6436, 7539, 8767, 2270, 2791, 2823, 2106, 9193, 9256, 3173, 3312, 4454, 6436, 6335, 6079, 2271, 2396, 2774, 3805, 3221, 7300, 9254, 2943, 2951, 6702, 8700, 2614, 2833, 2902, 3164, 7536, 7863, 8498, 6422, 6426, 7621, 5169 e 9383, con la l.r. n. 15/2020;
2. Fondo di parte corrente n. 970091 (nuovi provvedimenti legislativi) a favore del quale risultano, tra l'altro, stornati da partite di parte capitale (tit. 2):
 - a. euro 336.188,96 dai cap. 1971, 6863, 5883, 8563 e 8530, con la l.r. n. 22/2020;
3. Fondo di parte corrente n. 970089 (interventi emergenza Covid) a favore del quale risultano, tra l'altro, stornati da partite di parte capitale (tit. 4):
 - a. euro 1.015.400,00 dal cap. 1575, con la l.r. 22/2020;
4. Fondo di parte corrente n. 970020 (ristoro soggetti conseguente a emergenza Covid) a favore del quale risultano, tra l'altro, stornati da partite di parte capitale (tit. 2 e tit. 4):

- a. euro 2.930.051,92 dai cap. 11979, 1684, 996, 126, 261, 271, 274, 640, 5098, 574, 996, 1460, 1487, 1699, 9766, 11320, 1439, 6703, 8054, 8791, 9316, 19316 e 8267, con la l.r. 23/2020.

INDICE

1. ESITI DEL CONTROLLO.....	4
1.1 Osservazioni della Sezione sulle specifiche risultanze.	4
1.2 Osservazioni del Segretariato generale del Consiglio regionale su singole leggi regionali.	17
2. LE LEGGI DI SPESA APPROVATE NEL 2020.....	21
2.1 illustrazione dei principali contenuti delle leggi di spesa.	21
Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1. Semplifica FVG anno 2020.....	22
Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2 recante disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.....	24
Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3. Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	27
Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4. Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme in materia di cultura.	32
Legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 recante ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	36
Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6. Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di correzionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.....	41
Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7. Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.	49
Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8. Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.....	52
Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9. Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.....	54
Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 recante misure urgenti in materia di cultura e sport.	63
Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11. Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive.	
Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.....	68

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 12. Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema.	77
Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13. Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).	81
Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14. Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.	106
Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15. Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.	108
Legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16. Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019.	109
Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17. Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).	110
Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18. Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione all'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.	120
Legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19. Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'Allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.	122
Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20. Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013,	

9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.....	124
Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21. Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico.	126
Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22. Misure finanziarie intersettoriali.	129
Legge regionale 30 novembre 2020, n. 23. Misure finanziarie urgenti.	130
Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)...	131
Legge regionale. 30 dicembre 2020, n. 25. Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.	143
Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26. Legge di stabilità 2021.	143
Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27. Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023.	143
2.2 Leggi regionali approvate nel 2020 nei confronti delle quali sono state rilevate criticità legate all'ampliamento, attraverso modifiche alla legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari di interventi, ovvero degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate, senza una corrispondente ridotazione delle risorse stanziata a bilancio..	144
3. RIEPILOGO DEI FONDI SPECIALI AUTORIZZATI NEL BILANCIO 2020-2022.....	155

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Sintesi criticità e problematiche emerse a seguito del controllo	4
Tabella 2 - Osservazioni svolte su singole leggi regionali dal Segretariato generale del Consiglio reg.le.....	17
Tabella 3 - Norme interessate dalla criticità legata all'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari di interventi, ovvero degli adempimenti da svolgersi nell'esercizio di funzioni delegate, senza corrispondente ridotazione delle risorse stanziata a bilancio	144

Tabella 4 – Riepilogo fondi speciali bilancio 2020-2022	155
---	-----

L'istruttoria è stata curata dalla dott.ssa Barbara RIZZI. Hanno collaborato la dott.ssa Lorena DRI e la dott.ssa Mirella CANNATA.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FVG

